Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, articolo 2, comma 20/c - Filiale di La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVIII - N. 39

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 26 settembre 2001 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il "Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoled; nel caso di festivit la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalit ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicit degli atti.

La versione Integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed , pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 luglio 2001, n. 29/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 6.1.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4159 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.467 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 447 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo di lire 41.280 milioni per l'anno 2001, in attuazione dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per interventi di ripristino di infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio idrogeologico.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, con propria ordinanza n. 3110 del 1° marzo 2001, ha disposto a favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'assegnazione dell'importo complessivo di lire 42.000 milioni, di cui lire 7.000 milioni con l'articolo 1, comma 1, per la prosecuzione degli interventi di cui all'ordinanza n. 3090/2000 e lire 35.000 milioni con l'articolo 1, comma 3, per l'avvio degli interventi prioritari più urgenti contenuti nei piani generali straordinari degli interventi urgenti per il ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio idrogeologico;

PREMESSO inoltre, che il combinato disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e comma 2, primo capoverso, dell'ordinanza n. 3110/2001, prevede per l'attuazione degli interventi disciplinati dalle ordinanze n. 3090/2000, n. 3092/2000, n. 3095/2000, n. 3096/2000, n. 3098/2000, la possibilità per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di assumere personale tecnico e amministrativo a tempo determinato per una spesa autorizzata nel limite massimo dell'1,5 dei fondi assegnati;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 20 del 5 giugno 2001 con il quale sono già stati iscritti lire 6.000 milioni per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 3090/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1021 del 30 marzo 2001, di approvazione della relazione tecnica della Direzione regionale della protezione civile di data 28 marzo 2001, contenente il Piano generale degli interventi straordinari, inderogabili e prioritari e delle allegate Tabelle, ed in particolare il punto 403 della Tabella 4, approvata dal punto 4) della suddetta deliberazione, riguardante l'assunzione di personale con contratto triennale che individua in lire 720 milioni l'importo da destinare per il finanziamento degli oneri derivanti dall'assunzione del predetto personale tecnico e amministrativo a tempo determinato;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale la suddetta assegnazione, per la quota di lire 41.280 milioni - al netto di quella desinata all'assunzione di personale - per le finalità indicate in premessa;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 esistono rispettivamente le appropriate unità previsionali di base e gli appropriati capitoli cui fare affluire la predetta assegnazione per la quota di lire 41.280 milioni;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.467 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, e rispettivamente nell'unità previsionale di base 6.1.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilanci medesimi è iscritto lo stanziamento di lire 41.280 milioni per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 447 e 4159 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 luglio 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 8 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 308

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 luglio 2001, n. 30/SG/RAG.

Iscrizione nell'unità previsionale di base 4.3.24.2.86 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli 3213 e 3215 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e nell'unità previsionale di base 2.3.1029 - di nuova istituzione - dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, con riferimento al corrispondente capitolo 462 - di nuova istituzione - del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo complessivo di lire 843.753.106 per l'anno 2001, per interventi attuativi del Programma statale «Tetti fotovoltaici» - Sottoprogramma rivolto alle Regioni ed alle Province autonome».

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreto direttoriale n. 292 del 28 maggio 2001, il Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali, ha assegnato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, a titolo di co-finanziamento statale la somma di lire 843.753.106, nell'ambito del Programma statale «Tetti fotovoltaici» - Sottoprogramma rivolto alle Regioni ed alle Province autonome, avviato con il decreto diretto-

riale n. 99/SIAR/2000 e successivamente modificato dal decreto direttoriale n. 106/SIAR/2001;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 9, del sopra citato decreto direttoriale n. 106/SIAR/2001, una quota non inferiore al 3% dell'ammontare complessivo del contributo pubblico in conto capitale, a valere sul finanziamento statale alle Regioni/Province autonome, deve essere riservata al monitoraggio degli impianti medesimi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1211 del 13 aprile 2001, che individua in lire 361.608.474 il co-finanziamento a carico dell'Amministrazione regionale e di conseguenza stabilisce in lire 36.160.847 la quota pari al 3% da destinare al monitoraggio di cui sopra;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale la suddetta assegnazione di lire 843.753.106 per le finalità di cui in premessa;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, non esistono né l'appropriata unità previsionali di base, né l'appropriato capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, cui fare affluire la predetta assegnazione;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, esiste l'appropriata unità previsionali di base ma non esistono gli appropriati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, cui fare affluire la predetta assegnazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1211 del 13 aprile 2001;

VISTO l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.1029 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, al Titolo II - Categoria 2.3, - con la denominazione «Assegnazioni vincolate ad interventi di risparmio energetico» è iscritto lo stanziamento di lire 843.753.106 per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 462 (2.3.2) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili, con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per interventi connessi alla realizzazione di impianti fotovoltaici - Sottoprogramma statale «Tetti fotovoltaici»» e con lo stanziamento di lire 843.753.106 per l'anno 2001.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 4.3.24.2.86 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, è iscritto lo stanziamento di lire 843.753.106 per l'anno 2001, con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - spese d'investimento;

a) capitolo 3213 (2.1.238.3.10.28) con la denominazione «Contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione - Sottoprogramma statale «Tetti fotovoltaici» - Fondi statali» e con lo stanziamento di lire 807.592.259 per l'anno 2001;

b) capitolo 3215 (2.1.238.3.10.28) con la denominazione «Interventi per il monitoraggio degli impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione - Sottoprogramma statale «Tetti fotovoltaici» - Fondi statali» e con lo stanziamento di lire 36.160.847 per l'anno 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 luglio 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 21 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 326

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 luglio 2001, n. 31/SG/RAG.

Iscrizione su varie unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento a vari capitoli di entrata e spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo complessivo di lire 668 milioni per l'anno 2001, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), f), ed articolo 3, comma 3, lettera a) della legge 185/1992.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Ministro delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, con proprio decreto n. 100.942 dell'8 giugno 2001, ha assegnato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, a titolo di primo prelievo e riparto 2001 dal

Fondo di solidarietà nazionale, ex legge 14 febbraio 1992, n. 185, la somma di lire 1.330 milioni per gli interventi conseguenti agli eventi calamitosi dichiarati eccezionali con i D.M. n. 00/1476 dell' 8 gennaio 2001, n. 01/1484 del 19 febbraio 2001 e n. 01/1497 del 7 marzo 2001, secondo l'importo e per la tipologia di intervento riportati nella tabella di riparto allegata al decreto medesimo, riguardanti più precisamente interventi ex articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), ed f), ed ex articolo 3, comma 3, lettera a) della sopracitata legge 185/1992;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale la quota di complessive lire 668 milioni per l'anno 2001 dell'assegnazione sopracitata, riguardante rispettivamente, per lire 26 milioni interventi ex articolo 3, comma 2, lettera c), per lire 57 milioni interventi ex articolo 3, comma 2, lettere d) ed f), e per lire 585 milioni interventi ex articolo 3, comma 3, lettera a) della sopracitata legge 185/1992, in quanto la residua quota di lire 662 milioni, relativa agli interventi ex articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima legge 185/1992, fa parte dello stanziamento già previsto a bilancio per gli anni 2001-2003 a carico della unità previsionale di base 2.3.471 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 513 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ed alla corrispondente unità previsionale di base 22.4.6.2.383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 7110 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, esistono già le appropriate unità previsionali di base ed i corrispondenti capitoli di entrata e di spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, cui fare affluire la predetta assegnazione, ad eccezione del capitolo di entrata relativo alla quota ex articolo 3, comma 3, lettera a) della legge 185/1992 e intendendo provvedere alla sua istituzione;

VISTO l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 185/1992, sull'unità previsionale di base 2.3.469 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 e rispettivamente sull'unità previsionale di base 22.4.61.2.385 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi è iscritto lo stanziamento di lire 57 milioni per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 778 dello stato di previsione dell'entrata e 7778 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

Art. 2

Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, lettere d), ed f) della legge 185/1992, sull'unità previsionale di base 2.3.469 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 e rispettivamente sull'unità previsionale di base 22.4.61.2.385 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi è iscritto lo stanziamento di lire 26 milioni per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 777 dello stato di previsione dell'entrata e 7777 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

Art. 3

Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 3, lettera a) della legge 185/1992, sull'unità previsionale di base 2.3.471 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 e rispettivamente sull'unità previsionale di base 22.4.61.2.384 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi è iscritto lo stanziamento di lire 585 milioni per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 521 (2.3.2) di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata alla Rubrica n. 61 - Servizio delle avversità atmosferiche - con la denominazione «Acquisizione di fondi per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui danneggiati da eccezionali avversità atmosferiche» e 7182 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 luglio 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 8 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 agosto 2001, n. 33/SG/RAG.

Iscrizione su varie unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per

l'anno 2001, con riferimento ai pertinenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dell'importo complessivo di lire 8.821.328.571 per l'anno 2001, mediante storno di pari importo e per il medesimo anno dall'unità previsionale di base 30.3.43.1.1047 di spesa, con riferimento al capitolo 5930 del documento tecnico allegato ai medesimi bilanci, per la realizzazione della misura A.1 del P.O. obiettivo 3 relativo al periodo 2000-2006.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Complemento di programmazione dell'Obiettivo comunitario 3 per il periodo 2000-2006, approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 23 ottobre 2000 conformemente a quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e trasmesso alla Commissione europea a titolo informativo ai sensi dell'articolo 9, lettera m), del Regolamento medesimo, nel destinare alle diverse misure previste le risorse comunitarie, statali e regionali complessivamente disponibili per l'attuazione del Programma operativo regionale, ha finalizzato alla realizzazione della misura A.1 - organizzazione dei servizi per l'impiego, in particolare, gli importi di complessivi euro 2.255.364 per l'anno 2000 - pari a lire 4.366.993.652 - e di euro 2.300.472 per l'anno 2001 - pari a lire 4.454.334.919 - per complessivi euro 4.555.836 - pari a lire 8.821.328.571 di cofinanziamento comunitario, statale e regionale;

VISTA la deliberazione n. 2126 della seduta del 27 giugno 2001, con la quale la Giunta regionale ha ripartito le risorse relative agli anni 2000 e 2001 destinate alla misura A.1 tra le Direzioni regionali e i servizi competenti per materia, in relazione alle finalità previste dal Complemento di programmazione come di seguito specificato:

a) Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio: complessive lire 6.800 milioni, suddivise in ragione di lire 4.800 milioni al Servizio della gestione degli immobili per acquisto, adeguamento e ristrutturazione sedi e lire 2.000 milioni al Servizio del provveditorato per acquisto arredi;

b) Segreteria generale della presidenza della Giunta regionale: lire 1.271.348.571 al Servizio informativo regionale per il potenziamento del sistema informativo;

c) Direzione regionale dell'organizzazione e del personale: lire 750 milioni al Servizio per l'ordinamento delle strutture e del personale per corsi di formazione per il personale dell'Agenzia regionale per l'impiego;

CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 nell'unità previsionale di base 30.3.43.1.1047, con riferimento al capitolo 5930 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è stato iscritto lo stanziamento di lire 196.831.904.423 per l'anno 2001, corrispondente per lire 97.441.534.984 a somme non utilizzate nell'esercizio 2000 e trasferite ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze del 6 febbraio 2001 n. 15, comprensivo di lire 8.821.328.571 per la misura A.1;

RITENUTO pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dalla citata delibera n. 2126/2001 - e nei limiti dello stanziamento previsto dal piano finanziario del Complemento di programmazione dell'obiettivo 3, di iscrivere le risorse per gli anni 2000 e 2001 relative alla misura A.1 - organizzazione dei servizi per l'impiego - su appositi capitoli di nuova istituzione nelle Rubriche corrispondenti alle Direzioni regionali competenti ed ai competenti Servizi mediante storno dalla unità previsionale di base 30.3.43.1.1047/capitolo 5930 del precitato stato di previsione della spesa;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 30.3.9.2.1081 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 - la cui denominazione viene modificata in «Spese per immobili nell'ambito delle finalità di cui al Regolamento (CE) n. 1260/1999» - è iscritto lo stanziamento di lire 4.800 milioni per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1521 (1.1.210.5.01.15) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 9 - Servizio della gestione degli immobili - con la denominazione «Spese per l'acquisto, l'adeguamento e la ristrutturazione di sedi per l'organizzazione dei servizi pubblici per l'impiego - misura A.1 obiettivo comunitario 3 - articolo 1 Regolamento (CE) n. 1260/1999».

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 30.3.9.2.1082 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è iscritto lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1445 (1.1.210.5.01.15) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 9 - Servizio del provveditorato - con la denominazione «Spese per l'acquisto di arredi per l'organizzazione dei servizi pubblici per l'impiego - misura A.1 obiettivo

comunitario 3 - articolo 1 Regolamento (CE) n. 1260/1999».

Art. 3

Nell'unità previsionale di base 30.3.1.2.1084 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 - la cui denominazione viene modificata in «Spese per l'acquisto di hardware e software nell'ambito delle finalità di cui al Regolamento (CE) n. 1260/1999» - è iscritto lo stanziamento di lire 1.271.328.571 per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 176 (1.1.220.5.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 1 - Servizio informativo regionale - con la denominazione «Spese per l'acquisto di hardware e di software per l'organizzazione dei servizi pubblici per l'impiego - misura A.1 obiettivo comunitario 3 - articolo 1 Regolamento (CE) n. 1260/1999».

Art. 4

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 alla Funzione-obiettivo n. 30 - Programma 30.3 - Rubrica n. 4 - spese correnti - è istituita l'unità previsionale di base 30.3.4.1.1236 con la denominazione «Spese per corsi di formazione del personale dipendente nell'ambito delle finalità di cui al Regolamento (CE) n. 1260/1999» con lo stanziamento di lire 750.000.000 per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 596 (1.1.141.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 4 - Servizio per l'ordinamento delle strutture e del personale - con la denominazione «Spese per corsi di formazione del personale dipendente dell'Agenzia regionale per l'impiego - misura A.1 obiettivo comunitario 3 articolo - 1 Regolamento (CE) n. 1260/1999».

Art. 5

Dalla unità previsionale di base 30.3.43.1.1047, con riferimento al capitolo 5930 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è stornato l'importo di lire 8.821.328.571 per l'anno 2001, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2000 e trasferita all'esercizio 2001 con decreto dell'Assessore alle finanze del 6 febbraio 2001 n. 15.

Il presente decreto verrà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 agosto 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 22 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 340

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 maggio 2001, n. 0183/Pres.

Articolo 16 C.C. - Associazione «Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine». Approvazione del nuovo Statuto sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI il decreto del Presidente della Giunta regionale 0454/Pres. del 5 novembre 1993 con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della Associazione «Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine», avente sede in Udine, con contestuale approvazione del relativo statuto e il decreto del Presidente della Giunta regionale 017/Pres. del 22 gennaio 1998 con il quale sono state approvate le modifiche degli articoli 2, 8 e 9 dello statuto medesimo;

VISTA la domanda del 24 gennaio 2001 con cui il Presidente della predetta Associazione ha chiesto l'approvazione del nuovo statuto sociale, definitivamente deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 17 novembre 2000;

VISTO il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Paolo Alberto Amodio, notaio in Udine, repertorio n. 147602, raccolta n. 30993, ivi registrato il 30 novembre 2000 al n. 8780;

RILEVATO che le modifiche statutarie sono dirette ad adeguare lo statuto dell'Associazione alle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 460 in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), nonché alle mutate esigenze operative dell'Associazione medesima;

VISTI il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali con nota del 9 marzo 2001 n. prot. 5327/SAI/II/A/10;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTI l'articolo 14 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e l'articolo 8 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTI gli articoli 6 e 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1516 dell'11 maggio 2001;

DECRETA

- E' approvato il nuovo statuto della Associazione «Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine», avente sede in Udine, deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 17 novembre 2000;

- Il nuovo testo dello Statuto è riportato nell'allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 18 maggio 2001

per il PRESIDENTE:
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

CENTRO CARITAS DELL'ARCIDIOCESI DI UDINE

STATUTO

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione «Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine», con sede in Udine, via Treppo n. 3, «organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS».

Art. 2

Natura e durata

L'Associazione, a carattere volontario, apartitica e senza finalità di lucro, segue le direttive pastorali dell'Ordinario diocesano in materia di promozione umana, di assistenza e di solidarietà ed è retta secondo il presente Statuto e le norme del Codice civile.

La sua durata è illimitata.

Per i suoi fini, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti ai quali quindi non spetta alcun compenso anche se eletti a coprire cariche sociali.

Nei limiti necessari al suo funzionamento, può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 3

Scopi

L'attività dell'Associazione ha i seguenti scopi:

a) promuovere la solidarietà umana, sociale e culturale verso tutte le forme di bisogno causate da indigenza, emarginazione, handicap, disoccupazione, malattie, solitudine, calamità e simili;

b) promuovere e coordinare le iniziative caritative ed assistenziali ad ogni livello; organizzare interventi di emergenza in caso di calamità naturali in ambito regionale;

c) organizzare convegni, studi e ricerche sulle situazioni di povertà, bisogno, emergenza, sui problemi esistenziali e sulle azioni di solidarietà, sulla pace e sulla cooperazione, per verificare validità ed attualità delle scelte e degli strumenti operativi nel quadro anche di una collaborazione con le Autorità civili, regionali e locali, al fine di delineare concrete e più idonee forme d'intervento, e con altri soggetti sulla base di progetti condivisi.

   E ancora, studiare e verificare l'evoluzione delle politiche sociali in relazione alle mutevoli situazioni con lo scopo di dare risposte pronte alle nuove forme di bisogno, nel quadro di un maggior senso di responsabilità collettivo ed individuale;

d) organizzare corsi di promozione al Volontariato operante nei campi dell'assistenza, della solidarietà e dell'emergenza;

e) promuovere la costituzione di comunità terapeutiche, case di accoglienza, Centri di assistenza e Servizi di consulenza per emarginati, disadattati ed intervenire al sostegno delle attività delle predette Istituzioni;

f) organizzare manifestazioni ricreative e culturali a favore delle suddette categorie;

g) attuare, direttamente o per il tramite di Enti collaterali, interventi finalizzati all'accoglienza, assistenza, e promozione umana e culturale degli immigrati favorendo e promuovendo anche la gestione di Centri di accoglienza, l'assistenza sociali e sanitaria, il diritto allo studio, alla formazione professionale, al lavoro, all'insediamento abitativo, per un corretto processo di inserimento e reinserimento sociali;

h) promuovere e attuare raccolte ecologiche con l'obiettivo di:

   1) educare al rispetto del creato e dell'ambiente;

   2) provvedere al sostegno delle iniziative caritative e dei progetti di promozione umana, attivando allo scopo l'organizzazione necessaria alla gestione in conformità alle norme di legge.

Art. 4

Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà;

b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote sociali;

b) assegnazioni e contributi di Enti pubblici e privati;

c) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, ivi compresi, a solo titolo esemplificativo e non esclusivo, i contributi di Organismi internazionali, le donazioni e lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da eventuali attività commerciali.

Art. 5

Durata

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Trenta giorni dopo la chiusura annuale, il Consiglio di amministrazione è tenuto a predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Art. 6

Soci

Sono soci le persone e gli Enti che si interessano dei programmi dell'Associazione e desiderano prestare la loro opera o il loro contributo per il conseguimento dei fini della stessa.

All'atto dell'ammissione, sarà richiesto il versamento di una quota di associazione determinata dal Consiglio di amministrazione che stabilirà anche l'entità delle quote annuali.

Art. 7

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o per indegnità accertate dal Consiglio di amministrazione e col parere dei Revisori.

Art. 8

Consiglio di amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque (5) membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di anni tre (3).

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio di amministrazione provvede alla sua sostituzione chiamando alla carica di Consigliere il primo dei non eletti nell'Assemblea che ha provveduto alla nomina.

Art. 9

Presidente, Vicepresidente, Segretario

Il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario.

Art. 10

Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che riterrà necessario, oppure su richiesta di tre dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e per la preparazione del bilancio preventivo.

La validità delle deliberazioni è assicurata dalla presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal più anziano in età dei presenti.

Dalle riunioni verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

Poteri del Consiglio

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio per determinati atti ed affari potrà delegare la firma sociale a membri del Consiglio di amministrazione, a soci e anche a dipendenti, indicando i relativi limiti.

Art. 12

Del Presidente e Vicepresidente

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, ed in sua assenza il Vicepresidente, ha i seguenti poteri:

a) la rappresentanza legale e processuale (attiva e passiva) dell'Associazione;

b) la riscossione di somme di denaro contro rilascio di ricevuta.

Può delegare ad altre persone la facoltà di cui al punto b) con esclusione di qualsiasi delega che riguardi oggetto diverso.

Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Nel caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di amministrazione con l'obbligo di sottoporre la decisione alla ratifica di questo alla prima riunione utile.

Art. 13

Assemblee

Gli associati sono convocati in Assemblea almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione all'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato.

L'Assemblea deve essere convocata anche su domanda firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'articolo 20 del Codice civile.

Art. 14

Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sull'indirizzo generale dell'Associazione, sulla nomina dei consiglieri e dei revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quanto altro ad essa demandato per legge e per Statuto.

Art. 15

Diritto d'intervento e di voto

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli associati i quali possono farsi rappresentare anche da non soci.

I consiglieri non possono votare nè farsi rappresentare nelle delibere riguardanti l'approvazione dei bilanci e la responsabilità dei membri del Consiglio.

Art. 16

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina presidente uno dei presenti.

Il Presidente nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto ad intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea, si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori.

Art. 17

Validità delle Assemblee

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze di cui all'articolo 21 del Codice civile.

Art. 18

Collegio dei Revisori

La gestione dell'Associazione è soggetta al controllo di un Collegio dei Revisori costituito da tre membri nominati, anche fra non soci, dall'Assemblea.

I Revisori durano in carica tre anni.

I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione ai bilanci annuali, accertano l'esistenza e la consistenza dei valori e dei titoli di proprietà, procedono, saltuariamente ed anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art. 19

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di un liquidatore.

Art. 20

Controversie

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza dell'ordinario diocesano il quale può nominare un arbitro per dirimere ex-bono et aequo, senza formalità di procedura.

Il lodo è inappellabile.

Art. 21

Attribuzione dei beni

In caso di trasformazione e scioglimento dell'Associazione, i suoi beni verranno attribuiti, fatta salva la debita autorizzazione dell'Ordinario diocesano, ad altri Enti o Associazioni che abbiano fini analoghi in materia di promozione umana, assistenza e solidarietà.

Art. 22

Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice civile.

VISTO: IL VICE PRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 agosto 2001, n. 0310/Pres.

Associazione naturalisti «Alvise Comel» - Gorizia. Approvazione dello Statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la domanda del 12 aprile 2001 con cui il Presidente della Associazione naturalisti «Alvise Comel», avente sede in Gorizia, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della medesima e l'approvazione del relativo statuto approvato dall'Assemblea straordinaria degli associati del 23 febbraio 2001;

VISTO il verbale di detta seduta, a rogito della dott.ssa Maria Benedetta Pancera, notaio in Udine, repertorio n. 5512, raccolta 504;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello Statuto della predetta Associazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino la Associazione come istituzione nel settore culturale;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura con nota del 30 maggio 2001, n. 6012/1 AG 5-2/4;

VISTI gli articoli 4 e 8 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2580 del 3 agosto 2001;

DECRETA

- E' approvato lo Statuto della Associazione naturalisti «Alvise Comel» con sede in Gorizia nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

- L'Associazione acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

- Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 8 agosto 2001

TONDO

ASSOCIAZIONE NATURALISTI «ALVISE COMEL»

STATUTO

Art. 1

Costituzione

E' costituita tra un gruppo di cultori di scienze naturali l'"«Associazione Naturalisti Alvise Comel».

L'Associazione prende il nome dal professore dottor Alvise Comel, geologo goriziano, illustre studioso di geopedologia e naturalista.

Art. 2

Sede e durata

L'Associazione ha sede in Gorizia, in via Terza Armata n. 90 ed è costituita a tempo indeterminato.

Art. 3

Natura e struttura

L'«Associazione Naturalisti Alvise Comel» è un'Associazione di diritto privato che non persegue fini di lucro, è apartitica e aconfessionale.

Fanno integralmente parte dell'Associazione le sottoelencate Sezioni, la cui attività è disciplinata da appositi regolamenti organici all'uopo deliberati dal Consiglio Direttivo:

a) la Biblioteca scientifica-naturalistica «Ferruccio Pascoli»;
b) il Museo di Storia Naturale «Alvise Comel»;
c) il Gruppo polisportivo.

Art. 4

Scopi

L'Associazione ha lo scopo della conservazione, della salvaguardia e della protezione del patrimonio naturalistico, paesaggistico, geografico, paletnologico-archeologico ed ecologico della Regione Friuli-Venezia Giulia in generale, ed in particolare della Provincia di Gorizia.

Nella consapevolezza che tale scopo non possa essere raggiunto che con la creazione di una coscienza naturalistica di massa da ottenere con la divulgazione e l'istruzione, soprattutto dei giovani, si propone di:

a) creare un luogo d'incontro e di discussione per studiosi ed appassionati naturalisti;
b) stimolare ed organizzare ricerche nel campo delle scienze naturali e dell'ecologia;

c) indirizzare, particolarmente i giovani, allo studio e all'amore e quindi alla tutela della natura, con conferenze, dibattiti, esposizioni, proiezioni, escursioni e attività sportive ecologicamente compatibili e/o complementari alla ricerca naturalistica;

d) gestire, accrescere e migliorare le proprie Sezioni (Museo, Biblioteca e Gruppo polisportivo) in collaborazione, se necessario, anche con altri enti, soprattutto al fine di renderle pubbliche e accessibili a tutti;

e) pubblicare, in degna veste, monografie scientifico - naturalistiche, ricerche e rendiconti delle attività associative;

f) allacciare contatti con Associazioni analoghe ed Istituti universitari italiani ed esteri, onde svolgere attività coordinata ed attuare proficui scambi culturali;

g) promuovere e sostenere iniziative dirette alla protezione ed alla tutela dell'integrità naturalistica, ecologica, storica e paesaggistica della Regione Friuli-Venezia Giulia;

h) promuovere la pratica di attività sportive ecologicamente compatibili in modo sano e naturale, particolarmente fra i giovani, ed in modo esclusivamente dilettantistico, siano esse agonistiche o non agonistiche.

Art. 5

Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) beni mobili ed immobili a qualunque titolo ad essa pervenuti;

b) diritti sulle creazioni intellettuali da essa prodotte;

c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

d) la Biblioteca «Ferruccio Pascoli»;

e) le collezioni ed i reperti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative versate dagli Associati;

b) oblazioni e contributi dei sostenitori;

c) contributi e finanziamenti stanziati da enti pubblici o privati;

d) donazioni, lasciti a causa di morte, erogazioni e liberalità di ogni tipo, disposte e accettate nel rispetto delle vigenti leggi.

L'Associazione, non avendo fini di lucro, non ammette la distribuzione del patrimonio e delle eventuali eccedenze di bilancio tra gli Associati.

Le quote associative versate dagli Associati non sono ripetibili.

Art. 6

Associati e rapporto associativo

Gli Associati si articolano in quattro categorie:

a) Associati ordinari;

b) Associati giovani;

c) Associati sportivi;

d) Associati sostenitori.

Sono Associati ordinari innanzitutto i fondatori, cioè coloro che hanno partecipato all'atto di costituzione dell'Associazione.

Sono Associati ordinari anche coloro che aderiscano all'Associazione nel corso della sua esistenza.

L'ammissione di questi è decisa, a seguito di richiesta degli interessati che condividano gli scopi dell'Associazione e manifestino la volontà di prestare la propria collaborazione in tale prospettiva, con deliberazione del Consiglio Direttivo adottata a maggioranza semplice.

In ogni caso possono diventare Associati ordinari solo le persone maggiorenni.

Sono Associati giovani solo gli studenti minorenni. Al raggiungimento della maggiore età diventeranno automaticamente soci ordinari.

Gli Associati giovani pagano una quota associativa ridotta e non hanno diritto di voto nelle assemblee.

Gli Associati sportivi possono essere sia giovani che maggiorenni.

Nel primo caso pagano una quota associativa ridotta, nel secondo caso la quota associativa normale. In entrambi i casi sono tenuti a versare anche le quote federali relative allo sport praticato.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione degli aspiranti Associati (ordinari, giovani e sportivi) entro 120 (centoventi) giorni dal loro ricevimento. In mancanza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.

Assumono la qualità di Associati sostenitori le persone fisiche e gli enti pubblici e privati che abbiano effettuato a favore dell'Associazione elargizioni liberali di particolare rilevanza. La loro nomina è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi.

Ciascun Associato, a qualunque categoria appartenga, ha l'obbligo di pagare la quota associativa nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo oltre che di rispettare le norme del presente Statuto.

Solo gli Associati sostenitori sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

La qualità di Associato non è trasmissibile, neppure a causa di morte.

Art. 7

Recesso, decadenza ed esclusione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato per tutti gli Associati, a prescindere dalla categoria di appartenenza, e non può essere deliberata per un tempo determinato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dall'anno successivo a quello in cui avviene la comunicazione.

La qualità di Associato si perde automaticamente per morosità decorsi tre mesi dall'invito rivolto dal Presidente di effettuare il pagamento della quota associativa. In tal caso la decadenza è accertata dal Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva al suo verificarsi.

Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti, riuniti in seduta congiunta, decidono con la maggioranza dei due terzi l'esclusione degli Associati, anche se fondatori, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- comportamenti che possano compromettere il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri Associati e con gli organi direttivi dell'Associazione;
- pretesa di rimunerazione per l'attività svolta a favore dell'Associazione.

Art. 8

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio con il primo gennaio e termina con il trentuno dicembre di ciascun anno. Entro il trenta aprile successivo alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, nonché il bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso, entrambi da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione entro il trenta giugno. Nel bilancio d'esercizio deve essere rappresentata adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Art. 9

Organi

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio dei Revisori dei conti;

d) il Presidente e il Vicepresidente.

Art. 10

Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria una volta all'anno, con avviso comunicato a mezzo di lettera recapitata o di telefax trasmesso a ciascun Associato almeno otto giorni prima della data stabilita per la sua convocazione, che deve essere fissata entro il trenta giugno. Con le stesse modalità l'Assemblea può essere convocata anche in via straordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo e ne faccia domanda almeno 1/3 (un terzo) degli Associati maggiorenni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dall'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della prima.

Le proposte che gli Associati intendono portare all'ordine del giorno dell'Assemblea devono essere presentate al Consiglio Direttivo con congruo anticipo, ed in ogni caso prima che l'avviso di convocazione sia comunicato agli Associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di impedimento dal Vicepresidente e, in mancanza di entrambi, dal Consigliere più anziano del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione e mantiene l'ordine, facendo osservare lo Statuto; concede la facoltà di parlare; mette in votazione le mozioni che gli vengono presentate, rispettando l'ordine del giorno; proclama il risultato delle votazioni; regola, in generale, l'attività dell'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario.

Il Segretario redige il processo verbale della seduta, tiene nota degli iscritti a parlare e coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori dell'Assemblea.

Ogni Associato maggiorenne ha diritto ad un voto.

Gli Associati possono farsi rappresentare, con delega rilasciata per iscritto, da altri Associati, purché non siano membri del Consiglio Direttivo.

Sulla delega, valida sia per la prima che per la seconda convocazione, deve risultare espressamente indicato il nome del rappresentante.

Di regola l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli

intervenuti, e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti. Restano ferme le maggioranze qualificate previste dagli articoli 18 e 19.

Le votazioni si fanno normalmente per alzata di mano, oppure con altro mezzo palese indicato dal Presidente.

Art. 11

Competenze dell'Assemblea

All'Assemblea degli Associati compete:

a) l'approvazione della Relazione Morale del Presidente;

b) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

c) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;

d) l'esame e l'approvazione del Programma di massima dell'attività per l'esercizio successivo;

e) l'esame di altri eventuali argomenti che siano messi all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo, anche su proposta degli Associati;

f) le modificazioni dello Statuto;

g) la deliberazione di scioglimento e liquidazione dell'Associazione, con la conseguente devoluzione del suo patrimonio.

Art. 12

Nomina alle cariche associative

Ogni Associato che aspiri ad essere eletto dall'Assemblea ad una carica associativa deve far pervenire il proprio nominativo almeno 24 (ventiquattro) ore prima della convocazione dell'Assemblea al Consiglio Direttivo, che provvederà a renderlo pubblico. Ogni candidato è tenuto a rispondere ad eventuali domande rivoltegli dall'Assemblea in merito al suo programma di attività.

Art. 13

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni.

Al proprio interno il Consiglio Direttivo elegge un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti senza limiti, ma ogni mandato ha durata triennale.

La cessazione dalla carica di Consigliere può avvenire, oltre che per scadenza del termine, per morte, per dimissioni, per revoca o per decadenza.

La revoca è deliberata dall'Assemblea con le maggioranze ordinarie e deve essere motivata da gravi violazioni delle regole stabilite dalla legge e dal presente Statuto o da comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano nel corso dell'anno a cinque sedute consecutive del Consiglio Direttivo sono dichiarati decaduti dallo stesso Consiglio con deliberazione assunta all'unanimità dagli altri membri.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio, qualunque sia la causa, al loro posto subentreranno gli Associati che in occasione dell'ultima elezione siano risultati primi per numero di voti tra i non eletti. Qualora manchino Associati disponibili, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione dei Consiglieri mancanti mediante cooptazione con altro membro, che resterà in carica sino alla successiva Assemblea.

La carica di Consigliere è gratuita.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano per età dei Consiglieri presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario, quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o da almeno dieci Associati, e comunque almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Di regola, per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno tre Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il voto deve essere espresso in forma palese.

Art. 14

Compiti e poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione dello scopo dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio ispira la propria azione sulla base del Programma di massima dell'attività tracciato dall'Assemblea degli Associati.

In particolare il Consiglio:

a) fissa le direttive per la concreta attuazione degli scopi statutari, determinando la politica associativa sia gestionale che scientifica;

b) decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite e degli avanzi di gestione;

c) stabilisce l'importo delle quote associative annue;

d) approva i progetti predisposti dai singoli Consiglieri o da terzi incaricati;

e) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con altri enti;

f) stabilisce la natura e l'importo delle erogazioni necessarie alla realizzazione dei progetti e determina le relative condizioni e modalità;

g) decide in merito all'assunzione e al licenziamento degli eventuali impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;

h) autorizza, anche in via generale e preventiva, il Presidente a rilasciare e revocare procure, ratifica il conferimento di incarichi operativi attribuiti dal Presidente;

i) stabilisce e modifica i regolamenti organici delle Sezioni dell'Associazione (Museo, Biblioteca e Gruppo polisportivo).

In relazione ad una o più delle suddette competenze, il Consiglio Direttivo può delegare i suoi poteri al Presidente. Sono, inoltre, di competenza del Consiglio Direttivo la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, i quali devono essere resi pubblici almeno otto giorni prima della convocazione dell'Assemblea, la tenuta delle scritture contabili, le decisioni in ordine all'ammissione e all'esclusione degli Associati e la dichiarazione di decadenza dei Consiglieri assenteisti ingiustificati.

Il Consiglio, infine, esamina ed approva la Relazione Morale del Presidente sulle attività svolte ed il Programma di massima dell'attività per l'esercizio successivo, i quali verranno poi portati in assemblea.

Art. 15

Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea.

Non possono far parte del Collegio dei Revisori dei conti i componenti del Consiglio Direttivo.

Spetta al Collegio dei Revisori dei conti il controllo sull'amministrazione e la verifica delle scritture contabili. Esso ha il potere di far convocare dal Consiglio Direttivo un'Assemblea Straordinaria degli Associati, in caso di contestata irregolarità contabile.

Art. 16

Presidente

Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

E', altresì, Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati.

Convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, senza limitazione alcuna.

Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giudiziaria, con il potere di nominare avvocati.

Nomina Consiglieri straordinari con voto consultivo e non deliberativo, in numero massimo di due, conferisce incarichi operativi agli Associati ed incarichi professionali. Dirige il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri delegatigli dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente, all'uopo autorizzato dal Consiglio Direttivo, può rilasciare procure a terzi per determinati affari o per categorie di affari.

Art. 17

Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione e potere, anche nei confronti dei terzi, in tutti i casi di sua assenza o impedimento.

Art. 18

Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato su delibera dell'Assemblea degli Associati con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione, dietro proposta del Consiglio Direttivo o su proposta di almeno 10 (dieci) Associati che ne facciano esplicita e preventiva richiesta scritta di iscrizione all'ordine del giorno.

Le deliberazioni assembleari di modifica dello Statuto dovranno essere verbalizzate da un notaio.

Art. 19

Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 20

Disposizioni finali

L'Associazione potrà chiedere in ogni tempo il riconoscimento della propria personalità giuridica con

iscrizione nel pubblico registro delle persone giuridiche, osservati tutti gli obblighi di legge.

Art. 21

Rinvio

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice civile e delle disposizioni di legge vigenti in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 agosto 2001, n. 0311/Pres.

Associazione «Teatro stabile del Friuli-Venezia Giulia» - Trieste. Approvazione dello Statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la domanda del 30 aprile 2001 con cui il Presidente della Associazione «Teatro stabile del Friuli-Venezia Giulia», avente sede in Trieste, ha chiesto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della medesima e l'approvazione del relativo statuto approvato dall'Assemblea degli associati del 29 novembre 2000;

VISTO il verbale di deposito del suddetto Statuto, a rogito del dott. Camillo Giordano, notaio in Trieste, repertorio n. 90215, raccolta 9017, ivi registrato il 13 marzo 2001;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello Statuto della predetta Associazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino l'Associazione come istituzione nel settore culturale;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'assenza di rilievi da parte della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura;

VISTI gli articoli 4 e 8 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2582 del 3 agosto 2001;

DECRETA

- E' approvato lo Statuto della Associazione «Teatro stabile del Friuli-Venezia Giulia» con sede in Trieste nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

- L'Associazione acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

- Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 8 agosto 2001

TONDO

TEATRO STABILE FRIULI-VENEZIA GIULIA

STATUTO

Art. 1

Denomazione - Sede - Natura Giuridica - Durata

1. Il Teatro Stabile Friuli-Venezia Giulia, di seguito detto l'Ente, è una Associazione tra il Comune di Trieste, la Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, la Provincia di Trieste, la Provincia di Udine, la Provincia di Gorizia, la Provincia di Pordenone, ed altri Enti pubblici e soggetti privati.

2. L'Ente ha sede in Trieste ed è governato dalle disposizioni del presente Statuto, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente con deliberazione in data 17 dicembre 1991 e modificato dall'Assemblea dei soci nelle sedute del 19 gennaio 2000 e del 29 novembre 2000 per conformarsi al dettato del D.M. 4 novembre 1999, n. 470 del Ministero dei beni ed attività culturali.

3. L'Ente è un'Associazione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice civile.

4. La durata dell'Ente è illimitata.

Art. 2

Soci

1. Sono soci fondatori necessari della Associazione il Comune di Trieste e la Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia; sono soci fondatori la Provincia di Trieste, la Provincia di Udine, la Provincia di Gorizia, la Provincia di Pordenone.

2. Possono essere soci dell'Associazione enti o soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta al Consiglio di amministrazione, in numero non superiore a quello dei soci fondatori.

3. I soci fondatori necessari assumono l'obbligo di far parte dell'Associazione fino al 2020.

Art. 3

Scopi

1. L'Ente, Teatro stabile di produzione ad iniziativa pubblica, persegue senza fini di lucro lo scopo di curare ogni iniziativa diretta alla diffusione, allo sviluppo ed al sostegno della cultura nel settore teatrale, con particolare riferimento al teatro di prosa.

2. Tale attività si esplica con particolare attenzione al territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel quadro della disciplina statale e regionale concernente l'attività teatrale di prosa.

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Ente cura in particolare:

a) l'attività di produzione di spettacoli di prosa, da presentare nella propria sede, sul territorio regionale e ove richiesto. Tale attività potrà essere svolta anche all'estero, con particolare attenzione ai paesi confinanti. L'attività di produzione potrà essere svolta anche in collaborazione con altri Enti teatrali pubblici o privati;

b) il sostegno del Teatro nazionale d'arte e di tradizione nell'ambito della stagione teatrale a Trieste e nell'ambito regionale, coordinando la sua azione con l'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia;

c) l'attuazione di programmi di scambio con le organizzazioni similari;

d) la custodia e la valorizzazione del patrimonio delle marionette di Podrecca;

e) l'organizzazione di rassegne teatrali, concorsi, incontri e convegni diretti alla promozione della cultura teatrale, con particolare attenzione al teatro per l'infanzia e per la gioventù nonché al mondo del lavoro;

f) la valorizzazione della cultura teatrale regionale e del repertorio italiano contemporaneo;

g) l'organizzazione di corsi per la formazione professionale, l'aggiornamento ed il perfezionamento di personale artistico e tecnico nel settore teatrale anche in collaborazione con altri Enti;

h) il sostegno dell'attività di ricerca e di sperimentazione, anche in coordinamento con le Università degli Studi e con l'ospitalità di qualificate compagnie specializzate nel settore.

4. Nel perseguimento dell'attività di produzione degli spettacoli l'Ente destina non meno del sessanta per cento delle recite degli spettacoli alle rappresentazioni sul territorio della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e in altri Teatri stabili pubblici.

Art. 4

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito, oltre che dal fondo di dotazione di cui al successivo articolo 5, dagli impianti, attrezzature tecniche, scene, costumi e arredi e da ogni altro bene proveniente a qualsiasi titolo.

Art. 5

Fondo di dotazione

1. Il fondo di dotazione è costituito dagli apporti dei soci.

2. Al fondo di dotazione iniziale di lire trecentomilioni che corrispondono al cinque per cento delle spese di diretta produzione accertate nel bilancio consuntivo della stagione teatrale 1989-1990, concorrono il Comune di Trieste con 90 milioni, la Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia con 150 milioni, la Provincia di Gorizia con 15 milioni, la Provincia di Pordenone con 15 milioni, la Provincia di Udine con 15 milioni e la Provincia di Trieste con 15 milioni.

3. L'apporto congruo dei soci successivi viene stabilito dall'Assemblea dell'Ente con la deliberazione di ammissione.

Art. 6

Gestione

1. L'Ente provvede alle spese della gestione con:

a) i redditi del patrimonio e del fondo di dotazione;

b) i proventi derivanti dalle attività di istituto;

c) i contributi ordinari annui dei soci fondatori necessari;

d) i contributi ordinari annui dei soci eventuali;

e) gli interventi finanziari statali;

f) qualsiasi altra erogazione, provento o contribuzione straordinaria dei soci.

2. La contribuzione annua complessiva del Comune di Trieste e della Regione Friuli-Venezia Giulia non sarà inferiore alla sovvenzione ministeriale assegnata all'Ente per la stessa stagione teatrale.

3. La misura della contribuzione di cui alle lettere d) ed f) del primo comma viene stabilita - fatte salve le determinazioni dell'organo deliberante di ciascun socio - con il voto unanime dei soci in occasione della deliberazione del bilancio preventivo.

4. Ai fini della conferma dei decreti ministeriali di riconoscimento dell'ammissione dell'Ente alle sovvenzioni statali, i soci necessari, fatte salve le contribuzioni ordinarie annue, assicurano all'Ente la disponibilità

del Politeama Rossetti di Trieste, la cui capienza è di oltre mille posti, perfettamente idonea alla rappresentazione al pubblico di spettacoli di prosa e contribuiscono prioritariamente alle spese del funzionamento dell'Ente.

Art. 7

Esercizio economico

1. L'esercizio economico dell'Ente segue la durata dell'anno solare in conformità alle prescrizioni emanate dal Ministero dei beni ed attività culturali.

Art. 8

Bilanci

1. Il bilancio preventivo di ciascun esercizio deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione e deliberato dall'Assemblea entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio in oggetto. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione, corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei conti e deliberato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto.

2. I bilanci preventivo e consuntivo devono essere trasmessi alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ai soci che sono enti locali territoriali entro trenta giorni dalla loro approvazione, e al Ministero dei beni ed attività culturali entro i termini stabiliti dallo stesso.

3. L'Ente ha l'obbligo di conseguire il pareggio del bilancio economico nell'ambito del periodo stabilito dal Ministero dei beni ed attività culturali. Qualora, caduto tale periodo, permanga entro i successivi sei mesi una situazione di disavanzo economico, gli organi sociali decadono e vengono sostituiti da un Commissario straordinario nominato entro trenta giorni dal Presidente della Regione. Scaduto il predetto termine, il Commissario è nominato dal Ministero dei beni ed attività culturali nei successivi quindici giorni.

Art. 9

Organi

Sono organi dell'Ente:

- l'Assemblea dei soci,
- il Presidente dell'Ente,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Direttore,
- il Collegio dei Revisori.

Art. 10

Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti dei soci o dalle persone designate a rappresentarli in virtù di deliberazioni assunte secondo l'ordinamento proprio degli enti partecipanti all'associazione.

2. La designazione dei rappresentanti deve essere comunicata entro novanta giorni dall'acquisto della qualità di socio ed in ogni caso almeno dieci giorni prima della data indetta per la riunione dell'Assemblea.

3. Le designazioni devono essere comunicate al Presidente in carica dell'Ente e devono essere corredate da copia dell'atto deliberativo quando il socio sia ente pubblico o da mandato del legale rappresentante del socio che sia soggetto di diritto privato.

4. I rappresentanti rimangono in carica sino a comunicazione di loro sostituzione da essere eseguita con le medesime modalità previste per le designazioni.

Art. 11

Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea dell'Ente delibera:

a) la nomina del Presidente dell'Ente nella persona del rappresentante del Comune di Trieste;
b) la nomina del Vice Presidente dell'Ente nella persona del rappresentante della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia;
c) la nomina degli altri componenti il Consiglio di amministrazione;
d) la nomina dei Revisori dei conti;
e) l'ammissione dei nuovi soci e la determinazione del loro apporto al fondo di dotazione dell'Ente;
f) bilanci preventivi e consuntivi e l'ammontare dei contributi associativi annuali dovuti dai soci necessari ed eventuali;
g) le modificazioni dello Statuto;
h) lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio dopo la liquidazione.

2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un decimo dei rappresentanti dei soci con la specificazione degli argomenti dei quali si chiede la trattazione.

3. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata spedita a ciascun componente almeno quindici giorni liberi prima della convocazione.

4. L'avviso di convocazione deve contenere la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare e le indicazioni per la riunione in seconda convocazione.

5. In casi eccezionali ed urgenti le convocazioni possono avvenire telegraficamente con preavviso di due giorni liberi.

6. Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Ente in sua assenza il Vice Presidente; in assenza anche di questi funge da Presidente dell'Assemblea il Consigliere di amministrazione più anziano di età.

7. L'Assemblea convocata per le elezioni del Presidente è presieduta dal componente più anziano di età.

8. Le deliberazioni sono adottate con la presenza di almeno la metà dei soci e a maggioranza di voti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

9. Per le deliberazioni concernenti le modificazioni statutarie dell'Ente è richiesta la presenza di due terzi degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10. Per lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

11. Delle adunanze e delle deliberazioni devono essere redatti nel libro delle riunioni assembleari i relativi verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e da un segretario da lui nominato.

Art. 12

Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni.

3. In caso di necessità ed urgenza il Presidente può adottare deliberazioni nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, da essere sottoposte a ratifica nella riunione immediatamente successiva da essere convocata nei successivi quindici giorni.

4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art. 13

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente dell'Ente e dal Vice Presidente dell'Ente, da tre componenti nominati dall'Assemblea tra esperti nel campo del teatro o della amministrazione, anche al di fuori dell'Assemblea.

2. Con l'ammissione di eventuali nuovi soci può essere deliberato che il Consiglio di amministrazione sia composto, oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente dell'Ente, da cinque componenti nominati alla stregua del primo comma.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni in conformità alla deliberazione assembleare di nomina, alla scadenza, il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri possono essere rinominati.

4. I Consiglieri nominati in sostituzione di altri cessati dalla carica rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

5. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 14

Compiti del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione compie tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria che non sono riservati all'Assemblea, in particolare:

a) approva i bilanci preventivi e consuntivi da essere sottoposti a deliberazione dell'Assemblea, ne verifica periodicamente gli stati di avanzamento;

b) traccia gli indirizzi culturali dell'attività dell'Ente in rispondenza con gli scopi statutari, determina i limiti finanziari entro i quali devono essere contenute le proposte di programmazione e delibera il programma artistico e finanziario della stagione teatrale;

c) delibera la consistenza dell'organico dell'Ente, le assunzioni ed il trattamento economico del personale e redige i regolamenti interni;

d) determina i limiti globali della spesa delle scritture degli attori, registi e tecnici per gli spettacoli di produzione;

e) delibera sui rapporti attivi e passivi con gli Istituti di credito;

f) delibera sulle liti attive e passive;

g) nomina il Direttore dell'Ente scegliendo tra persone estranee al Consiglio e all'Assemblea, ed altamente qualificate per l'esperienza nel settore delle attività culturali teatrali e dell'organizzazione teatrale.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte al mese nel periodo dell'attività teatrale ed ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente dell'Ente.

3. L'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti del Consiglio di amministrazione almeno giorni tre prima della data fissata e deve contenere la indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Il Consiglio di amministrazione è validamente

costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei presenti.

Art. 15

Direttore

1. Ha la direzione artistica e tecnico amministrativa e può proporre al Consiglio di amministrazione la delega di compiti artistici o amministrativi ad altro personale o collaboratori dell'Ente.

2. E' il capo del personale, sovraintende alla gestione dell'Ente e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

3. In rispondenza agli scopi statutari, secondo gli indirizzi culturali dell'attività dell'Ente e nei limiti deliberati dal Consiglio di amministrazione, predispone il programma artistico e finanziario del Teatro e propone le scelte degli spettacoli da produrre e degli spettacoli ospiti da inserire nella stagione teatrale.

4. Il rapporto d'impiego del Direttore è regolato dal C.C.N.L. dei dirigenti dello spettacolo sulla base di contratto di durata triennale salvo rinnovi.

Art. 16

Collegio dei Revisori dei conti

1. Il controllo della gestione dell'Ente è svolto da un collegio composto da tre revisori effettivi e tre supplenti nominati dall'Assemblea, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno di supplente del Presidente.

2. La nomina del Presidente e del Presidente supplente avviene su designazione del Ministero dei beni ed attività culturali.

3. La nomina degli altri componenti il Collegio dei Revisori avviene per scelta tra persone iscritte nell'Albo Ufficiale dei Revisori dei conti o negli Albi regionali dei Dottori commercialisti e ragionieri.

4. I Revisori assistono alle adunanze del Consiglio di amministrazione e della Assemblea. Si applicano al Collegio dei Revisori le disposizioni di cui agli articoli 2403, 2404, e 2407 del Codice civile.

Art. 17

Norma finale

1. Per quanto non disposto dal presente Statuto si rimanda agli articoli 14 e seguenti del Codice civile.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 agosto 2001, n. 0334/Pres.

Legge regionale 3/1996. Comunella Jus-Srenja Vicinia denominata «Bolliunz Comune» e anche «frazione comunale di Bolliunz» con sede a Bagnoli della Rosandra - Boljunec, 467 Comune di San Dorligo della Valle. Approvazione dello Statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 5 gennaio 1996 n. 3, sulle discipline delle associazioni e di consorzi di comunioni familiari montane, e in particolare, gli articoli 1, 2, e 3;

VISTA la domanda del Presidente della Comunella Jus-Srenja Vicinia di Bolliunz Comune, anche frazione comunale di Bolliunz, con sede a Bagnoli della Rosandra - Boljunec, 467 Comune di San Dorligo della Valle, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica del consorzio;

VISTO l'atto di ricognizione del 22 dicembre 2000 repertorio n. 89642, raccolta n. 7181 rogato dal notaio dott. Roberto Comisso;

VISTO lo Statuto consorziale attualmente in vigore, allegato all'atto di ricognizione del 22 dicembre 2000 di cui sopra;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

CONSTATATO che il consorzio in esame possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge regionale 3/1996;

RISCONTRATA in particolare la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello Statuto della Comunella;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino la Comunella Jus-Srenja Vicinia di Bolliunz Comune, anche frazione comunale di Bolliunz, con sede a Bagnoli della Rosandra-Boljunec, 467 Comune di San Dorligo della Valle come Consorzio di Comunioni familiari;

VISTI gli articoli 12 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni d'attuazione;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, articolo 1;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2343 del 13 luglio 2001;

DECRETA

- E' approvato lo Statuto della Comunella Jus-Srenja Vicinia di Bolliunz Comune, anche frazione comunale di Bolliunz con sede a Bagnoli della Rosandra - Boljunec, 467 Comune di San Dorligo della Valle nel testo allegato al

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

- La suddetta Comunella acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni riconosciute formato e tenuto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3.

- Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 31 agosto 2001

TONDO

STATUTO - STATUT

COMUNELLA - SRENJA VICINIA
denominata
«BOLLIUNZ COMUNE»
anche
«FRAZIONE COMUNALE DI BOLLIUNZ»

CAPITOLO I

NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Natura

La Comunella-Srenja Vicinia è una comunione familiare di diritto privato senza fini di lucro, costituita dai Capifamiglia dei Comunisti (in seguito detti Consorti) di antico insediamento che si succedono per eredità secondo le tradizioni, e che esercitano in comune il diritto di proprietà sull'antico patrimonio agro-silvo-pastorale e sui beni e servizi connessi o successivamente acquistati.

Art. 2

Sede, denominazione

La Comunella-Srenja Vicinia ha la sua sede in località Bagnoli della Rosandra - Boljunec n. 467 nel Comune di San Dorligo della Valle-Občina Dolina (Trieste).

La denominazione ufficiale della Comunella - Srenja Vicinia è «Comunella - Srenja Vicinia denominata «Bolliunz Comune», anche «frazione comunale di Bolliunz», poiché negli atti pubblici si riscontrano entrambe le denominazioni per il medesimo soggetto.

Art. 3

Finalità

La Comunella - Srenja Vicinia si propone di amministrare e di godere in modo indiviso il patrimonio di assoluta proprietà e di organizzare, in comune e a favore dei Consorti, l'esercizio di attività volte alla cura, alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune, in base alle consuetudini e alle tradizioni.

La Comunella - Srenja Vicinia può inoltre promuovere autonomamente o favorire le iniziative di altre organizzazioni, dirette alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale nell'ambito del Comune censuario di appartenenza, purché non contrastanti con le finalità primarie di cui al capoverso precedente.

Art. 4

Beni della Comunella - Srenja Vicinia

Il patrimonio antico è costituito dai beni pervenuti in proprietà in base all'iscrizione nei libri tavolari, o per usucapione, nella loro intera consistenza e descrizione quali apparenti dal libro tavolare PT 675, 120 del C.C. di Bagnoli della Rosandra e sono iscritti ai nomi di:

a) Bolliunz Comune

b) frazione comunale di Bolliunz

I beni della Comunella - Srenja Vicinia, chiamati tradizionalmente «proprietà assoluta» sono costituiti:

a) dai beni allodiali (tramandati da padre a figlio) appresi per decreto dell'Autorità statale o comunque acquistati a qualsiasi titolo in data anteriore al 31 dicembre 1952.

   Detti beni, costituenti il patrimonio antico della Comunella - Srenja Vicinia, sono indivisibili, inalienabili e indisponibili, in quanto soggetti a vincolo di destinazione alle attività agro-silvo-pastorali.

b) dai beni acquistati successivamente al 31 dicembre 1952, chiamati «nuovo patrimonio», i quali possono formare oggetto di libera contrattazione e quindi non soggetti ai vincoli imposti al bene antico.

L'utilizzazione del bene comune avviene in conformità alla sua destinazione in modo indiviso, cioè per quote.

Art. 5

Occasioni di lavoro

Con la conservazione e il miglioramento del patrimonio comune, la Comunella - Srenja Vicinia promuove occasioni di lavoro per le famiglie dei Consorti ed attività di interesse per la Comunella - Srenja Vicinia.

Art. 6

Soggetti

I Soggetti sono i Consorti della Comunella - Srenja

Vicinia portatori dell'interesse familiare, riuniti nella Comunella - Srenja Vicinia e costituiscono comunione di persone e di beni in base allo Statuto ed alle consuetudini. Essi esercitano in comune, da tempo immemorabile, il diritto di proprietà sul patrimonio della Comunella - Srenja Vicinia.

Art. 7

Acquisto dello Stato di Consorte della Comunella - Srenja Vicinia

In conformità alle antiche consuetudini, sempre osservate per l'acquisizione del titolo di Consorti della Comunella - Srenja Vicinia hanno diritto di chiedere l'iscrizione nel libro catastale quei cittadini che:

a) per donazione o alla morte dei propri ascendenti legittimi risultino legittimi discendenti di un Consorte.

   Alla morte di un Consorte pertanto, tutti i suoi figli, conviventi o non, cioè Capifamiglia, possono chiedere l'iscrizione nel libro catastale.

   Il regolamento può prescrivere il pagamento di una tassa d'iscrizione e ritardare fino ad un anno l'esercizio dei diritti di Consorte, quando i figli siano più di uno e tutti Capifamiglia.

   I figli naturali riconosciuti e quelli adottivi sono equiparati ai figli legittimi, purché residenti nella Provincia di Trieste.

   Per i figli minorenni la domanda è proposta da chi esercita la patria potestà; eccezionalmente l'iscrizione può essere disposta d'ufficio dal Consiglio direttivo della Comunella - Srenja Vicinia.

b) hanno acquisito tale diritto, adempiendo alle condizioni di tempo, di modo, di contributi in denaro o lavoro, da stabilirsi caso per caso in forza di apposita deliberazione dell'Assemblea della Comunella - Srenja Vicinia.

Art. 8

Sospensione dall'esercizio dei diritti della Comunella - Srenja Vicinia

Vengono sospesi dall'esercizio dei diritti della Comunella - Srenja Vicinia i Consorti che:

a) non risultano residenti nella Provincia di Trieste la sospensione opera automaticamente, tuttavia decade dopo sei mesi di stabile residenza nella Provincia di Trieste;

b) palesemente danneggiano o pregiudicano la conservazione del patrimonio della Comunella - Srenja Vicinia;

c) contravvengono alle disposizioni del presente Statuto o alle consuetudini.

Le sospensioni di cui alle lettere b) e c) vengono deliberate dall'Assemblea della Comunella - Srenja Vicinia, con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti. Contro tale deliberazione, che deve essere notificata al destinatario entro 30 giorni dall'approvazione, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei Sindaci.

Art. 9

Perdita dell'esercizio dei diritti della Comunella - Srenja Vicinia

Perdono il diritto all'esercizio dei diritti della Comunella - Srenja Vicinia i Consorti che:

a) per 20 anni consecutivi non abbiano esercitato alcuno dei diritti ed adempiuto ad alcuno dei doveri a loro spettanti, presumendosi la loro rinuncia;

b) omettono di presentare la domanda di iscrizione nel libro del catasto nei 5 anni successivi alla morte di un Consorte, del quale risultano essere legittimi discendenti.

La perdita dei diritti di cui sopra viene deliberata dall'Assemblea della Comunella - Srenja Vicinia, a maggioranza di due terzi dei partecipanti e comporta la cancellazione dal libro del catasto. Contro tale deliberazione, che deve essere notificata al destinatario entro 30 giorni dall'approvazione, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei Sindaci.

Non perde lo stato di Consorte chi dopo l'iscrizione nel libro del catasto venga adottato da persona non appartenente alla Comunella - Srenja Vicinia.

Art. 10

Catasto della Comunella - Srenja Vicinia

Per catasto o libro dei soci della Comunella - Srenja Vicinia si intende il ruolo dei Consorti della Comunella - Srenja Vicinia con l'indicazione del titolo di appartenenza alla Comunella - Srenja Vicinia.

L'esercizio dei diritti della Comunella - Srenja Vicinia spetta soltanto agli iscritti nel libro del catasto, a decorrere dal momento dell'iscrizione stessa.

Il libro del catasto della Comunella - Srenja Vicinia è depositato presso la sede della Comunella - Srenja Vicinia o presso il Presidente in carica e ogni Consorte può prenderne visione o chiederne copia a proprie spese.

L'Assemblea procede alla revisione generale del libro del catasto almeno ogni dieci anni, su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 11

Diritti e doveri dei Consorti

I Consorti della Comunella - Srenja Vicinia che non siano decaduti o sospesi, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo all'interno della Comunella - Srenja Vicinia e alla partecipazione attiva alle adunanze dell'Assemblea generale, nonché al godimento dei beni della Comunella - Srenja Vicinia, ai sensi delle determinazioni degli organi sociali e nel rispetto delle norme statutarie e consuetudinarie.

I Consorti hanno il dovere di ottemperare alle norme del presente Statuto, alle regole consuetudinarie e alle decisioni degli organi della Comunella - Srenja Vicinia, nonché di partecipare attivamente a tutte le iniziative promosse dagli stessi, con particolare riguardo a quelle dirette alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune.

CAPITOLO II

ORDINAMENTO INTERNO E RAPPRESENTANZA DELLA COMUNELLA - SRENJA VICINIA

CAPO PRIMO

DEFINIZIONE

Art. 12

Organi della Comunella - Srenja Vicinia

Gli organi della Comunella - Srenja Vicinia sono:

a) l'Assemblea generale della Comunella - Srenja Vicinia;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Sindaci.

CAPO SECONDO

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 13

Competenze

All'Assemblea Generale, costituita da tutti i Consorti, sono attribuite le seguenti competenze:

a) approvazione dello Statuto e delle relative modifiche;

b) approvazione delle variazioni al libro del catasto;

c) approvazione del conto consuntivo dell'esercizio annuale e della relazione sullo stato della Comunella - Srenja Vicinia (in seduta ordinaria);

d) approvazione dei Regolamenti di attuazione dello Statuto e delle relative modifiche;

e) surrogazione dei Consiglieri e dei Sindaci che siano venuti a mancare per qualsiasi causa;

f) accordi di tipo associativo con altre organizzazioni della medesima natura;

g) trattazione e decisione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Ogni 4 anni l'Assemblea, costituita in seggio elettorale, procede all'elezione per alzata di mano o a scrutinio segreto del Consiglio direttivo e del Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea può inoltre sostituire in ogni momento l'intero Consiglio, quando i suoi componenti elettivi siano ridotti a tre oppure in base a deliberazione motivata da gravi violazioni statutarie.

Art. 14

Funzionamento

L'Assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per gli adempimenti di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, e in seduta ordinaria o straordinaria su eventuale richiesta del Consiglio direttivo, del Collegio dei Sindaci o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Consorti iscritti nel libro del catasto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale - indicante luogo, ora e ordine del giorno della seduta - viene redatto dal Consiglio direttivo ed affisso all'Albo della Comunella - Srenja Vicinia almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Le assemblee ordinarie e straordinarie regolarmente convocate deliberano validamente, qualunque sia il numero degli intervenuti, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le maggioranze previste in materie specifiche.

Lo Statuto e le sue modificazioni sono deliberati con la presenza - anche a mezzo delega - di almeno la maggioranza dei Consorti e con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti.

Le deliberazioni in materia statutaria devono essere verbalizzate da un notaio: tutte le altre dal Segretario della Comunella - Srenja Vicinia, con la controfirma del Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente nomina un sostituto, scegliendolo tra i membri del Consiglio direttivo.

Le sedute dell'Assemblea generale sono presiedute dal Presidente della Comunella - Srenja Vicinia.

Art. 16

Partecipazione alle sedute

Ciascun Consorte ha diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea generale, di intervenire nella discussione e di formulare proposte sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Il minore ed il Consorte che si trovi nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può essere rappresentato, in base a delega scritta, da altro Consorte non componente il Consiglio.

Nessun Consorte può avere più di quattro deleghe.

Il Consorte che senza motivo giustificato non partecipi, direttamente o per delega, per 3 anni consecutivi alle riunioni, perde il diritto al godimento del patrimonio comune.

CAPO TERZO

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17

Composizione e competenze

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 8 Consiglieri, eletti dall'Assemblea generale, tra i quali vengono ripartite, in base alle norme del presente Statuto, le funzioni di Presidente, Vice -Presidente, Segretario e Tesoriere della Comunella - Srenja Vicinia.

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione del patrimonio comune. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli che per Statuto sono di esclusiva competenza degli altri organi della Comunella - Srenja Vicinia.

Il Consiglio direttivo si riunisce, in particolare, per:

a) proporre, all'unanimità, le variazioni al libro del catasto;

b) eleggere il Presidente ed il vice Presidente, fissandone i relativi onorari;

c) assumere e licenziare il personale;

d) provvedere a tutti gli affari correnti, nonché alle liti attive e passive;

e) approvare eventuali piani o progetti pluriennali;

f) deliberare, previa pubblicazione all'Albo della Comunella Jus - Vicinia Srenja, in materia di patrimonio disponibile, con particolare riguardo alle compravendite, agli atti ed ai contratti di qualsiasi natura;

g) redigere il rendiconto dell'esercizio annuale con la relazione sullo stato della Comunella - Srenja Vicinia;

i) deliberare in ordine ai rapporti con altri Enti pubblici e privati;

l) convocare le Assemblee, determinandone l'ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo provvede altresì alla raccolta, conservazione e pubblicazione delle consuetudini e delle tradizioni.

Art. 18

Funzionamento

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con avviso recapitato al domicilio almeno tre giorni prima con la precisazione dell'ordine del giorno:

a) almeno ogni quattro mesi,

b) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno,

c) su richiesta di almeno tre Consiglieri.

Il Consiglio direttivo delibera validamente, con la presenza di almeno tre Consiglieri, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente; le deliberazioni di straordinaria amministrazione sono adottate con la maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo, mentre quelle di ordinaria amministrazione a maggioranza dei presenti.

Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente.

Art. 19

Partecipazione alle sedute

Decade dall'incarico il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive: trascorso un mese dalla notifica della decadenza, il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente coopta un Consorte fino alla prima Assemblea dei Consorti.

Alle sedute del Consiglio direttivo partecipano i soli Consiglieri ed in via eccezionale le persone ammesse dal Consiglio stesso per esprimere pareri su singole questioni, senza diritto di voto.

Alle sedute del Consiglio possono, per deliberazioni non riservate, presenziare senza diritto di voto e di parola tutti i Consorti.

CAPO QUARTO

PRESIDENTE

Art. 20

Competenze

Il Presidente è il legale rappresentante della Comunella - Srenja Vicinia. Accettando l'incarico s'impegna

solennemente a difendere i diritti della Comunella - Srenja Vicinia e dei Consorti ed a promuoverne gli interessi mediante la tempestiva convocazione ed il regolare funzionamento del Consiglio direttivo, curando la sollecita attuazione delle relative deliberazioni anche nelle procedure tavolari e di tutti gli adempimenti previsti dai Regolamenti; vigilando sulla conservazione del patrimonio, sull'andamento dei lavori e sull'attività dei dipendenti, sull'aggiornamento dell'archivio e del libro del catasto.

Il Presidente è inoltre competente a nominare il Segretario e il Tesoriere della Comunella - Srenja Vicinia, scegliendoli tra i Consiglieri, e a fissarne i relativi onorari.

Art. 21

Durata in carica, sostituzione

Il Presidente dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile per più di due volte.

In caso d'impedimento lo sostituisce il Vice Presidente, con l'obbligo di assumere lo stesso impegno e la stessa responsabilità.

CAPO QUINTO

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 22

Composizione e competenze

Il Collegio dei Sindaci è composto da 1 Presidente, 2 membri effettivi e 2 membri supplenti.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'attività degli organi della Comunella - Srenja Vicinia e le relative deliberazioni, soprattutto per verificarne la compatibilità con lo Statuto, con i Regolamenti e con le regole consuetudinarie, partecipa alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, e può chiederne la convocazione ogni qualvolta dall'esame dei libri sociali o comunque dall'esercizio della sua attività di controllo risultasse necessario proporre particolari provvedimenti.

Il Collegio dei Sindaci può inoltre fungere da Collegio arbitrale, con compiti di composizione delle eventuali controversie nella interpretazione e nella applicazione dello Statuto, delle consuetudini e di liti comunque relative all'esercizio dei diritti della Comunella - Srenja Vicinia.

CAPO SESTO

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 23

Incompatibilità con le cariche sociali

Non può essere eletto Presidente, Consigliere o Sindaco e se già eletto decade, chi abbia rapporti di lite o di lavoro dipendente fisso con la Comunella - Srenja Vicinia.

Non può essere eletto come Presidente chi già riveste tale carica in altre Vicinie-Srenje - Comunelle.

Art. 24

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

Le deliberazioni approvate dagli organi della Comunella - Srenja Vicinia sono pubblicate all'Albo della Comunella - Srenja Vicinia per 7 giorni consecutivi e diventano esecutive al termine della pubblicazione e una copia e trasmessa alla Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Ciascun organo della Comunella - Srenja Vicinia può in caso di urgenza e con separata votazione dichiarare l'immediata eseguibilità delle proprie deliberazioni.

CAPITOLO III

RAPPORTI DELLA COMUNELLA - SRENJA VICINIA CON LA COMUNANZA-AGRARNA SKUPNOST DELLE COMUNELLE JUS - VICINIE SRENJE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Art. 25

Associazione

Ferma la propria autonomia, della singola Comunella - Srenja Vicinia è associata alla Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Il Presidente della Comunella - Srenja Vicinia fa parte del Consiglio della comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Art. 26

Finalità

La Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus-Vicinie Srenje della Provincia di Trieste si propone di coordinare le iniziative e le attività delle Comunelle Jus-Vicinie Srenje della Provincia di Trieste, sia in via generale che per materie dalle stesse definite di comune interesse.

Una copia di ciascuna deliberazione approvata dagli organi collegiali della Comunella - Srenja Vicinia viene, a tal fine, trasmessa per approvazione alla Comunanza - Agrarna Skupnost.

I rapporti della Comunella - Srenja Vicinia con la Regione, la Provincia, il Comune d'appartenenza e con la Comunità Montana sono instaurati attraverso la Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje.

Art. 27

Conferimento di compiti specifici

La Comunella - Srenja Vicinia può conferire alla Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje, in forza d'apposita deliberazione, i seguenti compiti:

a) la ricognizione dello Statuto, la sua redazione o rielaborazione, in base alle proprie consuetudini;

b) la ricognizione e l'aggiornamento periodico del catasto della Comunella - Srenja Vicinia;

c) la ricognizione generale del patrimonio, indicandone la consistenza, ove possibile l'origine e la destinazione.

Art. 28

Esercizio del pascolo su beni di altre Comunelle e Vicinie e su quelli della Comunanza - Agrarna Skupnost

La Comunella - Srenja Vicinia può assumere, in tutto o in parte, l'organizzazione e la gestione del pascolo non più esercitato da altre Comunelle Jus o Vicinie Srenje della Provincia di Trieste sui beni propri e su quelli della Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje, secondo le tradizioni e il presente Statuto.

Art. 29

Norma finale

Per tutto quanto non è regolato o previsto nel presente Statuto valgono le regole consuetudinarie, le norme del Codice civile e altre norme legislative e regolamentari applicabili alle organizzazioni di questo tipo.

STATUT

SRENJA
poimenovana
«BOLLIUNZ COMUNE»
tudi
«FRAZIONE COMUNALE DI BOLLIUNZ»

1. POGLAVJE

SPLOSNA NACELA

1. Člen

Predmet

Srenja poimenovana «Bolliunz Comune», tudi «frazione comunale di Bolliunz», ker se v javnih aktih uporabljata oba naziva za isti subjekt, je po zasebnem pravu neprofitna družinska skupnost, ki jo sestavljajo družinski poglavarji udov (v nadaljnem tekstu Člani) starodavnih naseljencev, ki si sledijo z dedovanjem v skladu s tradicijami in uveljavljajo skupno pravico do starodavnega kmetijsko-gozdno-pastirskega imetja in do povezanih ali pozneje kupljenih posesti in uslug.

2. Člen

Sedež, ime

Srenja poimenovana «Bolliunz Comune», tudi «frazione comunale di Bolliunz» ima svoj sedež v kraju Boljunec št. 467 - Dolinska Občina (TS).

Uradno ime Srenje je «Comunella - Srenja Vicinia - Poimenovana» «Bolliunz Comune» tudi «frazione comunale di Bolliunz», ker se v javnih aktih uporabljata oba naziva za isti subjekt.

3. Člen

Cilji

Srenja si zastavlja cilj, da nedeljivo upravlja in uživa premoženje izključne lastnine in organizira, skupno s člani in v njihovo korist, uveljavljanje dejavnosti, ki teži k upravljanju, ohranjevanju in razvoju skupnega premoženja, na podlagi navad in običajev.

Srenja, poleg navedenega, lahko tudi samostojno sproži ali podpira pobude drugih organizacij, ki težijo k valoriziranju naravnega, zgodovinskega in kulturnega premoženja v okviru pripadajoče davčne Običine pod pogojem, da niso v nasprotju s primarnimi cilji, ki jih navaja prejšnji odstavek.

4. Člen

Imetje Srenje

Starodavno premoženje sestavlja imetje, ki je prešlo v last preko vpisa v zemljiških knjigah, s priposestvovanjem (usucapione), in katerih celotna sestava in opis sta razvidni iz zemljiške knjige PT 675, 120 K.O. Boljunec in je vpisano na ime:

a) Bolliunz Comune

b) frazione comunale di Bolliunz

Imetje Srenje, ki se tradicionalno imenuje «absolutna lastnina», sestavljajo:

a) alodialno imetje (izročeno iz roda v rod) pridobljeno z odloki državne oblasti ali kakorkoli kupljeno v

kakršnekoli namene pred datumom 31. decembra 1952.

Omenjeno imetje, ki sestavlja starodavno imetje Srenje, je nedeljivo, neodtuljivo in nerazpoložljivo, v kolikor je podvrženo namenski služnosti za kmetijske-gozdne-pastirske dejavnosti.

b) imetje kupljeno po 31. decembru 1952, imenovano «novo premoženje», ki je lahko predmet svobodnega pogajanja in ni torej podvrženo služnostim, s katerimi je obremenjeno starodavno imetje.

Uporaba skupnega imetja se uresniči v skladu z njegovo namembnostjo in sicer nedeljivo, oziroma po deležih.

5. Člen

Možnosti dela

Z ohranjevanjem in izboljšavo skupnega premoženja Srenja spodbuja možnosti dela za družine svojih članov in dejavnosti, ki so v interesu Srenje.

6. Člen

Upravičenci

Upravičenci so člani Srenje, nosilci družinskih interesov, združeni v Srenje, ki sestavljajo skupnost oseb in imetja na podlagi statuta in običajev. Ti skupno uživajo, od zdavnaj, pravico lastnine na premoženje Srenje.

7. Člen

Pridobitev statusa člana Srenje

V skladu s starodavnimi običaji, katerih so se zmeraj držali za pridobitev naživa člana Srenje, imajo pravico, da vprašajo za vpis v zemljiško knjigo tisti državljani, ki:

a) se preko donacije ali po smrti njihovih zakonitih prednikov izkažejo kot zakoniti potomci nekega člana.

   Po smrti nekega člana, vsi njegovi sinovi, sožitelji ali ne, torej družinski poglavarji, lahko vprašajo za vpis v zemljiško knjigo.

   Pravilnik lahko določa izplačilo vpisne pristojbine in lahko zakasni največ za eno leto uživanje članskih pravic, ko je več sinov in so vsi družinski poglavarji.

   Priznani nezakonski in posvojeni sinovi imajo iste pravice kot zakoniti sinovi pod pogojem, da bivajo v Tržaski Pokrajini.

   Za mladoletne sinove vloži prošnjo, kdor izvaja očetovsko oblast; Upravni svet Srenje lahko izjemno odloči vpis uradno.

b) so pridobili to pravico z izpolnjevanjem pogojev časa, načina, prispevkov v denarju ali v delu, ki so določeni v vsakem posameznem primeru na podlagi posebne odločbe Skupščine Srenje.

8. Člen

Začasna prepoved uživanja pravic Srenje

Uživanje pravic Srenje je začasno prekinjeno tistim članom:

a) za katere se ugotovi, da nimajo stalnega bivališča v Tržaški Pokrajini; prekinitev je avtomatska, vendar preneha po šestih mesecih stalnega bivališča v Tržaški Pokrajini;
b) ki očitno škodujejo premoženju Srenje ali otežkočijo njegovo ohranjanje;
c) ki prekršijo določbe tega Statuta ali običajem.

Začasne prepovedi navedene pod črkami b) in c) odloči Skupščina Srenje z dvotretjinskimi glasovi udeležencev. Zoper tej odločbi, o kateri je treba seznaniti naslovljenca v teku tridesetih dni po odobritvi, se prizadeti lahko pritoži pri Nadzornem odboru v teku tridesetih dni po uradnem obvestilu.

9. Člen

Izguba uživanja pravic Srenje

Pravico do uživanja pravic Srenje izgubijo člani:

a) ki niso 20 let zaporedoma uživali nikakršne pravice in niti izvajali nobene dolžnosti, ki jim je pripadala, domnevno, ker so se jim odpovedali;
b) ki niso vložili prošnje za vpis v Zemljiški knjigi v teku petih let po smrti člana, od katerega so bili zakoniti potomci.

Izgubo pravic, kot zgoraj navedeno, odloči Skupščina Srenje z dvotretjinsko večino udeležencev in ima kot posledico izbris iz Zemljiške knjige. Zoper tej odločbi, o kateri je treba seznaniti naslovljenca v teku tridesetih dni po odobritvi, se prizadeti lahko pritoži pri Nadzornem odboru v teku tridesetih dni po uradnem obvestilu.

Status člana ne izgubi, kdor je bil po vpisu v Zemljiški knjigi posinovljen od osebe, ki ni pripadnik Srenje.

10. Člen

Zemljiška knjiga Srenje

Kot Zemljiška knjiga ali Knjiga članov se razume razpored članov Srenje z navedbo pravice pripadnosti Srenji.

Uživanje pravic Srenje pripada samo vpisanim v Zemljiški knjigi začenši z dnevom samega vpisa.

Zemljiška knjiga Srenje je shranjena na sedežu Srenje ali pri Predsedniku, ki opravlja to dolžnost in vsak član ima pravico, da vpogleda vanjo ali da vpraša, na lastne stroške, za kopijo.

Splošno revizijo Zemljiške knjige izvaja Skupščina vsaj vsakih desetih let na predlog Upravnega odbora.

11. Člen

Pravice in dolžnosti članov

Člani Srenje, ki niso dokončno ali začasno izgubili svojih pravic, imajo aktivno in pasivno volilno pravico v notranjosti Srenje in pravico k aktivni udeležbi pri zborovanjih Občnega Zbora, ter k uživanju imetja Srenje v skladu z določbami članskih organov in ob spoštovanju pravil Statuta in običajev.

Člani so dolžni spoštovati predpise pričujočega Statuta, običajna pravila in odločitve organov Srenje in se aktivno udeležiti pri vseh pobudah, ki jih ti organi sprožijo, s posebno pažnjo na tiste pobude, ki so usmerjene k ohranjanju in razvoju skupnega premoženja.

2. POGLAVJE

NOTRANJA UREDITEV IN PREDSTAVNIŠTVO SRENJE

PRVI ODSTAVEK - DEFINICIJA

12. Člen

Organi Srenje

Organi Srenje so:

a) Občni Zbor Srenje;

b) Upravni Svet;

c) Predsednik;

d) Nadzorni Odbor.

13. Člen

Pristojnosti

Občnemu Zboru, ki jo sestavljajo vsi člani, so poverjene sledeče pristojnosti:

a) odobri Statut in odgovarjajoče spremembe;

b) odobri spremembe v Zemljiški knjigi;

c) odobri letni zaključni račun in poročilo stanja Srenje (na redni seji);

d) odobri pravila izvajanja Statuta in odgovarjajoče spremembe;

e) nadomešča Svetovalce in člane Nadzornega Odbora, ki so zmanjkali iz kateregakoli razloga;

f) sklepa o dogovorih asocijacijske narave z organizacijami iste namembnosti;

g) obravnava in odloča o drugih zadevah, ki so bile stavlejne na Dnevni red.

Vsaka štiri leta se Občni Zbor sestane kot volilni sedež in izvoli, z dviganjem rok ali s tajnim glasovanjem, Upravni Svet in Nadzorni Odbor.

Poleg tega, v vsakem trenutku, lahko Občni Zbor nadomesti celotni Svet, ko se njegovi izvoljeni člani skrčijo na tri ali na podlagi odločitve, ki temelji na težkih prekrških Statuta.

14. Člen

Delovanje

Občni Zbor se sestaja na redni seji enkrat na leto, pred koncem meseca aprila, da izpolni pristojnosti pod črko c) prejšnjega člena, in na redni ali na izredni seji na morebitno zahtevo Upravnega Odbora, Nadzornega Odbora ali na utemeljeno zahtevo vsaj desetine članov vpisanih v Zemljiški knjigi.

Obvestilo o sklicanju Občnega Zbora - z navedbo kraja, ure in Dnevnega reda seje - sestavi Upravni Odbor Srenje in je izobešeno na oglasni deski Srenje vsaj deset dni pred zborovanjem.

Redne in izredne skupščine, ki so sklicane po pravilih, veljavno odločajo, neodvisno od števila prisotnih, o vseh zadevah Dnevnega reda, z izjemo večine, ki jo predvidevajo specifični argumenti.

O Statutu in o njegovih spremembah odloča prisotnost - tudi preko pooblastila - vsaj večine članov, ki to odobrijo z dvotretjinskimi glasovi.

Odločitve o zadevah Statuta mora dati na zapisnik notar; vse druge odločitve da na zapisnik Tajnik Srenje s sopodpisom Predsednika.

V primeru odsotnosti ali zadržanosti Tajnika, Prdsednik imenuje namestnika, ki ga izbere med člani Upravnega Odbora.

Seje Občnega Zbora predseduje Predsednik Srenje.

16. Člen

Udeležba na sejah

Vsak član ima pravico, da se udeleži Občnih Zborov, da sodeluje pri razpravah in da izoblikuje predloge o argumentih, ki so na dnevnem redu.

Mladoletnika in člana, ki je onemogočen, da se udeleži Skupščine lahko predstavlja, na podlagi pismenega pooblastila, drugi član, ki ni v Odboru.

Noben član ne sme imeti več kot štiri pooblastila.

Član, ki se brez upravičenega razloga ne udeleži sej, neposredno ali preko pooblastila, za tri leta zaporedoma, zgubi pravico do uživanja skupnega premoženja.

TRETJI ODSTAVEK UPRAVNI SVET

17. - Člen

Sestava in pristojnosti

Upravni Svet sestavlja vsaj 5 do največ 8 Svetovalcev, ki jih izvoli Občni Zbor. Med temi so razdeljene, na podlagi norm pričujočga Statuta, funkcije Predsednika, Podpredsednika, Tajnika in Blagajnika Srenje.

Razen drugačnega določanja Skupščine, Upravni svet razpolaga polnomočno z upravljanjem skupnega premoženja. Iz tega izhaja, da lahko odloča o vseh aktih rednega in izrednega upravljanja, z izjemo tistih, ki so po Statutu v izključni pristojnosti ostalih organov Srenje.

Upravni Svet se izrecno sestane, da:

a) predlaga, enoglasno, spremembe v Zemljiški knjigi;

b) izvoli Predsednika in Podpredsednika in jima določi odgovarjajoči honorar;

c) vzame v službo in odpušča osebje;

d) poskrbi za vse tekoče zadeve in za aktivne in pasivne spore;

e) odobri morebitne plane ali dolgoletne načrte;

f) odloča, po izobešenju na oglasni deski Srenje, o zadevah razpoložljivega premoženja, s posebno pažnjo na kupoprodaje, na akte in na pogodbe katerekoli narave;

g) sestavi letni zaključni račun s poročilom stanja Srenje;

i) odloča o odnosih z drugimi javnimi in zasebnimi Ustanovami;

l) skliče Skupščine in jim določi dnevni red.

Upravni Svet skrbi tudi za zbiranje, ohranjevanje in objavo običajev in tradicij.

18. Člen

Delovanje

Predsednik skliče Upravni Svet z vabilom, ki mora biti dostavljeno na članovem bivališču vsaj 3 dni prej in ki mora natančno določati dnevni red:

a) vsaj vsake štiri mesece,

b) vsakikrat, ko se Predsedniku zdi umestno,

c) na zahtevo vsaj 3 Svetovalcev.

Upravni Svet veljavno odloča, ko so prisotni vsaj 3 Svetovalci, med katerimi Predsednik ali Podpredsednik; ko so zadeve izrednega upravljanja odloča večina članov Upravnega Sveta, medtem ko za zadeve rednega upravljanja odloča vecina prisotnih.

Zapisnik sej sestavi Tajnik in ga sopodpiše Predsednik.

19. Člen

Udeležba na sejah

Svetovalec izgubi funkcijo, «če se ne udeleži, brez utemeljenega razloga, treh zaporednih sej: po enem mesecu po obvestilu zapadlosti, Upravni svet, na predsednikov predlog, kooptira enega člana do prve Skupščine članov.

Sej Upravnega Sveta se udeležijo samo Svetovalci in samo izjemno osebe, ki jih pripusti sam Svet, da izrazijo svoja mnenja o posameznih argumentih, a brez pravice glasovanja.

Za netajne odločbe lahko prisostvujejo sejam Sveta vsi člani, a brez pravice glasovanja in besede.

ČETRTI ODSTAVEK - PREDSEDNIK

20. Člen

Pristojnosti

Predsednik je zakoniti predstavnik Srenje. S prevzemom funkcije se svečano obveže, da bo branil pravice Srenje in članov in spodbujal njihove interese s pravočasnim sklicanjem Upravnega Sveta in z njegovim rednim delovanjem. Prav tako bo skrbel za takojšnje izvajanje odgovarjajočih odločb, tudi v postopkih zemljiškega vknjiženja, in vseh obveznosti, ki jih predvidevajo pravilniki. Pazil bo na ohranjanje premoženja, na potek del in na dejavnost uslužbencev, na ažuriranje arhiva in Zemljiške knjige.

Predsednik je tudi pristojen, da imenuje Tajnika in Blagajnika Srenje, ki ju izbere med Svetovalci, in določa njuna odgovarjajoča honorarja.

21. Člen

Trajanje funkcije, nadomestitev

Predsednik opravlja svojo funkcijo štivieta in več kot dvakrat ne more biti takoj na novo izvoljen.

V primeru, da je zadržan, ga nadomešča Podpredsednik, ki je dolžan, da prevzame isto nalogo in isto obveznost.

PETI ODSTAVEK NADZORNI ODBOR

22. Člen

Sestava in pristojnosti

Nadzorni Odbor sestavlja Predsednik, 2 redna člana in dva nadomestna člana.

Nadzorni Odbor nadzoruje dejavnost organov Srenje in odgovarjajoče odločitve predvsem, da preverja kompatibilnost s Statutom, s pravilniki in z običajnimi pravili, se udeležuje sej Sveta in Skupščine, in lahko zahteva njuno sklicanje vsakikrat, ko bi se ob pregledu družbenih registrov ali kakorkoli že pri opravljanju svoje nadzorne dejavnosti zdelo potrebno, da predlaga posebne ukrepe.

Nadzorni Odbor lahko deluje kot Arbitražna Komisija, ki ima nalogo, da poravnava morebitne spore pri interpretaciji in izvajanju Statuta, običajev in kakorkoli že spore, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic Srenje.

ŠESTI ODSTAVEK
RAZNA DOLOČILA

23. Člen

Nezdružljivost s članskimi funkcijami

Ne more biti izvoljen za Predsednika, Svetovalca ali Nadzornika, in če je bil že izvoljen, to funkcijo izgubi, kdor je v spornem razmerju ali v stalnem službenem razmerju z Srenjo.

Ne more biti izvoljen za Predsednika, kdor že to funkcijo izvaja v drugi Srenji.

24. Člen

Objava in izvajanje odločitev

Odločitve, ki jih organi Srenje odobrijo, so objavljene na oglasni deski Srenje za 7 zaporednih dni in postanejo eksekutivne ob koncu objave; ena kopija se odpošlje Agrarni Skupnosti Jus -Srenj Tržaške Pokrajine.

Vsak organ Srenje lahko, v primeru nujnosti in z ločenim glasovanjem, izjavi takojšnjo izvršljivost svojih odločitev.

3. POGLAVJE
ODNOSI SRENJE Z AGRARNO SKUPNOSTJO
JUS - SRENJ TRŽAŠKE POKRAJINE

25. Člen

Združenje

Kljub načelni avtonomiji posamezne Srenje je ta združena v Agrarni Skupnosti Jus - Srenj Tržaške Pokrajine.

Predsednik Srenje je istočasno član Sveta Agrarne Skupnosti Jus Srenj Tržaške Pokrajine.

26. Člen

Cilji

Agrarna Skupnost Jus - Srenj Tržaške Pokrajine ima namen usklajevati pobude in dejavnosti Jus - Srenj Tržaške Pokrajine bodisi na splošno bodisi v zadevah, ki jih same označijo, da so skupnega interesa.

V ta namen se kopija vsake odločitve kolegijskih organov Srenje odpošlje Agrarni Skupnosti, da jo odobri.

Odnosi med Srenjo in Deželo, Pokrajino, Občino, kateri Srenja pripada, in Gorsko Skupnostjo se vzpostavijo preko Agrarne Skupnosti Jus - Srenj.

27. Člen

Podeljevanje posebnih nalog

Srenja lahko dodeli Agrarni Skupnosti Jus - Srenj, na osnovi posebne odločbe, naslednje naloge:

a) preverjanje Statuta, njegovo pripravo ali predelavo, na osnovi lastnih običajev,

b) preverjanje in periodično a žuriranje Zemljiške knjige Srenje,

c) splošno preverjanje premoženja z navedbo njegove velikosti in, kjer je možno, tudi z navedbo izvora in namembnosti.

28. Člen

Izkoriščanje paše na imetjih drugih Jus-Srenj in na tistih, ki so last Agrarne - Skupnosti

Srenja lahko prevzame, delno ali v celoti, organizacijo in upravljanje paše, ki je ne izkoriščajo več druge Srenje Tržaške Pokrajine na lastnih imetjih in na tistih, ki so last Agrarne Skupnosti Jus - Srenj, in to na osnovi običajev ali po tem Statutu.

29. Člen

Končna določba

Za vse, kar ni urejeno ali predvideno po tem Statutu, veljajo običajna pravila, določbe Civilnega Prava in druge zakonske in urejevalne norme, ki se lahko nanašajo na tovrstne organizacije.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 settembre 2001, n. 0335/Pres.

Ricostituzione del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 1 maggio 1971, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare

l'articolo 9, come sostituito dall'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, che disciplina la composizione e la costituzione del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia;

VISTO altresì l'articolo 71, comma 2 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, così come sostituito dall'articolo 70, comma 2 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, che prevede la durata in carica quadriennale dei componenti il Consiglio direttivo dell'Ente e, ad esclusione di quelli di nomina elettiva, la possibilità di una loro unica riconferma;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 agosto 1997, n. 0265/Pres. con il quale, ai sensi del ciato. articolo 9, legge regionale 19/1971 e successive modificazioni ed integrazioni è stato ricostituito il Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 13 giugno 2001, n. 0224/Pres. con il quale il signor Ezio Fain è stato nominato Presidente dell'Ente tutela pesca, per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del relativo decreto;

ATTESO che il Consiglio direttivo, ricostituito con il sopra richiamato decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0265/Pres./1997, è scaduto in data 26 agosto 2001;

RICORDATO che, con verbali di Giunta regionale 16 marzo 2000, n. 623, 13 aprile 2001, n. 1230 e 27 luglio 2001, n. 2572 è stata configurata l'assegnazione alla Direzione regionale dell'Agricoltura delle competenze in materia di pesca, proprie dell'Amministrazione regionale;

RITENUTO necessario provvedere alla ricostituzione dell'organo collegiale, tenuto conto di quanto disposto dalla legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, articoli 8 e 13 in ordine al rinnovo ed alla decadenza degli organi amministrativi;

PRESO ATTO che:

• l'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia ha designato - con nota 18 luglio 2001, prot. n. 357 - i signori Antonio Francesco e Silvio Canciani;

• l'Università degli Studi di Trieste ha indicato - con nota 27 luglio 2001, prot. n. 6675 - la dott. Elisabetta Pizzul, quale esperto in idrobiologia delle acque interne;

• l'Università degli Studi di Udine ha indicato - con nota 8 agosto 2001, prot. n. 864 - il prof. Emilio Tibaldi, quale esperto in idrobiologia delle acque interne;

PRESO ALTRESÌ ATTO che, con note del 5 luglio 2001, prot. n. 864 e del 23 agosto 2001, prot. 1006, è stato confermato il dott. Giuseppe Ceschia, quale delegato del Direttore del laboratorio di ittiopatologia dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie - Sezione del Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il verbale del Comitato elettorale di data 13 giugno 2001 relativo alla proclamazione dei rappresentanti dei pescatori dilettanti, a seguito delle votazioni del 10 giugno 2001;

ACQUISITA la documentazione, prodotta dagli interessati, attestante l'assenza di cause ostative alla nomina;

DECRETA

1. Il Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia è ricostituito nella seguente composizione:

- signor Ezio Fain, Presidente;
- signori Antonio Francesco e Silvio Canciani, rappresentanti dell'Unione delle Province del Friuli-Venezia Giulia;
- signori Federico Buzzin, Giancarlo Cecchin, Dino Spaggiari, Loris Saldan, Giuseppe Vallar, Livio Zuliani, Flaviano Fantin, Ugo Marcon, Luca Baron, Claudio Polano, Tiziano Vattolo, Mario Ligugnana, Massimiliano Serri, Federico Odorico, Valter Peres, rappresentanti dei pescatori dilettanti;
- dott. Elisabetta Pizzul e prof. Emilio Tibaldi, esperti in idrobiologia delle acque interne, designati rispettivamente dall'Università degli Studi di Trieste e dall'Università degli Studi di Udine;
- dott. Giuseppe Ceschia, delegato dal Direttore del Laboratorio di ittiopatologia dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie - Sezione del Friuli-Venezia Giulia.

2. Con successivo provvedimento si provvederà alla nomina del membro rappresentante la Direzione competente;

3. I membri componenti il Consiglio direttivo durano in carica quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto, fatta eccezione per il Presidente, il cui mandato s'intende di durata quadriennale a decorrere dal 13 giugno 2001;

4. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 12 settembre 2001

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 5 settembre 2001, n. 24.

I.P.A.B. «Fondazione Filantropica Ananian» di Trieste. Approvazione Statuto.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO lo Statuto dell'I.P.A.B. «Fondazione Filantropica Ananian» di Trieste;

VISTA la deliberazione n. 3 del 27 marzo 2001, con la quale il Commissario dell'Ente ha proposto un aggiornamento ed integrazioni statutari ulteriori in conformità alla legislazione sopravvenuta ed al fine di una più precisa stesura testuale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 14 maggio 2001, con provvedimento n. 24058/2001;

ACCERTATO che la medesima deliberazione, ai sensi dell'articolo 68 della legge n. 6972/1890, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 153 del 4 luglio 2000 e che contro di essa non risultano presentate osservazioni od opposizioni;

RITENUTA legittima ed opportuna l'iniziativa assunta dall'Ente di proporre un nuovo aggiornamento ed altre integrazioni allo Statuto vigente per:

- la modifica del terzo articolo, alla luce dell'intervenuta soppressione ope legis della nozione di domicilio di soccorso
- la previsione, fra le materie d'indirizzo politico, della disciplina e valutazione del vertice amministrativo
- la previsione dell'assegnabilità di sussidi di studio anche per cicli formativi ultrannuali
- una scansione rapida e testualmente più puntuale, per la conclusione della gestione commissariale ed il suo raccordo con quella collegiale
- una più precisa, completa e proporzionata testualizzazione di vari passaggi, assieme ad una più funzionale numerazione doppia per Capo/articolo;

VISTI gli articoli 5, punto 6 e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTI gli articoli 62 e 68 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, nonché i relativi regolamenti approvati con Regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

DECRETA

di approvare le modifiche statutarie proposte dall'I.P.A.B. denominata «Fondazione Filantropica Ananian» avente sede a Trieste, in via Giovanni Pascoli n. 31, secondo il nuovo testo che viene allegato al presente provvedimento formandone parte integrante.

Il Commissario della Fondazione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso a tutti gli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 5 settembre 2001

CIRIANI

«FONDAZIONE FILANTROPICA ANANIAN»
DI TRIESTE

STATUTO

CAPO I

GENERALITA'

Art. 1.1

Origine e sede

La Fondazione si radica nelle disposizioni filantropiche e sui fondi patrimoniali per tal via pervenuti dal dr. Ananian e da gli altri privati benefattori.

Essa trae il suo nucleo storico originario dal testamento di data 31 ottobre 1857, con cui il benefattore dr. Gregorio Ananian destinava la sua eredità ad erigere la Fondazione omonima, la cui formale costituzione avvenne con deliberazione del Consiglio della città il 25 febbraio 1881.

Vi sono successivamente confluite:

A) (in forza del decreto dell'Assessore regionale agli enti locali n. 20/1987): Fondazione Rosa Wieser Haslinger e riunite;

B) (in forza del medesimo decreto): Fondazione Babette Wallmann;

C) (in forza di decreto A.R.EE.L. n. 23/1988): Fondazione Girolamo Grego, dr. Fulvio Ziliotto e riunite;

D) (in forza di decreto A.R.EE.L. n. 13/1990): Fondazione Arno Alessandro Blasig;

E) (in forza del medesimo decreto): Fondazione Angelica Duma.

Infine, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 26/1994 la Fondazione Gregorio Ananian è stata fusa con l'Unione filantropica triestina «La Previdenza» in un nuovo ente che ha assunto la presente denominazione di «Fondazione Filantropica Ananian» ed ha iniziato la sua attività l'1 gennaio 1995.

La Fondazione Girolamo Grego, dr. Fulvio Ziliotto e riunite, L'Unione filantropica triestina «La Previdenza» e la fondazione Gregorio Ananian, sino al momento

della rispettiva confluenza, erano rette da propri organi d' Amministrazione.

La Fondazione Filantropica Ananian ha sede in Trieste.

Art. 1.2

Finalità

Finalità primaria della Fondazione è il sostegno ai giovani negli studi superiori ed universitari e nella formazione culturale.

Essa sostiene inoltre i giovani verso il matrimonio, e può intraprendere altre iniziative d'impronta culturale e filantropica.

Art. 1.3

Destinatari

Le attività filantropiche sono destinate ai cittadini italiani con residenza ultraquinqennale in Trieste o comunque alle persone quivi nate e residenti, fatto salvo quanto previsto al comma seguente.

Parte non maggioritaria degli interventi contemplati nel primo comma dell'articolo precedente è aperta anche a cittadini italiani provenienti da altri comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia e del Veneto orientale ed a connazionali di località già appartenute alla Venezia Giulia.

CAPO II

ORDINAMENTO

Art. 2.1

Normativa

L'attività della Fondazione, che ha natura giuridica d'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, è disciplinata dalla legislazione vigente in materia, dallo Statuto e dai regolamenti interni.

Art. 2.2

Ordinamento funzionale

Le funzioni d'indirizzo politico sono esercitate dal Consiglio fondazionale, quelle di rappresentanza politico-istituzionale dalla Presidenza e rispettivamente quelle gestionali dalla Direzione, come previsto negli articoli successivi. La Fondazione può farsi carico d'assicurare coloro che disimpegnino tali funzioni contro i rischi risarcitori ed altri ad esse inerenti.

Art. 2.3

Funzioni d'indirizzo

Tali funzioni concernono l'adozione di atti volitivi - espressi in forma deliberativa - d'indirizzo, pianificazione e programmazione dell'attività istituzionale nonché di verifica, in sede di conto consuntivo, della congruenza fra detti atti ed i risultati gestionali.

Esse riguardano esaustivamente le seguenti materie, di competenza del Consiglio fondazionale di cui al successivo articolo 3.1:

a) Statuto;

b) bilanci preventivi e loro variazioni di capitoli (eccettuati prelievi dal fondo di riserva);

c) conti consuntivi;

d) Regolamenti (eccettuati gli avvisi selettivi di cui all'articolo 4.3);

e) piani e programmi;

f) progetti di lavori comportanti concessione edilizia;

g) convalida degli Amministratori, e loro decadenza;

h) indennità agli Amministratori;

i) organico del personale;

j) trattamento economico del personale (salvo non si tratti d'applicazione dovuta di contratti collettivi o comunque di norme imperative);

k) accettazione di lasciti e donazioni (eccettuati quelli in numerario o in beni non durevoli, ove acquisiti nel bilancio d'esercizio);

l) acquisizione o cessione di diritti reali su immobili, beni mobili registrati o altri cespiti patrimoniali;

m) mutui;

n) partecipazione a società ed associazioni di diritto civile, anche per la gestione esterna di attività d'istituto;

o) fissazione della sede fondazionale;

p) convenzioni con enti pubblici;

q) promozione di vertenze giudiziarie, resistenza in liti ed assenso a transazioni e conciliazioni, quando concernano le materie di cui ai precedenti punti o comunque atti adottati dagli organi fondazionali d'indirizzo e di rappresentanza politica;

r) copertura del posto di Direttore, valutazione del suo operato ed altri atti relativi alla disciplina di quella posizione;

s) nomine di competenza fondazionale in enti ed organismi.

Art. 2.4

Rappresentanza politica

Le funzioni di rappresentanza politico-istituzionale

della Fondazione s'articolano esaustivamente nelle materie di seguito elencate; esse competono al Presidente, il quale:

a) convoca il Consiglio fondazionale e ne presiede i lavori;

b) autorizza le missioni degli Amministratori;

c) assicura i contatti esterni di natura politico-istituzionale;

d) accorda il patrocinio e sostegno fondazionale ad iniziative ravvisate meritevoli;

e) adotta gli avvisi selettivi di cui all'articolo 4.3;

f) presiede la commissione consultiva di cui all'articolo 3.6;

g) decide le erogazioni assistenziali;

h) in caso di necessità od urgenza può assumere disposizioni di normale competenza del Consiglio, salvo poi sottoporle a ratifica dello stesso;

i) acquisisce di diritto le attribuzioni del Direttore, quando quest'ultimo sia controparte.

Gli atti volitivi del Presidente hanno forma d'ordinanza; atti ed altri scritti presidenziali impegnano la Fondazione previa controfirma del direttore o di chi per esso.

Art. 2.5

Funzioni gestionali

Le funzioni gestionali fanno capo alla Direzione fondazionale (di cui anche al successivo articolo 3.7) ed abbracciano la generalità degli atti ed attività - anche di rilievo esterno e/o comportanti discrezionalità - non espressamente contemplati nei due precedenti articoli.

Nel loro ambito rientrano specificamente:

- l'adozione di atti volitivi concernenti materie o fattispecie diverse da quelle contemplate nei due precedenti articoli, o che diano attuazione ad atti formati in forza dei medesimi due articoli, ivi inclusa l'adozione degli eventuali impegni di spesa ad essi conseguenti;

- l'adozione di atti a carattere certificativo, dichiarativo, informativo, ricognitivo o comunque non volitivo;

- la controfirma degli atti presidenziali;

- l'ordinazione di spese nei limiti delle disponibilità di bilancio;

- la liquidazione delle spese;

- la stesura delle proposte d'atti da sottoporre agli organi d'indirizzo e di rappresentanza politico-istituzionale:

- la direzione ed organizzazione delle attività che danno esecuzione e concretizzazione agli atti fondamentali in genere.

Esse comportano autonomi poteri di: impulso, sovraordinazione, sostituzione, avocazione e controllo; acquisizione, Amministrazione e gestione delle risorse umane, economiche e strumentali; normazione organizzativa.

Quando l'esercizio della funzione di gestione implichi formalizzazione, essa ha luogo in forma determinativa.

CAPO III

ORGANI

Art. 3.1

Consiglio fondazionale

La Fondazione è retta da un Consiglio composto da tre membri effettivi, uno dei quali funge da Presidente, oltre all'eventuale membro supplente di cui all'ultimo comma dell'articolo successivo.

Il mandato del Consiglio inizia nel giorno in cui esso tiene la prima seduta e si conclude con la fine del quarto anno solare successivo a quello in cui la stessa seduta ha avuto luogo. Non può essere rinominato senza soluzione di continuità l'amministratore uscente che abbia compiuto consecutivamente due mandati interi.

Art. 3.2

Formazione del Consiglio

I tre membri effettivi del Consiglio sono rispettivamente nominati: uno dalla conferenza dei garanti; uno dalla conferenza dei benemeriti; uno dal Comune di Trieste.

Alla conferenza dei garanti sono chiamati a partecipare i due cittadini viventi che abbiano svolto più recentemente e ciascuno per almeno quattro anni la funzione di difensore civico comunale in Trieste, assieme al Vescovo di Trieste o suo delegato. Alla conferenza dei benemeriti sono chiamati a partecipare i soggetti da cui la Fondazione abbia ricevuto nell'ultimo quinquennio lasciti, donazioni o apporti per fusione o confluenza di valore contabilizzato superiore a centomila euro (ovvero nell'ultimo decennio se di valore superiore a duecentocinquantamila o nell'ultimo quindicennio se di valore superiore a cinquecentomila), assieme al cittadino vivente più recentemente cessato dalla carica di Presidente fondazionale o equipollente dopo averla coperta per almeno quattro anni; la confluenza delle tre amministrazioni di cui al penultimo comma dell'articolo 1.1 si considera avvenuta in coincidenza con l'inizio dell'attività evidenziato nel medesimo articolo.

Il regolamento disciplina i procedimenti conferen-

ziali e, in quel contesto, la titolarità ad intervenire per le persone fisiche ove impedite e per i soggetti benemeriti d'altra natura. Qualora un procedimento conferenziale non sortisca esito positivo, la competenza alla nomina si trasferisce all'altra conferenza; in subordine, essa passa alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Non possono essere nominati da ciascun organismo conferenziale coloro che effettivamente concorrano alla rispettiva manifestazione di volontà e le persone nei cui confronti qualcuno dei rispettivi votanti abbia onere d'astensione ai sensi del successivo articolo 4.6.

La nomina di competenza comunale ha luogo nell'ambito d'una terna di nominativi designata in adunanza riunita dalle conferenze di cui ai precedenti commi.

Il Consiglio ha facoltà d'eleggere un membro supplente, con la medesima procedura di cui al primo comma dell'articolo 3.4 salvo il rispetto del successivo articolo 4.6; ove tale facoltà sia stata esercitata, il supplente è sempre invitato a partecipare ai lavori consiliari, a prescindere dal suo subentro o meno nelle votazioni.

Art. 3.3

Normativa consiliare

Le deliberazioni consiliari sono validamente adottate quando siano intervenuti almeno due Amministratori ed il numero dei voti favorevoli ecceda quello dei voti espressi contrari; a parità di voti espressi, è dirimente quello del Presidente o di chi ne fa le veci. Il voto è segreto quando si tratti di questioni concernenti persone fisiche, e negli altri casi in cui la legge o lo Statuto lo prevedano. Le sedute sono verbalizzate dal Direttore o suo sostituto o eventualmente, ove ravvisato necessario, da un consigliere in tal senso incaricato. Gli Amministratori perseguono esclusivamente l'interesse fondazionale; non rappresentano in alcun modo i soggetti che hanno concorso alla loro nomina né ad essi rispondono.

Possono essere nominati Amministratori fondazionali i cittadini di riconosciuta probità che siano elettori del Consiglio comunale di rispettiva residenza, e per i quali non sussistano situazioni ostative. Rientrano in dette situazioni: dipendenti e collaboratori coordinati della fondazione; dipendenti, collaboratori coordinati, Amministratori ed in genere persone ricoprenti cariche presso le pubbliche amministrazioni cui l'articolo precedente attribuisca poteri di nomina o presso loro aziende, enti, organismi e società controllate; le altre fattispecie previste dalla legge. Il sopravvenire d'una di tali situazioni in corso di mandato ne comporta decadenza.

La decadenza dalla carica interviene altresì quando un amministratore non sia intervenuto a tre sedute deliberative consecutive e non ne sia pervenuta spontanea, motivata giustificazione scritta entro il trentesimo giorno successivo all'ultima di esse. Il Consiglio si pronuncia insindacabilmente, a voto segreto, sulla validità delle motivazioni pervenute in termine; ove il termine di trenta giorni sia invece decorso, dichiara l'intervenuta decadenza.

Art. 3.4

Presidenza

Il Presidente viene eletto dal Consiglio fondazionale nel suo ambito. L'elezione ha luogo nella prima seduta utile. Il voto è a scrutinio segreto, non contempla doveri astensivi e risulta eletto il membro effettivo che abbia ottenuto almeno due voti validi. Si procede, se necessario, a tre votazioni successive, delle quali le prime due sono libere mentre alla terza accedono le due candidature che abbiano riportato più voti nella precedente o che, a parità di voti in essa, contino maggior anzianità nella carica consiliare o, in subordine, per età. Qualora il triplice procedimento non abbia sortito esito positivo, il potere elettivo passa alle due conferenze di cui all'articolo 3.2 in adunanza riunita, la quale è valida, nel caso specifico, con l'intervento di almeno metà degli aventi titolo: in prima votazione (e nell'eventuale seconda) risulta eletto chi abbia riportato la metà più uno dei voti espressi; ove ciò non accada, si procede ad una terza votazione di ballottaggio come prevista nel precedente periodo.

In caso d'assenza o impedimento anche momentanei del Presidente, le relative funzioni sono assunte ad ogni effetto dal consigliere anziano (nella carica consiliare o, in subordine, per età).

Art. 3.5

Indennità agli Amministratori

Al Presidente viene corrisposta un indennità di carica in misura non superiore alla metà della retribuzione ricorrente spettante al direttore; agli altri Amministratori è corrisposta un'indennità di carica pari ad un quarto di quella presidenziale, elevata ad un terzo per il suo vicario.

Agli Amministratori che percepiscano più favorevole indennità di carica in altra veste e che per ciò non la percepiscano dalla Fondazione - o che comunque esprimano opzione in tal senso, meno onerosa per la Fondazione - per ogni giornata d'intervento valido alle sedute deliberative o della commissione consultiva di cui all'articolo seguente viene corrisposta un'indennità di presenza in misura pari alla metà di quella attribuibile ai componenti il Consiglio comunale triestino per la partecipazione alle sue sedute.

Agli Amministratori che per ragioni connesse al loro mandato si rechino fuori dal comune in cui la

Fondazione ha sede, sono inoltre dovuti il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione come vigenti per il Direttore.

Art. 3.6

Commissione consultiva

Qualora l'assegnazione di sussidi fondazionali tragga origine dagli avvisi selettivi di cui al secondo comma dell'articolo 4.3, essa ha luogo previo parere della commissione consultiva di cui fanno parte, assieme al Presidente, il Direttore ed il referente sui casi valutati.

La medesima commissione può esser eventualmente sentita, d'iniziativa del Presidente, anche per altre assegnazioni.

Art. 3.7

Direzione

L'adozione degli atti, il coordinamento delle attività e l'esercizio dei poteri rientranti nelle funzioni gestionali come definite dal precedente articolo 2.5 fanno capo al Direttore (o suo sostituto), il quale partecipa anche ai lavori del Consiglio fondazionale quale verbalizzatore e relatore non votante; specifiche funzioni possono essere da lui attribuite o delegate ad altri funzionari, ivi inclusa la funzione di suo vicario.

Il Direttore ha la piena rappresentanza legale dell'istituzione, anche in sede giudiziale e negoziale, e presiede le commissioni di appalti e di concorsi.

CAPO IV

DISPOSIZIONI OPERATIVE

Art. 4.1

Personale

L'organico delinea le figure professionali e la consistenza numerica del personale dipendente occorrente per l'operatività fondazionale.

Ove se ne riconosca l'opportunità può essere fatto ricorso - a titolo alternativo o complementare - a rapporti di lavoro non subordinato, a tempo parziale e/o a termine, nonché ad altre tipologie contrattuali di diritto privato.

Art. 4.2

Patrimonio

Il patrimonio fondazionale è consolidato con l'acquisizione di donazioni e lasciti, e mediante la capitalizzazione degli avanzi accertati alla chiusura dell'esercizio contabile annuale.

L'Amministrazione dei cespiti patrimoniali è orientata ad almeno conservarne il valore reale e - specie ove si tratti d'immobili - a preservarne e possibilmente a migliorarne la funzionalità; ove siano ceduti cespiti non più adeguatamente redditizi va curato il reinvestimento del ricavo, con riguardo anche all'esigenza di ragionato equilibrio fra le varie forme possibili ed utili. L'Amministrazione patrimoniale può essere diretta od esternalizzata.

Le rendite nette del patrimonio, previa copertura delle spese ordinarie e straordinarie, sono massimizzate e finalizzate alle attività filantropiche statutarie.

Art. 4.3

Attività filantropiche

Gli interventi filantropici fondazionali hanno luogo osservando la dovuta riservatezza sulle informazioni e dati personali acquisiti in istruttoria. Le assegnazioni avvengono considerando le situazioni economico-familiari dei richiedenti e, per gli studenti, il profitto scolastico e/o la riservatezza dei percorsi formativi; possono essere previsti vincoli procedurali e sostanziali , ivi inclusa l'eventuale assegnazione quale «prestito d'onore» e/o in forma di servizi. Possono essere sempre stabilite quote di priorità o riserva alla popolazione triestina.

L'assegnazione dei sussidi di studio - ed eventualmente di altri sussidi - può essere preceduta dalla pubblicazione d'appositi avvisi selettivi, i quali in tal caso definiscono i requisiti d'ammissibilità.

Art. 4.4

Sostegno allo studio

Le assegnazioni filantropiche destinate al sostegno negli studi e nella formazione culturale sono finalizzate ai frequentatori di scuole ed istituzioni in Trieste, salvo non si tratti di studenti triestini frequentanti altrove corsi di studio qui non disponibili; nell'ambito universitario si ha particolare riguardo agli iscritti a facoltà tecnico-economico-scientifiche.

Può essere prevista l'assegnazione per cicli completi di studio, per annualità o su altri riferimenti congrui.

Per le assegnazioni a favore di studenti armeno-cattolici, si potrà eventualmente derogare al possesso di requisiti soggettivi ordinariamente richiesti.

Art. 4.5

Memoria dei benefattori

La Fondazione manifesta riconoscenza verso le persone dalla cui generosità proviene parte significativa dei mezzi economici fondazionali; tale manifestazione

si concretizza intestando alcuni dei sussidi annualmente assegnati ai benefattori da cui siano stati ricevuti apporti particolarmente cospicui, e/o nelle altre forme ritenute appropriate.

Art. 4.6.

Dovere d'astensione

I componenti gli organi ed i partecipanti agli organismi fondazionali contemplati nel precedente Capo III, così come il personale di cui all'articolo 4.1, sono tenuti ad astenersi dal partecipare all'adozione di atti in cui siano controinteressati essi stessi ovvero loro parenti ed affini entro il quarto grado od i rispettivi conviventi ovvero persone giuridiche in cui i medesimi ricoprano cariche o di cui abbiano comunque la rappresentanza. Il dovere d'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale.

CAPO V

NORME TRANSITORIE

Art. 5.1

Inizio dell'attività

La nuova persona giuridica denominata «Fondazione Filantropica Ananian» ha iniziato la sua attività in regime commissariale, ai sensi del già citato decreto n. 26/1994; tale regime va a concludersi così come previsto nell'articolo seguente. Sinché duri la gestione commissariale, il commissario (e, in via vicaria, il subcommissario se da esso nominato) assomma le funzioni statutarie d'indirizzo ordinariamente competenti al Consiglio fondazionale con quelle di rappresentanza politica d'ordinaria competenza presidenziale, e così ogni altro potere e prerogativa statutariamente competenti a tali organi.

Art. 5.2

Primo insediamento consiliare

Trascorso il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente testo statutario nel Bollettino Ufficiale della Regione con sua acquisita definitività, il Commissario adotta i regolamenti conferenziali di cui all'articolo 3.2. Entro il quarantacinquesimo giorno seguente la loro entrata in vigore, sono diramate le convocazioni conferenziali; entro il quindicesimo giorno successivo al compimento dei lavori conferenziali, viene chiesta la nomina di competenza comunale.

Completate le nomine dei membri effettivi, il Commissario convoca il Consiglio fondazionale per la seduta d'insediamento, nella cui data ha inizio il mandato consiliare e si conclude la gestione commissariale.

Art. 5.3

Riferimenti organizzativi

Nella fase d'avvio della sua attività la Fondazione s'è avvalsa delle strutture gestionali ed operative dell'Istituto Triestino per Interventi Sociali, inizialmente condividendone anche la sede in via Pascoli 31; essa conserva tuttora questa possibilità transitoria, salvo diverso avviso che venga eventualmente espresso dall'Istituto.

Sinché tale riferimento organizzativo permanga, trova applicazione la regolamentazione interna amministrativa e contabile dell'I.T.I.S, in quanto applicabile, e gli atti adottati dalla Direzione o comunque dalle strutture/figure gestionali dell'Istituto per la Fondazione hanno piena validità per essa e la impegnano. Qualora i titolari delle funzioni gestionali dell'Istituto abbiano poteri limitati rispetto al presente Statuto essi agiscono in quei limiti e per il resto supplisce il Presidente o Commissario fondazionale, nel caso inverso agiscono secondo lo Statuto fondazionale.

CAPO VI

NORME FINALI

Art. 6.1

Richiami terminologici

Agli effetti statutari, per località appartenute alla Venezia Giulia s'intendono quelle già facenti parte delle Province di Gorizia e di Trieste o delle ex Province di Pola e di Fiume, e per Veneto orientale vanno intesi i Comuni veneti ad oriente del fiume Livenza.

Art. 6.2

Riferimenti legislativi

Nell'ambito della legislazione vigente richiamata nel precedente articolo 2.1, le disposizioni della legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modifiche e provvedimenti d'attuazione continuano a trovare applicazione sinché ed in quanto compatibili con le disposizioni della legislazione sopravveniente.

Art. 6.3

Rapporti derivati

Fanno capo alla Fondazione Filantropica Ananian i rapporti giuridici, finanziari e patrimoniali già pertinenti agli enti in essa confluiti per fusione, ridenominazione od altra causa.

Udine, 5 settembre 2001

VISTO: L'ASSESSORE: CIRIANI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 25 luglio 2001, n. 67/RAG.

Istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001 e nel relativo documento tecnico allegato, dell'unità previsionale di base 1.1.1230 e, rispettivamente, del capitolo 1030 in relazione ai versamenti dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili nonchè soppressione dei capitoli 1111, 1112 e 1113 del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che, in relazione ai versamenti dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili all'Amministrazione regionale dei quali è già in corso l'afflusso al bilancio regionale e per l'acquisizione dei quali non esiste né l'appropriata unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 né l'appropriato capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

RITENUTO pertanto necessario istituire, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 e in quello del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gli appropriati unità previsionale di base e rispettivamente capitolo per far fronte alle esigenze di cui sopra;

VISTO inoltre, che i capitoli 1111, 1112 e 1113 dello stato di previsione dell'entrata dei sopracitati bilanci non risultano più necessari in quanto l'intervento ha avuto termine e ritenuto, quindi, di sopprimerli;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è istituita «per memoria» al Titolo I - Categoria 1.1 - l'unità previsionale di base 1.1.1230 «Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili».

Art. 2

Nello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2001-2003 e al bilancio per l'anno 2001, alla Rubrica 16 - Servizio autonomo delle imposte e dei tributi - nell'unità previsionale di base 1.1.1230 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati è istituito «per memoria», il capitolo 1030 (1.1.6.) con la denominazione «Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili».

Art. 3

Nello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2001-2003 e al bilancio per l'anno 2001, alla Rubrica 62 - Servizio per la promozione industriale-, nell'ambito della unità previsionale di base 3.6.848 i capitoli 1111, 1112 e 1113 sono soppressi.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 luglio 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei Conti, Trieste, addì 8 agosto 2001, Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, Foglio 313.

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 26 luglio 2001, n. 68/RAG.

Istituzione «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001 dell'unità previsionale di base 4.3.852 e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi del capitolo 1438, per l'acquisizione a rimborso da parte dello Stato di assegnazioni in materia di interventi per il ripristino di infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio idrogeologico.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

Premesso che il Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con propria ordinanza n. 3110 del 1° marzo 2001, ha disposto a favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'assegnazione dell'importo complessivo di lire 42.000 milioni, per l'avvio degli interventi prioritari più urgenti contenuti nei piani generali straordinari degli interventi urgenti per il ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio idrogeologico;

PREMESSO inoltre, che il combinato disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e comma 2, primo capoverso, dell'ordinanza n. 3110/2001, prevede per

l'attuazione degli interventi disciplinati dalle ordinanze n. 3090/2000, n. 3092/2000, n. 3095/2000, n. 3096/2000, n. 3098/2000, la possibilità per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di assumere personale tecnico e amministrativo a tempo determinato per una spesa autorizzata nel limite massimo dell'1,5% dei fondi assegnati;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 20 del 5 giugno 2001 con il quale sono già stati iscritti lire 6.000 milioni per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza n. 3090/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1021 del 30 marzo 2001, di approvazione della relazione tecnica della Direzione regionale della protezione civile di data 28 marzo 2001, contenente il Piano generale degli interventi straordinari, inderogabili e prioritari e delle allegate Tabelle, ed in particolare il punto 403 della Tabella 4, approvata dal punto 4) della suddetta deliberazione, riguardante l'assunzione di personale con contratto triennale che individua in lire 720 milioni l'importo da destinare per il finanziamento degli oneri derivanti dall'assunzione del predetto personale tecnico e amministrativo a tempo determinato;

VISTO che le spese, tanto fisse quanto accessorie, relative ai dipendenti neoassunti di cui sopra fanno carico ai capitoli ordinari di gestione del personale, che anche per le finalità di cui in premessa presentano sufficiente disponibilità;

RILEVATO inoltre, che la quota di lire 720 milioni della suddetta assegnazione statale è da considerarsi a rimborso delle spese sostenute sulle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai pertinenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, cui fanno carico gli oneri diretti ed indiretti relativi al personale regionale;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, non esistono né l'opportuna unità previsionale di base né il relativo capitolo, e ritenendo di provvedere alla loro istituzione «per memoria»;

VISTO l'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 4.3.852, che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, al Titolo IV - Categoria 4.3 - con la denominazione «Rimborsi dallo Stato per spese sostenute per l'assunzione di personale a termine derivanti da autorizzazioni di legge» è inserito il capitolo 1438 (4.3.6) di nuova istituzione «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 4 - Servizio della gestione economica del personale - con la denominazione «Rimborsi da parte dello Stato per le spese sostenute dall'Amministrazione regionale per l'assunzione di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti agli eventi alluvionali del novembre 2000 - articolo 1, comma 1, lettera a), Ordinanza 3110/2001 Ministero dell'interno/protezione civile».

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 luglio 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei Conti, Trieste, addì 8 agosto 2001, Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, Foglio 305.

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 1 agosto 2001, n. 69/RAG.

Iscrizione sulle unità previsionali di base 8.1.24.2.814/815/816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 125, 126 e 127 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dell'importo complessivo di lire 22.400 milioni per gli anni dal 2001 al 2022 mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.2.24.2.788 della stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3356 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come modificato dall'articolo 8, comma 17, lettera a), della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, e da ultimo sostituito dall'articolo 8, comma 59, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1640 dell' 11 maggio 2001, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come modificato dall'articolo 8, comma 17, lettera a), della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, e da ultimo sostituito dall'articolo 8, comma 59, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, l'Assessore alle finanze è autorizzato ad attribuire alla

disponibilità delle singole Direzioni provinciali dei servizi tecnici di Gorizia, Udine e Pordenone, nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai corrispondenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in attuazione dell'articolo 4, commi 55 e 56 della legge 22 febbraio 2000, n. 2, l'importo complessivo di lire 22.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l'anno 2002, di lire 1.120 milioni per ciascuno degli anni dal 2003 al 2021 e di lire 620 milioni per l'anno 2022;

RITENUTO di dover provvedere, all'iscrizione nell'unità previsionale di base 8.2.24.2.814, 8.2.24.2.815 e 8.2.24.2.816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 125, 126, e 127 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gestito dalle sopracitate Direzioni provinciali dei servizi tecnici di Gorizia, Udine e Pordenone, dell'importo sopraindicato, mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 8.2.24.2.788 del precitato stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 3356 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fronte delle autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 5, comma 158 (Tabella D) della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 8.2.24.2.788 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è ridotto dell'importo complessivo di lire 22.400 milioni, suddiviso nelle annualità temporali e per gli importi di seguito indicati, con riferimento al capitolo 3356 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:

L.I.	2001	2002	2003
2	-	-500.000.000	-500.000.000
3	-	-	- 620.000.000

L.I.	2004-2021	2022
2	- 500.000.000	-
3	- 620.000.000	- 620.000.000

Art. 2

Sulle unità previsionali di base 8.2.24.2.814, 8.2.24.2.815 e 8.2.24.2.816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 125, 126 e 127 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritti i seguenti limiti di impegno con la decorrenza, il numero e gli importi in lire di seguito indicati:

UPB	cap.	L.I.	2001	2002
8.2.24.2.814	125	2	-	+40.000.000

UPB	cap.	L.I.	2003	2004-2021	2022
8.2.24.2.814	125	2	+40.000.000	+40.000.000	-

UPB	cap.	L.I.	2001	2002
8.2.24.2.815	126	2	-	+116.000.000

UPB	cap.	L.I.	2003	2004-2021	2022
8.2.24.2.815	126	2	+116.000.000	+116.000.000	-

UPB	cap.	L.I.	2001	2002
8.2.24.2.816	127	2	-	+344.000.000

UPB	cap.	L.I.	2003	2004-2021	2022
8.2.24.2.816	127	2	+344.000.000	+344.000.000	-

UPB	cap.	L.I.	2001	2002
8.2.24.2.814	125	3	-	-

UPB	cap.	L.I.	2003	2004-2021	2022
8.2.24.2.814	125	3	+104.000.000	+104.000.000	+104.000.000

UPB	cap.	L.I.	2001	2002
8.2.24.2.815	126	3	-	-

UPB	cap.	L.I.	2003	2004-2021	2022
8.2.24.2.815	126	3	+348.000.000	+348.000.000	+348.000.000

UPB	cap.	L.I.	2001	2002
8.2.24.2.816	127	3	-	-

UPB	cap.	L.I.	2003	2004-2021	2022
8.2.24.2.816	127	3	+168.000.000	+168.000.000	+168.000.000

Le annualità relative agli anni dal 2004 al 2022 fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste

e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 1 agosto 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 8 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registo 1, Foglio 307

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 9 agosto 2001, n. 70/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 12.1.41.1.227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4505 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo di lire 672.805.284 per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.714, con riferimento al capitolo 9682 «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamate dai creditori».

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che gli importi corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservati nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono stati reclamati dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere l'importo complessivo di lire 672.805.284 nell'unità previsionale di base 12.1.41.1.227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4505 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, mediante prelevamento del medesimo importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9682 - «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamati dai creditori» del documento tecnico allegato ai bilanci precitati;

VISTO l'articolo 21 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 12.1.41.1.227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4505 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto l'importo complessivo di lire 672.805.284.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 55.1.8.1.714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9682 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e prelevato l'importo complessivo di lire 672.805.284.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 agosto 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 21 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 329

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2001

Decr. d'imp.	**Creditore**	**Importo**	**Capitolo**
511/1991	Unità sanitaria locale n. 9 del Sanvitese - San Vito al Tagliamento	100.056.577	4.505
547/1992	Unità sanitaria locale n. 9 del Sanvitese - San Vito al Tagliamento	108.825.672	4505
342/1993	Unità locale dei servizi sanitari e socio assistenziale n. 11 Pordenonese	360.000.001	4505
370/1993	Unità sanitaria locale n. 9 del Sanvitese-San Vito al Tagliamento	103.923.034	4505
	Totale	672.805.284	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 9 agosto 2001, n. 72/RAG.

Reiscrizione nell'unità previsionale di base 10.2.25.2.187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di un residuo perento conservato nel conto patrimoniale mediante prelevamento dell'importo di lire 295 milioni per l'anno 2001 dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715, con riferimento al capitolo 9691 «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» del medesimo stato di previsione.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che gli importi corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservati nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono stati reclamati dal creditore;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere l'importo complessivo di lire 295.000.000 nell'unità previsionale di base 10.1.25.2.187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, mediante prelevamento del medesimo importo dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9691 - «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» del documento tecnico allegato ai bilanci precitati;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 10.1.25.2.187 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3721 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto l'importo complessivo di lire 295.000.000 per l'anno 2001.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 55.1.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9691 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di lire 295.000.000 per l'anno 2001; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2000 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, II comma, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 17/RAG. del 6 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 agosto 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 21 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 328

ELENCO DEI RESIDUI PERENTI DA REISCRIVERE NEI CAPITOLI DI PERTINENZE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2001

Decr. d'imp.	Creditore	Importo	Capitolo
804/1989	Provincia di Gorizia	210.000.000	3721
804/1989	Provincia di Gorizia	50.000.000	3721
466/1993	Amministrazione Provinciale di Gorizia	360.000.001	3721
	Totale	295.000.000	

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 9 agosto 2001, n. 75/RAG.

Istituzione «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e per l'anno 2001 dell'unità previsionale di base 4.3.854 ed istituzione «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi del capitolo 1439, per l'acquisizione a rimborso da parte dello Stato di assegnazioni in materia di ge-

stione dei servizi di base e speciali per gli eventi giubilari dell'anno 2000.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per Roma capitale e grandi eventi, con proprio decreto del 16 marzo 2001, ha disposto a favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi delle leggi 23 dicembre 1996, n. 651 e 7 agosto 1997, n. 270, l'assegnazione di lire 2.000 milioni a titolo di concorso agli oneri sostenuti dalle amministrazioni e dagli enti per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000;

VISTO che con l'articolo 6, comma 173, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 4, l'Amministrazione regionale ha disposto un finanziamento pari a lire 2.000 milioni per la gestione del Servizio telematico di teleinformazione e teleprenotazione per i pellegrini del Grande Giubileo del 2000;

RILEVATO che l'assegnazione statale di lire 2.000 milioni è da considerarsi a rimborso - ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 - delle spese sostenute sull'unità previsionale di base 28.1.64.2.509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9252 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, non esiste né l'appropriata unità previsionale di base né il relativo capitolo, e ritenendo di provvedere alla loro istituzione «per memoria»;

VISTO l'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 5;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 4.3.854, che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, al Titolo IV - Categoria 4.3 - con la denominazione «Rimborsi a titolo di concorso da parte dello Stato di oneri sostenuti dall'Amministrazione regionale» è inserito il capitolo 1439 (4.3.6) di nuova istituzione «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 64 - Servizio del turismo - con la denominazione «Rimborsi da parte dello Stato per il concorso agli oneri sostenuti dalle amministrazioni e dagli enti per la gestione dei servizi di base e speciali nei comuni interessati dagli eventi giubilari durante l'anno 2000».

Il presente decreto verrà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 agosto 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 21 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 331

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 9 agosto 2001, n. 76/RAG.

Storno nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.1.4.1.651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 dell'importo di lire 200 milioni per l'anno 2001 dal capitolo 552 al capitolo 553 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7/1999.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 2414 del 20 luglio 2001, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno di lire 200 milioni all'interno dell'unità previsionale di base 52.1.4.1.651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 dal capitolo 552 al capitolo 553 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

DECRETA

Art. 1

Nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.1.4.1.651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, l'importo di lire 200 milioni già iscritto sul capitolo 552 «Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni nel territorio regionale e nazionale, comprese le indennità chilometriche, di trasferimento ed analoghe, al personale in servizio presso l'Amministrazione regionale» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci citati è stornato al capitolo 553 «Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni all'estero al personale in servizio presso l'Amministrazione regionale» del medesimo stato di previsione, il cui stanziamento viene elevato di pari importo.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 agosto 2001

ARDUINI

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 21 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 330

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 14 settembre 2001, n. 158/SASM.

Bando per la concessione dei contributi alle imprese del settore commerciale per l'anno 2000.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

PREMESSO che con la legge regionale 8 aprile 1997 n. 10 è costituito il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971 n. 1041;

RICORDATO che l'articolo 4, comma 2 lettera b) ter della citata legge regionale 10, così come modificato dall'articolo 6, comma 208 della legge regionale 2/2000 dispone che con le risorse del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna possono essere finanziati interventi contributivi per aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regime di aiuto «de minimis» definito dalle norme comunitarie;

CONSIDERATO che per l'attuazione degli interventi sopracitati, relativi all'anno 2000, la spesa autorizzata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1621 dell' 11 maggio 2001, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del 27 giugno 2001 ammonta a lire 4.500.000.000;

VISTO il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0282/Pres. del 26 luglio 2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 36 del 5 settembre 2001, con il quale si è provveduto a disciplinare la concessione dei contributi alle imprese del settore commerciale abrogando il precedente regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0281/Pres dell'11 agosto 2000;

VISTO l'articolo 6 comma 1 del citato Regolamento 0282/Pres., con il quale si dispone che il bando per l'accesso ai contributi di cui trattasi sia approvato con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il bando per la concessione di contributi alle imprese del settore commerciale allegato quale parte integrante al presente atto;

VISTO l'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1

In attuazione del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0282/Pres. del 26 luglio 2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 36 del 5 settembre 2001, è approvato il bando per la concessione dei contributi alle imprese del settore commerciale nel testo allegato al presente provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il Bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 14 settembre 2001

BORTOTTO

Bando per la presentazione delle domande di contributo per le imprese del settore commerciale per l'anno 2000

FONDO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

(articolo 4, comma 2, lettera b) ter della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 come modificato dall'articolo 6, comma 208, della legge regionale 22 febbraio 2000 n. 2 e decreto del Presidente della Regione n. 0282/Pres. del 26 luglio 2001)

1. - Area di Intervento

Gli interventi contributivi di cui al presente bando si rivolgono, come previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0282/Pres. del 26 luglio 2001, alle imprese ubicate nei centri abitati posti nelle zone B e C come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000 con popolazione non superiore a 3000 abitanti (dati ufficiali ISTAT del censimento 1991), ricadenti nei territori dei Comuni appartenenti alle Comunità montane della Carnia, del Canal del Ferro Val-Canale, del Gemonese, delle Valli del Torre, delle Valli del Natisone, del Meduna Cellina, della Val d'Arzino, Val Cosa, Val Tramontina e Pedemontana del Livenza.

2. - Requisiti dei beneficiari

I contributi sono concessi alle imprese commerciali

ubicate nei centri abitati di cui al punto 1.

Per accedere al contributo il titolare dell'attività commerciale deve possedere i seguenti requisiti:

a) essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l'anno 2000 con riferimento alle tipologie commerciali di seguito elencate:

1. commercio di generi alimentari;
2. commercio di carburanti;
3. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
4. commercio di generi non alimentari;

b) esercitare la propria attività in uno dei centri abitati indicati al punto 1;

c) avere un volume d'affari dichiarato, per l'anno 2000, inferiore a:

1. 150 milioni di lire per il commercio di generi alimentari posti in zona B;
2. 230 milioni di lire per il commercio di generi alimentari posti in zona C;
3. 100 milioni di lire per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati nella zona B;
4. 120 milioni di lire per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, esercitati nella zona C;
5. 100 milioni di lire per commercio di generi non alimentari esercitati nelle zone B e C;
6. per gli esercizi posti in zona B e C, ai sensi dell'articolo 18 comma 8 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nel caso di distributori di carburanti i ricavi non dovranno essere superiori a 53 milioni di lire, nel caso di rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari 15 milioni di lire e nel caso di rivendite di giornali 30 milioni di lire;
7. qualora il richiedente eserciti attività riferentesi a più tipologie commerciali di cui all'articolo 7 comma c) punto 5 del Regolamento, l'importo complessivo dei ricavi risultante dall'esercizio delle varie attività non deve superare 180 milioni di lire in zona B e i 250 in zona C; nell'effettuare la sommatoria tra l'importo dei ricavi tra le varie attività e gli importi dei ricavi per i distributori di carburanti, generi di monopolio, valori bollati e valori similari e le rivendite di giornali l'aggio andrà moltiplicato per i seguenti coefficienti: carburanti 2,83, giornali 5, monopoli 10.

I benefici previsti dal presente bando non si estendono ai commercianti all'ingrosso, farmacie, rappresentanti di commercio, ambulanti, attività miste dove l'attività commerciale è rappresentata da un volume d'affari inferiore al 50%, società di capitali.

3. Regime di aiuti e limiti del contributo

I contributi sono erogati nel rispetto del regime «de minimis».

Le percentuali di contributo sono graduate sulla base della classificazione dei territori montani nelle seguenti zone di disagio socio-economico definita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3303 del 31 ottobre 2000:

a) fascia territoriale media montagna - zona B con medio disagio: 60% della spesa ritenuta ammissibile;

b) fascia territoriale alta montagna - zona C con elevato disagio: 80% della spesa ritenuta ammissibile.

L'entità del contributo non potrà comunque superare i seguenti massimali:

- 8 milioni per la fascia territoriale di alta montagna
- 4 milioni per la fascia territoriale di media montagna.

4. Spese ammissibili

Ai fini del contributo, le spese ammissibili sono quelle relative ai costi e spese d'esercizio, desumibili dall'ultima dichiarazione dei redditi annuale e riguardano: costo acquisizione materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, imballi e trasporti, spese per lavoro dipendente e autonomo, riscaldamento, combustibili, gas, carburanti e lubrificanti, luce e forza motrice, manutenzioni ordinarie, assicurazioni, telefono, postali e bollati, pubblicità, spese di rappresentanza, elaborazione dati, cancelleria e stampati, pulizia e lavanderia, vigilanza notturna, beni di consumo e costi per servizi.

5. Modalità e termine per la presentazione delle domande

La domanda di concessione del contributo bollata ai sensi di legge deve essere redatta secondo il fac-simile di domanda allegato al presente bando, disponibile presso gli uffici della Comunità montana e compilata in tutte le sue parti anche quelle riguardanti la dichiarazione sostitutiva relativa all'iscrizione al registro delle imprese commerciali, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente i dati relativi al luogo di esercizio dell'attività, il volume di ricavi ed i costi sostenuti e la dichiarazione riguardante il regime «de minimis».

La domanda deve pervenire entro e non oltre il giorno 15 novembre 2001, presso gli uffici della Comunità montana di appartenenza, pena l'esclusione dal beneficio.

La domanda deve essere presentata presso la sede della Comunità montana in cui ricade il centro abitato, nel cui territorio il richiedente esercita la propria attività ed è sottoscritta secondo le modalità previste dall'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

6. Graduatoria

Le Comunità montane provvedono all'istruttoria e formazione della graduatoria relativa alle domande pervenute entro 60 giorni dalla scadenza del termine ultimo fissato per la loro presentazione.

Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna provvede a redigere la graduatoria unica regionale dei richiedenti il contributo sulla base delle graduatorie trasmesse dalle Comunità montane.

La graduatoria unica di cui al comma 2, approvata con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Con il medesimo decreto si dispone l'attribuzione alle Comunità montane delle risorse necessarie per la concessione dei contributi.

7. Concessione ed erogazione dei contributi

Le Comunità montane provvedono alla erogazione dei contributi ai beneficiari utilizzando le risorse finanziarie attribuite a ciascuna di esse sulla base della graduatoria regionale.

Le stesse provvedono alla eventuale revoca dei contributi concessi. Le Comunità montane procedono alla revoca nel caso in cui gli esercizi commerciali cessino l'attività o risultino assoggettati a procedure di fallimento e di concordato preventivo o comunque a stati di insolvenza entro un anno dalla data dell'erogazione del contributo.

I beneficiari che abbiano ottenuto i contributi sono tenuti a presentare, scaduto un anno dalla assegnazione del contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il proseguimento dell'attività per l'anno di riferimento. A tal fine si considera proseguimento dell'attività il subentro nella medesima a titolo di erede.

8. Fonte del finanziamento

Per l'intervento di cui al presente bando si utilizzano le risorse di cui al Fondo regionale per la montagna per l'ammontare di lire 4.500.000.000 per l'anno 2000.

9. Trattamento dati sensibili

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 i dati sensibili richiesti dal presente bando verranno utilizzati esclusivamente per la formulazione della graduatoria ai fini dell'ammissione ai contributi in oggetto.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Eventuali omissioni comporteranno la automatica esclusione del richiedente.

I dati richiesti verranno trattati esclusivamente dal competente ufficio della Comunità montana di pertinenza e dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

FAC-SIMILE DI DOMANDA-DICHIARAZIONE

DOMANDA DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL SETTORE COMMERCIALE

(art. 4, comma 2, lettera b) ter della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 come modificato dall'art. 6, comma 208, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 e D.P.G.R. n. 0282/Pres. del 26 luglio 2001)

Alla Comunità montana ______________________

Via ______________________ n. ______

______ ______________________

(cap) *(città)*

Il/La sottoscritto/a *(cognome e nome)* ______________________

nato/a a ______________________ Provincia ______________ il ___/___/______

e residente nel Comune di ______________________ CAP ________ Provincia _____ in Via

______________________ n. ______________ telefono ______________ di

professione ______________________ titolare e/o legale rappresentante dell'attività

commerciale ______________________ con sede legale in (Comune, via e numero civico)

______________________ C.F. o P.I. ______________

centro abitato ______________________

____

C H I E D E

di poter usufruire dei contributi alle imprese del settore commerciale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b) ter della L.R. 10/1997 come previsto dal regolamento approvato con D.P.G.R. n. 0282/Pres. del 26 luglio 2001 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 36 di data 5 settembre 2001.

Al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A

Avvalendosi della disposizione dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

- di essere iscritto al registro delle imprese commerciali presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di ____________________ sotto la ditta o ragione sociale ____ C.F. / Partita I.V.A.________________________________ estremi di registrazione ____________________________ indicazione della categoria/e di iscrizione alla CCIAA di cui al punto 2 lettera a) del bando ____
- di essere in possesso di licenza amministrativa (estremi) ____
- di non essere in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato preventivo.

Inoltre avvalendosi della disposizione dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali comminate dalla legge in caso di mendaci dichiarazioni e di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

Che il luogo di esercizio dell'attività è il seguente: ____

Che il volume di ricavi ed i costi sostenuti è il seguente: (se si riferisce a diverse tipologie commerciali, indicare i volumi di ricavi delle singole attività)____

____

____

Che le spese ammissibili a contributo come indicate dall'art. 4 del bando sono le seguenti ed ammontano a lire: ____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

che nel triennio antecedente la data della dichiarazione sostitutiva non ha richiesto altri aiuti a titolo "de minimis" che, sommati al presente intervento, superino l'importo di 100.000 (centomila) Euro pari a Lire 193.627.000 (centonovantatremilioniseicentoventisettemila).

oppure che ha beneficiato negli ultimi tre anni delle seguenti agevolazioni in regime de minimis:

Agevolazione 1	Data	Importo (Lire)	Importo (Euro)
Agevolazione 2	Data	Importo (Lire)	Importo (Euro)
Agevolazione 3	Data	Importo (Lire)	Importo (Euro)
Agevolazione 4	Data	Importo (Lire)	Importo (Euro)
Agevolazione 5	Data	Importo (Lire)	Importo (Euro)
Totale		Importo (Lire)	Importo (Euro)

E che pertanto il contributo non supera il limite indicato dal regolamento (CE) 69/2001 i 100.000 EURO nell'arco di un triennio.

Data, ________________ Firma del richiedente ____________________________
(timbro dell'impresa)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI DI CUI ALLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675

Il/La sottoscritto/a ____ autorizza la Comunità montana di appartenenza ed il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna al trattamento dei dati sensibili forniti con la presente richiesta, per le finalità di cui al D.P.G.R. n. 0282 del 26 luglio 2001.

Data, ________________ Firma del richiedente ____________________________

La firma non deve essere autenticata se la dichiarazione viene sottoscritta in presenza del funzionario incaricato o inviata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

VISTO: IL DIRETTORE SOSTITUTO: BORTOTTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 agosto 2001, n. 2735.

Legge regionale 70/1983, articolo 13. Approvazione della ridefinizione del programma straordinario della Comunità montana delle Valli del Torre.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta regionale n. 3817 del 1° agosto 1984 veniva approvato il programma straordinario di interventi di cui all'articolo 13 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, adottato dalla Comunità montana delle Valli del Torre con deliberazione dell'assemblea generale n. 18 del 16 dicembre 1983 e con deliberazione del consiglio direttivo n. 244 del 15 maggio 1984;

VISTO che con successive deliberazioni della Giunta regionale n. 5056 del 15 ottobre 1987, n. 4419 del 10 agosto 1988 e 1799 del 5 giugno 1998 venivano approvate le modifiche al summenzionato programma straordinario adottato, rispettivamente dall'Assemblea generale della Comunità montana con deliberazioni n. 50 del 17 luglio 1987, n. 22 del 12 aprile 1988 e n. 3 del 24 febbraio 1998;

ATTESO che la Comunità montana delle Valli del Torre con deliberazione dell'Assemblea generale n. 5 del 3 maggio 2001 ha adottato una modifica al programma in parola tendente alla ridefinizione dello stesso;

VISTO che il programma suindicato viene così ridefinito:

1. Realizzazione da parte della Comunità di strutture produttive da dare in concessione agli operatori economici. Lire 2.611.551.430

2. Acquisizione e infrastrutturazione di fondi boscati per l'incremento della proprietà pubblica con destinazione produttiva e dell'occupazione del settore.

Lire 615.303.100

3. Costituzione di imprese o cooperative di operatori forestali. lire 259.201.334

4. Costruzione di strade forestali con rete viaria di servizio principale ai complessi forestali.

Lire 35.980.173

5. Acquisizione e/o affitto infrastrutturazione aree da destinarsi ad attività zootecniche nelle località previste dal P.P.S. nonché contributi ad operatori agricoli.

Lire 386.451.901

6. Finanziamento per la realizzazione di due aziende familiari private, compresi i progetti e gli studi per l'accorpamento di aree e loro infrastrutturazione, nonché studi per la bonifica integrale di aree viti-vinicole.

Lire 158.742.981

7. Diffusione, sostegno e potenziamento delle colture tradizionali e dei piccoli frutti (opere infrastrutturali) Lire 118.769.081

TOTALE Lire 4.186.000.000

ATTESO che le modifiche al programma adottato dalla Comunità montana si limitano a ridefinire le previsioni di spesa degli interventi di cui ai sopracitati punti 1. e 2. a suo tempo già approvati;

RITENUTE valide le ragioni che hanno indotto l'Ente montano ad adottare la modifica al programma in parola;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare la ridefinizione del programma della Comunità montana delle Valli del Torre;

CONSIDERATO che la Comunità montana delle Valli del Torre ha presentato la relazione sullo stato di attuazione dei programmi in corso, aggiornata al 31 dicembre 2000, in osservanza del disposto dell'articolo 19 ultimo comma, della legge regionale 29/1973, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 54/1986;

VISTA la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO lo Statuto della Regione;

SU PROPOSTA del Presidente della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare la ridefinizione del programma di cui all'articolo 13 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, adottato dalla Comunità montana delle Valli del Torre con deliberazione dell'Assemblea generale n. 5 del 3 maggio 2001.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 agosto 2001, n. 2785.

Legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. valutazione di impatto ambientale sul progetto - presentato dalla Società Cementizillo

S.p.A. con sede legale a Padova in via Carlo Cassan, 10, relativo alla coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di Monte San Lorenzo in Comune di Frisanco.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui in particolare la legge regionale 3/2001;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della legge predetta;

VISTA la legge regionale 13/1998 che ha trasferito alla Direzione regionale dell'ambiente le competenze in materia di V.I.A.;

VISTA la propria deliberazione n. 789 del 31 marzo 2000, con la quale, in ragione della sopravvenuta normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale, sono stati dati indirizzi operativi nella materia medesima;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:

- in data 27 luglio 2000 da parte della Società Cementizillo S.p.A. con sede legale in via Carlo Cassan, 10 - 35121 Padova, è stata depositata l'istanza per l'esame ai sensi della legge regionale 43/1990 del progetto relativo alla coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di Monte San Lorenzo in Comune di Frisanco;

- in data 7 agosto 2000 è stata depositata copia dell'annuncio sulla stampa;

- in data 6 settembre 2000 è stata richiesta la sospensione della procedura per la presentazione di integrazioni allo studio di impatto ambientale;

- in data 19 settembre 2000 sono state depositate le integrazioni;

- in data 26 settembre 2000 è stata depositata copia dell'annuncio sulla stampa;

- in data 5 ottobre è pervenuta la richiesta di riconoscimento quale pubblico interessato da parte dell'Associazione Legambiente del Friuli-Venezia Giulia;

- con decreto del Presidente della Giunta regionale 0392/Pres. del 27 ottobre 2000, Bollettino Ufficiale della Regione n. 46 del 15 novembre 2000 sono state individuate quali Autorità (ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 43/1990) i Comuni di Frisanco e Maniago, la Provincia di Pordenone, l'A.S.S. n. 6 «Friuli occidentale, la Direzione regionale delle foreste - Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pordenone, la Direzione regionale della pianificazione territoriale e quale pubblico interessato l' Associazione Legambiente del Friuli-Venezia Giulia»;

- con nota AMB/26395/VIA/95 del 7 novembre 2000 sono stati chiesti i pareri alle Autorità predette;

- con nota AMB/26982/VIA/95 del 10 novembre 2000 sono stati chiesti i pareri collaborativi alla Direzione regionale dell'agricoltura, alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, all'A.R.P.A. nonché con nota interna del 9 novembre 2000 al Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente;

- in data 13 marzo 2001 il CTR, Sezioni I, III e V - Integrate V.I.A., esaminato il progetto in argomento ha ritenuto necessario chiedere al proponente una serie di integrazioni, ai fini di poter riesaminare il progetto medesimo e valutarlo ai sensi della citata legge regionale 43/1990;

- con nota prot. AMB/9670/VIA/95 del 6 aprile 2001 la Direzione regionale dell'ambiente ha comunicato le predette richieste alla Cementizillo S.p.A., assegnando per la presentazione delle integrazioni medesime un termine di novanta giorni dal ricevimento della nota precitata;

- in data 11 giugno 2001 sono pervenute, nei termini, le integrazioni predisposte dal proponente;

- con nota con nota AMB/15554/VIA/95 del 14 giugno 2001 sono stati chiesti i pareri alle Autorità predette;

- con nota AMB/15621/VIA/95 del 15 giugno 2001 è stato chiesto il parere collaborativo all'A.R.P.A., con nota AMB/15672/VIA/95 del 18 giugno 2001 è stato chiesto il parere collaborativo alla Direzione regionale dell'agricoltura ed alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, e con nota interno del 15 giugno 2001 è stato chiesto il parere collaborativo al Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente;

RILEVATO che l'opera citata è soggetta a V.I.A. ai sensi del n. II - categoria 1 dell'allegato al precitato decreto del Presidente della Giunta regionale riportante il «Regolamento di esecuzione delle norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale», ed ai sensi dell'Allegato B al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere espresso dal CTR Sezioni I - III e V - Integrate V.I.A. nella riunione del 13 marzo 2001 (parere n. 3/I-III-V int. VIA dd. 13 marzo 2001), con il quale il Comitato medesimo aveva chiesto al proponente specifiche integrazioni, riportate nel parere medesimo, al fine di poter riesaminare il progetto medesimo e valutarlo ai sensi della citata legge regionale 43/1990;

DATO ATTO che, come sopra riportato, in data 11 giugno 2001 alla Direzione regionale dell'ambiente

sono pervenute, nei termini, le integrazioni predisposte dal proponente;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale in particolare risulta che sulle predette integrazioni, entro il termine di legge, sono stati espressi i seguenti pareri:

• il Comune di Frisanco, con deliberazione Giunta comunale n. 118 del 18 luglio 2001, ha espresso parere favorevole con osservazioni;

• il Comune di Maniago, con deliberazione Giunta comunale n. 227 del 9 luglio 2001, ha espresso parere favorevole.

• la Provincia di Pordenone, con nota del 20 luglio 2001 prot. 0034808, ha formulato puntualizzazioni ed osservazioni:

• l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli occidentale», con nota del 9 luglio 2001, prot. 21276/ISP, ha espresso parere favorevole;

• la Direzione regionale della pianificazione territoriale, Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, con nota del 4 luglio 2001, prot. 9480/1402/8709-2001/WB, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

• l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pordenone, con nota del 23 luglio 2001, prot F/8 -3/n. 5284, ha espresso parere positivo;

• l'Associazione Legambiente, quale pubblico interessato, con nota del 20 luglio 2001, ha espresso parere non favorevole;

RILEVATO inoltre che risultano pervenuti i seguenti pareri collaborativi:

• il Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente, con nota del 27 giugno 2001 ha formulato osservazioni;

• la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, con nota del 17 luglio 2001 ha espresso parere favorevole;

VISTO il parere n. 5/I-III-V int. VIA/2001 relativo alla seduta del 3 agosto 2001, con cui il CTR, Sezioni I - III - V - Integrate VIA, ha espresso sul progetto in argomento parere favorevole ai sensi della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, con cinque prescrizioni e con due raccomandazioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'intervento proposto, le quali vengono integralmente recepite nel presente provvedimento;

RILEVATO che nel precitato parere del CTR sono riportate una motivazione e due specifiche prescrizioni, con le quali viene superato il parere negativo espresso da Legambiente;

RILEVATO che l'insieme delle prescrizioni e delle raccomandazioni contenute nel precitato parere 5/I-III-V int. VIA/2001 del 3 agosto 2001 riguarda in particolare anche gli aspetti messi in risalto (a livello di prescrizioni, puntualizzazioni ed osservazioni) nei pareri delle Autorità e degli Uffici consultati;

RITENUTO opportuno precisare che, a motivo del fatto che la relativa progettazione è sviluppata a livello preliminare, il suddetto parere non ricomprende i pareri inerenti al decreto legislativo 490/1999 in materia di tutela del paesaggio ed al Regio decreto 3267/1923 in materia di vincolo idrogeologico, per cui il presente provvedimento non ricomprende le afferenti autorizzazioni;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990 così come modificato ed integrato dall'articolo 23 della legge regionale 3/2001;

all'unanimità,

DELIBERA

A) Ai sensi della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto - presentato dalla Società Cementizillo S.p.A. con sede legale a Padova in via Carlo Cassan, 10 - relativo alla coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di Monte San Lorenzo in Comune di Frisanco, con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'iniziativa in argomento:

a) prescrizioni:

1) dovranno esser predisposti, in sede di progettazione definitiva e/o esecutiva, idonei approfondimenti riguardanti:

- la natura geologica di dettaglio delle aree interessate dagli interventi in progetto, unitamente all'effettuazione delle conseguenti verifiche di stabilità dei versanti;

- la profilatura dei versanti, previsti con pendenze notevoli e costanti, mediante linee di livello non uniformi allo scopo di ottenere un profilo «mosso» del colle;

- la realizzazione del pianoro, previsto a quota 480/490, con una pendenza raccordata a quella del territorio circostante;

- il raccordo dei due versanti di cava fra il Comune di Maniago ed il Comune di Frisanco, allo scopo di pervenire ad un inserimento più naturale nel contesto del territorio, considerando in particolare sia la visuale dalla Strada Provinciale della Valcolvera, sia le diverse tempistiche degli interventi che interessano i due versanti predetti, e tenendo conto che gli interventi nel territorio del Comune di Maniago sono già autorizzati;

- la rete di regimazione superficiale delle acque meteoriche, che dovrà essere realizzata con materiali naturali e secondo le tecniche di ingegneria naturalistica, con riferimento sia alle fasi di scavo, sia alla configurazione finale a ripristino ultimato;

- l'indicazione dell'apporto di terreno vegetale, nelle zone oggetto di ripristino ad interventi di prelievo conclusi, al fine di favorire il processo vegetativo delle specie arboree di cui è prevista la messa a dimora;

- in relazione alla ricomposizione morfologica, l'indicazione (corredata in particolare di idonea documentazione fotografica attuale, progressiva e finale vista da località Colvere) di elementi puntuali per quanto attiene alla piantumazione di essenze vegetali, e al dimensionamento della zona dedicata a «studio didattico»;

2) l'inizio di una nuova fascia di coltivazione potrà avvenire solamente dopo l'avvenuto completamento di almeno l'ottanta per cento del recupero ambientale della fascia precedente;

3) l'area occupata dalla viabilità di servizio, qualora non necessaria alla realizzazione del «parco ambientale» o ad altri usi previsti dal P.R.G.C. del Comune di Frisanco, andrà ripristinata, per la parte interessata, al termine dei lavori di ogni singola fase;

4) il proponente dell'opera dovrà comunicare all'Amministrazione regionale l'attuazione delle suddette prescrizioni e le specifiche soluzioni progettuali individuate o le eventuali alternative che garantiscano prestazioni ambientali di pari efficacia.

5) il recepimento delle prescrizioni dovrà avvenire nel rispetto del criterio di generale riduzione dell'impatto ambientale;

b) raccomandazioni:

1) non effettuare operazioni di scavo in corrispondenza della adiacente strada Forcella Claupa - Frisanco lungo tutto il fronte di cava e per un'ampiezza dell'ordine dei 15 metri, in modo da lasciare inalterata in tale area una fascia alberata di vegetazione autoctona;

2) valutare l'opportunità di prevedere una diversa scansione temporale dei lotti, in modo da rapportare i tempi di intervento alle scadenze inerenti all'autorizzazione paesaggistica.

B) Il presente provvedimento verrà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione regionale dell'ambiente, verrà notificato al proponente, trasmesso alle autorità ed al pubblico interessato individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 agosto 2001, n. 2786.

Legge regionale 43/1990. Pronuncia sull'impatto ambientale relativo al progetto - presentato dalla Petrovizza Marmi S.r.l., con sede in Rupingrande (Trieste), loc. Petrovizza - di ampliamento in approfondimento e ripristino ambientale della cava di marmo denominata «Petrovizza», sita nel Comune di Monrupino (Trieste).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui in particolare la legge regionale 3/2001;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della legge predetta;

VISTA la legge regionale 13/1998 che ha trasferito alla Direzione regionale dell'Ambiente le competenze in materia di V.I.A.;

VISTA la propria deliberazione n. 789 del 31 marzo 2000, con la quale, in ragione della sopravvenuta normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale, sono stati dati indirizzi operativi nella materia medesima;

RILEVATO che l'opera citata è soggetta a V.I.A. ai sensi dell'Elenco II - categoria 1, allegato al precisato decreto del Presidente della Giunta regionale riportante il «Regolamento di esecuzione delle norme della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale» ed ai sensi dell'Allegato B al D.P.R. 12 aprile 1996;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:

- in data 19 dicembre 2000 è pervenuta alla Direzione regionale dell'ambiente l'istanza della Petrovizza Marmi S.r.l. per l'esame ai sensi della legge regionale 43/1990 del progetto di ampliamento in approfondimento e ripristino ambientale della cava di marmo denominata «Petrovizza», sita nel Comune di Monrupino (Trieste);
- in data 22 gennaio 2001 è stata depositata copia dell'annuncio sulla stampa;
- con nota AMB/2718/VIA/106 del 30 gennaio 2001 è stato avviato il procedimento;
- con decreto del Presidente della Regione 061/Pres. del 1 marzo 2001 - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 14 marzo 2001 sono state individuate, quali Autorità di cui all'articolo 13 della legge regionale 43/1990, i Comuni di Monrupino e Sgonico, la Provincia di Trieste, l'A.S.S. n. 1 «Triestina», la Direzione regionale della pianificazione territoriale, l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste;
- con nota AMB/7208/VIA/106 del 13 marzo 2001 sono stati chiesti i pareri alle precitate Autorità;

- con nota AMB/7587/VIA/ sono stati chiesti i pareri collaborativi alle Direzioni regionali dell'agricoltura, della sanità, della viabilità e trasporti ed all'A.R.P.A.;
- con nota 14 marzo 2001 è stato chiesto il parere collaborativo al Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente;

VISTO il parere n. 6/I-III-V int. VIA/2001 relativo alla seduta del 3 agosto 2001, con cui il C.T.R., Sezioni I - III - V, integrate V.I.A., ha espresso sul progetto in argomento parere favorevole ai sensi della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, con specifiche prescrizioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'intervento proposto, che vengono integralmente, recepite nel presente atto;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale in particolare risulta che entro il termine di legge sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della Direzione regionale della pianificazione territoriale, con nota P.T./5651/1410-MAV del 13 aprile 2001, ha espresso parere favorevole con specifiche richieste;
- la Provincia di Trieste con nota del 13 aprile 2001 n. 10577/18-2001, ha trasmesso la deliberazione consiliare n. 26 del 10 aprile 2001 con cui è stato espresso parere favorevole, condizionato all'effettivo rispetto della tempistica proposta ed all'esecuzione delle attività, di ripristino ambientale e culturale;
- l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trieste, con nota del 6 aprile 2001 prot. F/8.4/n. 1297, ha espresso parere favorevole, con riserva di dettare eventuali puntuali prescrizioni in sede di autorizzazione al progetto «esecutivo»;

PRESO ATTO che risulta espresso successivamente al predetto termine il parere dell'A.S.S. n. 1 «Triestina», e che i Comuni di Monrupino e Sgonico non hanno espresso alcun parere;

RILEVATO inoltre che risultano pervenuti i seguenti pareri collaborativi:

- il Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente, con nota del 7 maggio 2001, ha segnalato alcuni aspetti relativi alla sicurezza ed alla successiva fruibilità dell'area interessata.
- la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali con nota prot. 10665/Sal.P. 1.5 del 15 maggio 2001, ha condiviso le osservazioni dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1, finalizzate a curare la fase di trasporto del materiale per evitare fenomeni di imbrattamento delle zone di percorso;

PRESO ATTO che la Direzione regionale dell'agricoltura e la Direzione regionale della viabilità e trasporti non hanno espresso alcun parere, e che non sono pervenute osservazioni da Associazioni di cittadini;

DATO ATTO che l'A.R.P.A. ha collaborato con il Servizio VIA nell'intera fase istruttoria e che relativamente al ripristino ambientale ha formulato alcune osservazioni;

RILEVATO che l'insieme delle prescrizioni e delle raccomandazioni contenute nel precisato parere 6/I-III-V int. VIA/2001 del 3 agosto 2001 riguarda in particolare anche gli aspetti messi in risalto nei pareri delle Autorità e degli Uffici consultati;

PRECISATO che il precitato parere del C.T.R. non attiene né all'autorizzazione relativa alla tutela paesaggistica di cui al decreto legislativo 490/1999, né all'autorizzazione di cui al Regio decreto 3267/1923 inerente al vincolo idrogeologico, per cui il presente provvedimento non ricomprende le afferenti autorizzazioni;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990 così come modificato ed integrato dall'articolo 23 della legge regionale 3/2001;

all'unanimità,

DELIBERA

A) Viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto - presentato dalla Petrovizza Marmi S.r.l. con sede in Monrupino (Trieste), loc. Petrovizza - di ampliamento in approfondimento e ripristino ambientale della cava di marmo denominata «Petrovizza», sita nel Comune di Monrupino (Trieste); con le seguenti prescrizioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'intervento proposto:

1) nell'ipotesi siano definite - prima dell'inoltro della domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione inerente alla legge regionale 36/1985 per l'esercizio dell'attività estrattiva - il soggetto e le modalità di gestione del previsto museo all'aperto a carico del proponente; i ripristini ambientali dovranno essere effettuati secondo la soluzione che prevede di utilizzare per i ripristino stessi i soli materiali di risulta provenienti dalla lavorazione dei materiali di cava, senza quindi alcun apporto esterno rispetto alla cava in argomento (soluzione n. 2);

2) in sede di progettazione esecutiva dovrà essere presentato, in particolare, quanto di seguito indicato:

- un elaborato che tenga conto del progetto approvato in sede di C.T.R. Sez. III di data 19 settembre 2000, allo scopo di perfezionare il raccordo con la parte oggetto di ampliamento;
- un elaborato relativo alla localizzazione delle aree di stoccaggio dei combustibili, dei lubrificanti, degli olii esausti, nonché delle aree destinate ad operazioni di manutenzione e riparazione degli autocarri e dei mezzi di cantiere in generale. Tale elabo-

rato dovrà riportare specifici elementi inerenti alla raccolta ed allo smaltimento delle acque di scarico afferenti alle predette attività, e dovrà individuare in dettaglio le relative soluzioni e le opere occorrenti in proposito;

- elaborati progettuali per il ripristino ambientale dell'area esterna adibita a piazzale di servizio delle attività di cava, qualora venga accertata dal Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente la disponibilità dell'area suddetta da parte della Petrovizza Marmi S.r.l.;
- nell'ipotesi siano definite le modalità di gestione del previsto museo all'aperto così come delineate al precedente numero 1), il progetto per la realizzazione e l'utilizzo della palestra di roccia, unitamente alla attestazione della presentazione del progetto medesimo alle competenti Autorità, ivi compreso il CAI;

3) in fase di coltivazione, dopo il taglio e ribaltamento della bancata, anche ai fini della sicurezza, dovrà essere sistematicamente attuata una bonifica del ciglio di neoformazione con particolare riferimento alla zona di spigolo;

4) in fase di coltivazione, dovrà essere attuato un monitoraggio sistematico su tutto il perimetro del ciglio sommitale di cava, con conseguente rimozione e stabilizzazione del materiale minuto che, nello stato d'alterazione superficiale, viene progressivamente a disgregarsi ad opera degli agenti meteorici;

5) al fine di evitare la caduta accidentale di massi, dovrà essere attuato un rivestimento don reti del fronte Ovest, mentre per il fronte Nord dovrà esser completata la strutturazione ai piede di una zona d'assorbimento d'impatto e di un rilevato realizzato con blocchi da scogliera per contenere eventuali distacchi superficiale;

6) il proponente dell'opera dovrà comunicare all'Amministrazione regionale [attuazione delle suddette prescrizioni e le specifiche soluzioni progettuali individuate o le eventuali alternative che garantiscano prestazioni ambientali di pari efficacia.

7) il recepimento delle prescrizioni dovrà avvenire nel rispetto del criterio di generale riduzione dell'impatto ambientale;

B) Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione regionale dell'ambiente, verrà notificato al proponente, trasmesso alle autorità individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, nonché agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel provvedimento medesimo.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 settembre 2001, n. 2899 (Estratto).

Comune di Palmanova: conferma di esecutività delle deliberazioni consiliari n. 15 del 23 aprile 2001 e n. 43 del 31 luglio 2001, di approvazione della variante n. 32, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991, e n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 652 del 9 marzo 2001 in merito alla variante n. 32 al Piano regolatore generale del comune di Palmanova, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991, come modificata ed integrata con la variante n. 33 al piano stesso, superate dall'introduzione di modifiche e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 15 del 23 aprile 2001, integrata con deliberazione consiliare n. 43 del 31 luglio 2001;

2. di confermare l'esecutività della deliberazione consiliare n. 15 del 23 aprile 2001, integrata con deliberazione consiliare n. 43 del 31 luglio 2001, di approvazione delle varianti n. 32, avente contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991, e n. 33 al Piano regolatore generale del comune di Palmanova;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELL'EDILIZIA
E DEI SERVIZI TECNICI

Servizio tecnico regionale
Segreteria della commissione per la formazione e la tenuta dell'elenco dei collaudatori.

Legge regionale 31 ottobre 1986 n. 46. Elenco dei collaudatori nominati nel corso del primo semestre dell'anno 2001, con le rispettive opere affidate, di cui alla nomina effettuata dall'Assessore regionale all'edilizia e ai Servizi tecnici.

dott. ing. Mario Fregoli
Collaudo n. 4550
Lavori di realizzazione della circonvallazione sud al Centro Storico - 1° lotto.

dott. ing. Giorgio Cappel
Collaudo in corso d'opera n. 4551
Centro «Zarja» a Basovizza. Realizzazione di un complesso sportivo previo completamento e razionalizzazione di alcune strutture sportive già esistenti di proprietà del Comune di Trieste.

dott. ing. Mario Fregoli
Collaudo n. 4550
Lavori di realizzazione della circonvallazione sud al Centro Storico - 1° lotto.

dott. ing. Giorgio Cappel
Collaudo in corso d'opera n. 4551
Centro «Zarja» a Basovizza. Realizzazione di un complesso sportivo previo completamento e razionalizzazione di alcune strutture sportive già esistenti di proprietà del Comune di Trieste.

dott. ing. Silvano Cleva
Collaudo n. 4552
Lavori di realizzazione di un Casa di Riposo e sede del distretto sanitario Sud - Azzano Decimo.

dott. ing. Gianni Brusadin
Collaudo n. 4553
Lavori di riqualificazione delle pavimentazioni e straordinaria manutenzione della Grande Viabilità di Trieste - Tronco Molo VII - Cattinara.

dott. arch. Carlotta Francovigh
Collaudo n. 4554
Lavori di recupero ex stabilimento V.M. Costruzione di un nuovo villaggio industriale - Trieste.

dott. ing. Luigi Mion
Collaudo in corso d'opera n. 4555
Lavori di realizzazione delle opere di infrastrutturazione del comprensorio Selvata nell'area ex Fidia Bioplant, nella Zona Industriale dell'Aussa - Corno.

dott. ing. Renato Puppi
Collaudo in corso d'opera n. 4556
Programma Comunitario Urban - PIC Italia - Progetto tergeste Lotto n. 1/1 - UMI 12.

dott. ing. Walter Tondo
Collaudo in corso d'opera n. 4557
Programma Comunitario Urban - PIC Italia - Progetto Tergeste Lotto n. 2

dott. ing. Alberto Scorrano
Collaudo in corso d'opera n. 4458
Programma Comunitario Urban - PIC Italia - Progetto Tergeste Lotto n. 3 - UMI 53, 55, 57, 58, 59, 60.

dott. ing. Giorgio Villini
Collaudo in corso d'opera n. 4559
Programma Comunitario Urban - PIC Italia - Progetto Tergeste Lotto n. 4 - UMI 61 e 62.

dott. ing. Marino Donada
Collaudo in corso d'opera n. 4560
Programma Comunitario Urban - PIC Italia - Progetto Tergeste - Lotto di intervento relativo alle opere di urbanizzazione a rete e pavimentazione stradale.

dott. ing. Pierino Truant
Collaudo n. 4561
Lavori di recupero di un fabbricato da n. 24 alloggi in Comune di Maniago, via Umberto I.

dott. ing. Lorenzo Mantovani
Collaudo in corso d'opera n. 4562
Lavori di recupero statico funzionale del compendio immobiliare denominato «Villa Moretti».

dott. arch. Aldo Lovisotto
Collaudo n. 4563
Lavori di completamento ed adattamento del complesso edilizio destinato a sede universitaria di Gorizia - II lotto.

dott. ing. Danilo Della Valentina
Collaudo in corso d'opera n. 4564
Lavori di restauro ed adeguamento funzionale dell'ex Fatebenefratelli di Gorizia.

dott. ing. Tommaso Sinfisi
Collaudo n. 4565
Comune di Trieste - Lavori di manutenzione straordinaria del complesso scolastico di via Donadoni.

dott. ing. Renzo Scramoncin
Collaudo n. 4566
Intervento sperimentale nell'ambito del piano di risanamento del Mare Adriatico in località Grado Pineta.

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE E DELL'ARTIGIANATO

Cancellazione della Soc. coop. «Bassa Friulana Cooperativa Sociale a r.l.» di Palmanova dall'Albo regionale delle società cooperative.

Con decreto assessorile del 31 agosto 2001, è stata cancellata dall'Albo regionale delle Società cooperative, sezione B (cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate), la Società cooperativa «Bassa Friulana Cooperativa Sociale a r.l.», con sede in Palmanova.

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Arzene. Avviso di adozione del Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 28 del 2 agosto 2001 il Comune di Arzene ha adottato il Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano regolatore generale comunale sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Azzano Decimo. Avviso di approvazione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 48 del 3 agosto 2001 il Comune di Azzano Decimo ha preso atto che, in ordine alla variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 comma 5 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32 comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Basiliano. Avviso di adozione della variante n. 12 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 34 del 26 giugno 2001 il Comune di Basiliano ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 12 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 12 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Doberdò del Lago. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 53 del 20 dicembre 2000 il Comune di Doberdò del Lago ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Doberdò del Lago. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Con deliberazione consiliare n. 16 del 28 giugno 2001 il Comune di Doberdò del Lago ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, il Comitato Tecnico Regionale ha espresso il parere n. 64/1-T/01 del 9 marzo 2001 e non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Fontanafredda. Avviso di adozione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con

deliberazione consiliare n. 75 dell'8 agosto 2001 il Comune di Fontanafredda ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Latisana. Avviso di adozione della variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 68 del 24 aprile 2001 rettificata con deliberazione consiliare n. 82 del 7 giugno 2001 il Comune di Latisana ha adottato la variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 39 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Sacile. Avviso di adozione della variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 24 del 31 maggio 2001 il Comune di Sacile ha adottato la variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Giorgio della Richinvelda. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 47 del 23 luglio 2001 il Comune di San Giorgio della Richinvelda ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Quirino. Avviso di adozione della variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 44 del 31 luglio 2001 il Comune di San Quirino ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Quirino. Avviso di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 45 del 31 luglio 2001 il Comune di San Quirino ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale, visto il parere favorevole n. 75/1-T/01

espresso dal Comitato tecnico regionale nella seduta del 9 aprile 2001 e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Talmassons. Avviso di adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 27 del 28 giugno 2001 il Comune di Talmassons ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 119 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 89 del 23 luglio 2001 il Comune di Udine ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 119 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 119 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Servizio del libro fondiario
Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli
(Udine)

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Cervignano del Friuli.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c. 1068/2 del C.C. di Cervignano del Friuli.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli via I Maggio n. 9 dal lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

Udine, 10 settembre 2001

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare
di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

AVVISO DI RETTIFICA

Supplemento straordinario n. 2 del 16 febbraio 2001 al B.U.R. n. 7. Legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3. Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.

Si rende noto che nel Supplemento straordinario n. 2 del 16 febbraio 2001 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 7, nella legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 di cui all'oggetto, a pag. 969, prima colonna, al punto 25) anzichè «(Implicitamente abrogata dalla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56)» deve leggersi «(Implicitamente abrogata dalla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59)»; al n. 31) dopo le parole «legge regio-

nale 13 luglio 1998, n. 12» vanno aggiunte le seguenti: «a decorrere dal termine ivi previsto».

Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del 27 giugno 2001. Legge regionale 26 giugno 2001, n. 16, recante: «Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonchè disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare.».

Si rende noto che, nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del 27 giugno 2001, nella citata legge regionale 26 giugno 2001, n. 16, alla pagina 6363, prima colonna, nel testo dell'articolo 8, al comma 1, dopo le parole «Per le finalità previste dall'articolo 27 della legge regionale 20/1997», vanno aggiunte le seguenti: «è autorizzata».

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO
TRIESTE

Modifiche ed integrazioni al «Regolamento per l'anno 2000 per l'utilizzo delle somme provenienti dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili ex articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68» di cui alla deliberazione n. 39 del 30 ottobre 2000.

IL COMITATO PROGRAMMATICO
E DI VERIFICA
DEI RISULTATI GESTIONALI

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998 «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale» e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, ed in particolare l'articolo 13 comma 1;

VISTA la deliberazione n. 39 del 30 ottobre 2000 del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali dell'Agenzia regionale per l'impiego, come integrata dalla deliberazione n. 44 del 22 novembre 2000, entrambe regolarmente esecutive, con la quale, è stato approvato il «Regolamento per l'anno 2000 per l'utilizzo delle somme provenienti dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili ex articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

ATTESO che:

- l'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha introdotto la possibilità di regolarizzazione delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. medesimo a fronte di irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità;
- con Regolamento (CE) n. 69/2001 la Commissione delle comunità europee ha ridefinito la normativa relativa agli aiuti «de minimis»;

e che risulta pertanto necessario apportare le necessarie modifiche al sopracitato Regolamento;

RITENUTO necessario apportare talune modifiche ed integrazioni di carattere meramente tecnico finalizzate esclusivamente a rendere maggiormente comprensibili talune disposizioni senza modificarne il contenuto sostanziale;

all'unanimità,

DELIBERA

1) il «Regolamento per l'anno 2000 per l'utilizzo delle somme provenienti dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili ex articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68», approvato con deliberazione n. 39 del 30 ottobre 2000 del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali dell'Agenzia regionale per l'impiego, come integrato dalla deliberazione n. 44 del 22 novembre 2000, entrambe regolarmente esecutive, viene così di seguito integrato e modificato:

- all'articolo 4, comma 1, dopo le parole «a pena di» vengono soppresse le seguenti parole «reiezione della domanda o di»;
- all'articolo 4, comma 1, dopo le parole «tutti i benefici», la parola «ricevuti» viene sostituita dalla parola «concessi»;
- all'articolo 4, comma 1, dopo le parole «compresi quelli», viene soppressa la parola «concessi» e la parola «dall'» viene sostituita dalla parola «dell'»
- all'articolo 5, comma 1, lettera c) dopo le parole «è effettuata» sono aggiunte le parole «in una sede secondaria o»;
- all'articolo 7 comma 1, dopo le parole «presente Regolamento», la «virgola» è sostituita dalla congiunzione «e»;
- all'articolo 7, comma 1, dopo le parole «della graduatoria», è soppressa la frase «e per la definizione dei benefici concedibili nonché le condizioni relative alla verifica del raggiungimento della soglia di aiuto definita «de minimis»;

- all'articolo 7, viene soppresso il comma 3 e conseguentemente rinumerati i commi successivi;
- all'articolo 7, viene aggiunto il seguente comma 5: «5) L'Agenzia comunicherà ai richiedenti l'avvenuta concessione del contributo nonché l'entità dello stesso ovvero la reiezione dell'istanza nonché le relative motivazioni. In caso di avvenuta concessione dei benefici ed ai fini dell'erogazione dei medesimi, l'Agenzia provvederà a richiedere agli interessati una specifica autocertificazione per accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario «de minimis» come previsto dall'articolo 4; tali autocertificazioni devono pervenire od essere inviate con raccomandata a.r. entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione a pena di revoca dei benefici concessi.»
- all'articolo 8, comma 1, dopo le parole «dal presente Regolamento», sono soppresse le parole «nelle more dell'istituzione degli organismi regionali competenti»;
- il titolo dell'articolo 12 viene modificato come segue «Cause di reiezione della domanda o di revoca o di decadenza dal contributo»;
- all'articolo 12, comma 1, è soppressa la seguente frase «nonché nel caso che il richiedente abbia rilasciato autocertificazioni contenenti dichiarazioni non veritiere od incomplete; in particolare per quanto attiene la verifica del raggiungimento della soglia dei 100.000 euro, le autocertificazioni nelle quali non risultino, per il periodo preso in considerazione, tutti i benefici ricevuti in base al regime «de minimis», compresi quelli concessi dall'Agenzia regionale per l'impiego»;
- all'articolo 12, dopo il comma 1, viene aggiunto il seguente comma 2,: «2) In ogni caso in cui sia prevista dal presente Regolamento la presentazione di autocertificazioni da parte dei richiedenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera» e vengono rinumerati di conseguenza i commi successivi;
- dopo l'articolo 14, viene aggiunto il seguente articolo 15: «articolo 15 - Ambito di applicazione - 1) Il presente Regolamento trova applicazione relativamente alle convenzioni stipulate a seguito di programmi presentati nei termini previsti dall'articolo 3, comma 1».

2) il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, viene sottoposto all'approvazione della Giunta regionale e diviene esecutivo dopo l'approvazione della medesima;

3) il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in quanto configurabile quale atto a carattere generale.

IL PRESIDENTE:
dott. Giorgio Venier Romano

(approvato con delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 32 del 21 maggio 2001 resa esecutiva con delibera di Giunta n. 1874 del 31 maggio 2001)

Regolamento per il versamento all'Agenzia regionale per l'impiego, da parte delle imprese private e degli Enti pubblici economici, delle somme previste dall'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 1

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di versamento all'Agenzia regionale per l'impiego delle somme che le imprese private e gli enti pubblici economici sono tenuti a pagare a seguito dell'irrogazione di sanzioni amministrative da parte delle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti.

Art. 2

1. Le sanzioni amministrative sono disposte dalle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti dei confronti delle imprese private e degli enti pubblici economici che non presentano, nei termini prestabiliti, i prospetti informativi previsti dall'articolo 9, comma 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ovvero non assumono i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 della medesima legge entro 60 giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assunzione.

Art. 3

1. La misura delle sanzioni amministrative comminate nelle ipotesi di cui all'articolo 2 del presente Regolamento è indicata rispettivamente dall'articolo 15, commi 1 e 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 4

1. I versamenti delle somme derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative devono essere effettuati a favore dell'Agenzia regionale per l'impiego nei termini indicati dalle Direzioni provinciali del lavoro, territorialmente competenti, nell'atto di accertamento di illecito amministrativo ovvero nell'ordinanza - ingiunzione in conformità a quanto previsto dagli articoli 16 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Qualora i versamenti non siano effettuati nel termine stabilito dall'ordinanza - ingiunzione, le Direzioni provinciali del lavoro, territorialmente competenti, provvedono all'esecuzione forzata nelle forme previste dall'articolo 27 della legge 689/1981.

3. Tutti i versamenti devono recare la specificazione della causale del versamento medesimo nonché tutti gli elementi atti ad identificare il datore di lavoro, il provvedimento di illecito amministrativo ovvero l'ordinanza - ingiunzione.

Art. 5

1. Ai fini del pagamento di cui all'articolo 4, comma 1, del presente Regolamento, le imprese private e gli enti pubblici economici possono effettuare il versamento direttamente mediante accreditamento in conto corrente postale o bancario, intestati all'Agenzia regionale per l'impiego ovvero conferendo ad un istituto bancario disposizione di eseguire un operazione di bonifico a favore dell'Agenzia con valuta fissa il giorno del versamento.

2. Nel caso di riscossione delle somme dovute dalle imprese private e dagli enti pubblici economici mediante le forme indicate dall'articolo 27 della legge 689/1981, il Concessionario del Servizio nazionale di riscossione dei tributi, territorialmente competente, provvede a versare all'Agenzia regionale per l' impiego le somme medesime.

IL PRESIDENTE:
dott.Giorgio Venier Romano

(approvato con delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 33 del 21 maggio 2001, reso esecutivo con delibera di Giunta n. 2003 del 13 giugno 2001)

Legge regionale 7/2000, articolo 26: riordino di organi collegiali.

IL COMITATO PROGRAMMATICO
E DI VERIFICA
DEI RISULTATI GESTIONALI

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante il «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

VISTO, in particolare, l'articolo 26 della legge citata, ai sensi del quale, gli Enti regionali, con provvedimenti da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente stesso;

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, recante «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»;

VISTO l'articolo 30 della medesima legge regionale 1/1998 che individua il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali, il quale si articola nella Commissione bilaterale per l'impiego e nella Commissione bilaterale per il programma;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0281/Pres. del 10 settembre 1999, con il quale è ricostituito il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali;

VISTI gli articoli 33 e 34 della legge sopra citata che disciplinano rispettivamente la Commissione bilaterale per l'impiego e la Commissione bilaterale per il programma;

VISTO l'articolo 30 della legge citata, che individua il Collegio dei revisori dei conti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0181/Pres. del 20 maggio 1998 con il quale viene costituito il Collegio dei revisori dei conti;

VISTO l'articolo 37 della suddetta legge che istituisce la Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista;

VISTO il decreto n. 0179/Pres. del 20 maggio 1998 che nomina la Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista;

VISTI gli articoli 38 e 38 bis della legge regionale 1/1998, come sostituiti e introdotti rispettivamente dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 12, che istituiscono la Commissione per il diritto al lavoro dei disabili ed i Comitati tecnici per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTO l'articolo 6 del Regolamento di attuazione del Progetto 1 «Interventi per borse di studio a sostegno della formazione/riqualificazione dei giovani e dei lavoratori» del Programma di politica attiva del lavoro per l'anno 2000 che dispone che per l'accertamento delle condizioni di ammissibilità alle borse di studio sia costituita con deliberazione del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali, una commissione giudicatrice;

VISTA la delibera n. 34 del 21 maggio 2001 con la quale è costituita la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 6 del Progetto 1 «Interventi per borse di studio a sostegno della formazione/riqualificazione dei giovani e dei lavoratori»;

RITENUTO che tutti i sopracitati organi collegiali siano indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente;

all'unanimità dei presenti:

DELIBERA

di ritenere indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente i seguenti organi collegiali:

1. Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali;
2. Commissione bilaterale per l'impiego;
3. Commissione bilaterale per il programma;
4. Collegio dei revisori dei conti;
5. Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista;
6. Commissione per il diritto al lavoro dei disabili;
7. Comitati tecnici per il diritto al lavoro dei disabili;
8. Commissione giudicatrice per l'assegnazione di borse di studio prevista dal Regolamento di attuazione del Progetto 1 del Programma di politica attiva del lavoro per l'anno 2000;

Il presente provvedimento diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

Il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

IL PRESIDENTE:
dott. Giorgio Venier Romano

(approvato con delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 35 del 21 maggio 2001 resa esecutiva con delibera di Giunta n. 2004 del 13 giugno 2001).

Modifiche al Programma delle attività da realizzarsi nell'anno 2001.

IL COMITATO PROGRAMMATICO
E DI VERIFICA
DEI RISULTATI GESTIONALI

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998 n. 1 recante «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego, nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 30 della medesima legge regionale 1/1998 che individua, tra gli organi dell'Agenzia regionale per l'impiego il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali, il quale si articola nella Commissione bilaterale per l'impiego e nella Commissione bilaterale per il programma;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare gli articoli 6 e 66 che individuano gli organi cui competono le funzioni di indirizzo politico che si esplicano attraverso l'adozione di un provvedimento che definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nell'anno di attività;

VISTA la deliberazione n. 53 del 14 dicembre 2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali ha approvato il Programma delle attività da realizzarsi nel 2001;

VISTE le deliberazioni n. 19 del 12 marzo 2001, n. 24 del 24 aprile 2001 e n. 37 del 21 maggio 2001, esecutive ai sensi di legge, con le quali il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali ha modificato il Programma delle attività da realizzarsi nel 2001;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2000)»;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, commi 91, 92 e 94 della sopra citata legge regionale ai sensi del quale sono di competenza del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali gli atti autorizzativi di spesa;

ACCERTATO che a fronte delle nuove esigenze emerse successivamente alla deliberazione di adozione del Programma delle attività da realizzarsi nel 2001, è necessario provvedere ad una variazione del Programma stesso;

VALUTATA, pertanto, l'esigenza di provvedere alle seguente variazione del Programma delle attività per l'anno 2001:

nella parte relativa al Servizio della programmazione e dell'Osservatorio del mercato del lavoro, nell'ambito delle attività progettuali, a pagina 19 vengono aggiunte le seguenti frasi:

«Progetto 4: Stampa e pubblicazione di n. 4 studi.

Tali studi previsti nel Programma delle attività dell'anno 2000 e commissionati all'Università di Trieste in tale anno sono stati consegnati nel mese di giugno di quest'anno. Risorse necessarie per la stampa e pubblicazione: U.P.B. 1.12.0002 - Oneri per il funzionamento dell'Osservatorio CAP. 400: lire 80.000.000»

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni riportate nelle

premesse, ed ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 66 della legge regionale 18/1996, l'integrazione al Programma delle attività da realizzarsi nell'anno 2001 che si riporta di seguito:

nella parte relativa al Servizio della programmazione e dell'Osservatorio del mercato del lavoro, nell'ambito delle attività progettuali, a pagina 19 vengono aggiunte le seguenti frasi:

«Progetto 4: Stampa e pubblicazione di n. 4 studi.

Tali studi previsti nel Programma delle attività per l'anno 2000 e commissionati all'Università di Trieste in tale anno sono stati consegnati nel mese di giugno di quest'anno. Risorse necessarie per la stampa e la pubblicazione: U.P.B. 1.12.0002 - Oneri per il funzionamento dell'Osservatorio CAP. 400: lire 80.000.000»

2. di autorizzare, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 8, commi 91, 92 e 93, la spesa prevista dall'integrazione al Programma sopra indicata e più precisamente lire 80.000.000 - sul capitolo 400 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001;

- il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 viene sottoposto, limitatamente al punto 1 del dispositivo all'approvazione della Giunta regionale e diventa esecutivo dopo l'approvazione medesima;

- Il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in quanto configurabile quale atto a carattere generale.

IL PRESIDENTE:
dott. Giorgio Venier Romano

(approvato con delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 47 del 9 luglio 2001 reso esecutivo con delibera di Giunta n. 2553 di data 27 luglio 2001)

ENTE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - ERSA GORIZIA

Decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 recante «Disposizioni in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526». Determinazione dei criteri di applicazione delle sanzioni per i vigneti irregolarmente impiantati. Istituzione della riserva regionale di diritti di impianto. Deliberazione del Consiglio di amministrazione 15 maggio 2001, n. 35.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 41 ai sensi del quale il Servizio della vitivinicoltura «predispone gli atti relativi alle autorizzazioni, ai nulla osta, ai controlli, ai collaudi ed alla vigilanza riguardanti gli estirpi, i reimpianti ed i nuovi impianti di vigneti, da adottare in esecuzione delle normative nazionali e comunitarie»;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATI il Regolamento (CEE) n. 822/1987 del Consiglio 16 marzo 1987, e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed il decreto legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, concernente «Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di Regolamenti comunitari in materia agricola»;

VISTI il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che, sostituendo il suddetto Regolamento (CEE) n. 822/1987, prevede, agli articoli 2 e 3, la nuova disciplina delle violazioni in materia di potenziale vitivinicolo e all'articolo 5 l'istituzione di una riserva regionale di diritti di impianto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999;

VISTO il decreto 27 luglio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale vengono attribuite alle Regioni ed alle Provincie autonome gli adempimenti procedurali delle norme di attuazione disciplinate dal titolo II, capi I, II, III e IV del Regolamento (CE) n. 1493/1999, nonché dai Capi I, II, III e IV del Regolamento (CE) n. 1227/2000;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 recante «Disposizioni in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526»;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres. di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in applicazione dei citati Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e (CE) n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo;

VISTA la legge 27 marzo 2001, n. 122, articolo 19, ai sensi del quale sono state apportate modifiche agli importi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 260/2000;

RITENUTO di procedere alla determinazione delle sanzioni concernenti gli impianti irregolari di vigneti ed all'istituzione della riserva regionale dei diritti di impianto in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999, del decreto legislativo n. 260/2000, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0438/2000 e della legge n. 122/2001 indicando gli importi in euro nonché, previo arrotondamento, in lire;

Atteso che ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, per l'accertamento delle violazioni amministrative ivi previste nonché per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898;

RITENUTO di fornire alcuni chiarimenti in merito all'applicazione della citata normativa comunitaria, statale e regionale in materia di sanzioni per gli impianti irregolari di vigneti con la circolare di cui all'allegato A), facente parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento, avente contenuto regolamentare, nonché l'allegata circolare, allegato A), vengono sottoposti all'approvazione di cui all'articolo 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SENTITA la relazione del Presidente, con il voto consultivo favorevole del Direttore, dopo ampia discussione,

DELIBERA

a maggioranza con un voto di astensione, per le motivazioni di cui in premessa:

1. Vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998.

L'autorizzazione in deroga è concessa ai viticoltori che presentano la relativa domanda all'ERSA entro il 31 dicembre 2001.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per la regolarizzazione dei vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998 sono comminate dall'ERSA, Servizio della vitivinicoltura, con le seguenti modalità:

a) l'autorizzazione in deroga prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres. è concessa previo pagamento di una sanzione pari a euro 387,34 (lire 750.000) per ogni ettaro o frazione di ettaro irregolarmente impiantato;

b) l'autorizzazione in deroga prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres. è concessa previo pagamento di una sanzione così determinata:

   1. euro 1.291,14 (lire 2.500.000) nel caso in cui la superficie irregolarmente impiantata sia inferiore a 1 ha (l'importo è fisso indipendentemente dall'estensione della superficie irregolare);

   2. euro 3.615,20 (lire 7.000.000) per ettaro nel caso in cui la superficie irregolarmente impiantata sia compresa tra 1 ha e 5 ha (la sanzione è determinata moltiplicando l'importo di euro 3.615,20 - lire 7.000.000 - per la superficie irregolare);

   3. euro 6.197,48 (lire 12.000.000) per ettaro nel caso in cui la superficie irregolarmente impiantata sia superiore a 5 ha (la sanzione è determinata moltiplicando l'importo di euro 6.197,48 - lire 12.000.000 - per la superficie irregolare);

Qualora l'impianto irregolare sia stato realizzato all'interno delle zone a D.O. i suddetti importi sono rispettivamente elevati a euro 2.582,28 (lire 5.000.000) per il punto 1, euro 6.197,48 (lire 12.000.000) per ettaro per il punto 2 ed euro 12.911,42 (lire 25.000.000) per ettaro per il punto 3.

2. Vigneti irregolarmente impiantati successivamente al 1° settembre 1998.

a) Ai sensi dell'articolo 11, comma 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres., per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti da superfici vitate irregolarmente impiantate successivamente al 1° settembre 1998 è prevista la seguente sanzione:

   1. euro 2.582,28 (lire 5.000.000) nel caso in cui la superficie irregolarmente impiantata sia inferiore a 1 ha (l'importo è fisso indipendentemente dall'estensione della superficie irregolare);

   2. euro 3.873,43 (lire 7.500.000) per ettaro, o frazione di ettaro, nel caso in cui la superficie irregolarmente impiantata sia compresa tra 1 ha e 5 ha (ogni frazione di ettaro superiore al numero intero è sanzionata con l'importo corrispondente all'abuso di 1 ettaro intero);

   3. euro 5.164,57 (lire 10.000.000) per ettaro, o frazione di ettaro, nel caso in cui la superficie irregolarmente impiantata sia superiore a 5 ha (ogni frazione di ettaro superiore al numero intero è sanzionata con l'importo corrispondente all'abuso di 1 ettaro intero);

b) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8 del Regolamento (CE) n. 1227/2000, l'autorizzazione in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 è concessa previo pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 387,34 (lire 750.000) per ettaro, o frazione di ettaro;

3. Diniego di autorizzazione in deroga.

Se la richiesta di autorizzazione in deroga è respinta, il conduttore deve pagare la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 11, comma 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres., determinata con riferimento ai Mercuriali della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura e della produzione dichiarata per ciascun anno.

4. Istituzione della riserva regionale dei diritti di impianto.

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0438/2000, è istituita presso l'ERSA la riserva regionale di diritti di impianto; presso il Servizio della vitivinicoltura è istituito il registro nel quale vengono annotati i diritti che confluiscono alla riserva regionale.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Servizio della vitivinicoltura dell'ERSA provvede a comunicare alla Direzione regionale dell'agricoltura i dati relativi ai diritti confluiti nella riserva al fine della predisposizione del bando di assegnazione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0438/2000.

5. Riassegnazione di diritti di reimpianto assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Giunta regionale 0348/2000.

Qualora l'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), assegni alla Regione diritti di reimpianto, l'ERSA provvede a riassegnarli ai produttori che ne abbiano fatto richiesta entro il 31 dicembre 2001, secondo le seguenti priorità:

1) ai viticoltori che hanno impiantato vigneti irregolari nelle zone D.O.C. Carso, Collio e Colli Orientali del Friuli;

2) ai viticoltori che hanno impiantato vigneti irregolari nelle restanti zone D.O.C. della Regione;

3) ai viticoltori che hanno impiantato vigneti irregolari nel restante territorio regionale.

All'interno di ognuna delle priorità menzionate, hanno precedenza i viticoltori che dimostrano di possedere - in ambito regionale - il minor rapporto percentuale tra la superficie vitata irregolarmente e l'intera superficie vitata aziendale.

6. E' approvata la circolare di cui all'allegato A) alla presente deliberazione con la quale vengono forniti alcuni chiarimenti in merito all'applicazione della citata normativa comunitaria, statale e regionale in materia di sanzioni per gli impianti irregolari di vigneti.

7. La presente deliberazione e la circolare di cui all'allegato A) della medesima, vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE:
Bruno Augusto Pinat

Allegato A)

Circolare esplicativa

SANZIONI RELATIVE AI VIGNETI IRREGOLARMENTE IMPIANTATI

Il Regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ha individuato le violazioni in materia di potenziale viticolo, demandando alla normativa di ciascuno Stato membro dell'Unione Europea la determinazione delle medesime.

Con decreto legislativo 10 agosto 2000 n. 260, il legislatore statale ha stabilito, nell'ambito delle diverse tipologie di vigneto irregolarmente impiantato, il limite minimo ed il limite massimo per ciascuna violazione, rinviando alla competenza delle Regioni la determinazione dei criteri di irrogazione e la quantificazione delle sanzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres. di approvazione del regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999, ha disciplinato, all'articolo 11, l'impianto o reimpianto irregolare di vigneto.

A sua volta, l'ERSA, competente in materia di autorizzazioni per impianti, estirpi e reimpianti di vigneti ai sensi della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, ha stabilito i criteri di applicazione delle sanzioni per i vigneti irregolarmente impiantati, in applicazione della citata normativa comunitaria, statale e regionale, con deliberazione n. 35/2001 del 15 maggio 2001.

In considerazione della complessità della materia, con la presente circolare vengono forniti alcuni chiarimenti in merito alla normativa sopra richiamata, nonché alle determinazioni assunte con la delibera dell'ERSA n. 35/2001.

Va innanzitutto rilevato che il legislatore comunitario ha disciplinato in modo sostanzialmente diverso i

vigneti irregolarmente impiantati prima del 1° settembre 1998 rispetto a quelli irregolarmente impiantati in data successiva.

Vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998.

L'autorizzazione in deroga deve essere richiesta al Servizio della vitivinicoltura dell'ERSA, entro il 31 dicembre 2001, ed è prevista per le seguenti ipotesi:

A) Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres. l'autorizzazione in deroga è concessa al viticoltore che, pur in possesso di un diritto di reimpianto ancora valido alla data di presentazione della domanda di deroga, ha realizzato l'impianto senza la prescritta autorizzazione, ovvero ha proceduto all'estirpo, nell'ambito della medesima azienda agricola, di una superficie equivalente a quella reimpiantata entro 8 campagne precedenti a quella in cui ha avuto luogo il reimpianto irregolare.

La sanatoria è possibile previo pagamento di una sanzione pari ad euro 387,34 (lire 750.000) per ogni ettaro o frazione di ettaro irregolarmente impiantato, a condizione che il viticoltore produca idonea documentazione a dimostrazione dell'esistenza del diritto di reimpianto. Nel caso di specie, per idonea documentazione si intende:

1. l'atto di trasferimento del diritto di reimpianto acquistato da un'altra azienda;
2. la documentazione aereofotografica.

   Gli aereofotogrammi relativi alla costruzione della carta tecnica regionale, eseguiti in anni diversi a partire dal 1971, possono essere esaminati presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale - Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia, (via Giulia n. 75/1 - Trieste) al fine di dimostrare la presenza di un vigneto estirpato senza la prescritta notifica all'ERSA.

   Ulteriori atti che possono documentare la presenza di un vigneto estirpato senza la prescritta notifica al Servizio della vitivinicoltura dell'ERSA sono:

3. la denuncia di produzione di uva effettuata presso il Comune di competenza, dalla quale risultino specificati gli estremi catastali delle superfici vitate interessate alla sanatoria;
4. la documentazione relativa all'iscrizione all'albo dei vini a D.O. riguardante le superfici vitate interessate alla sanatoria.

B) Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres. l'autorizzazione in deroga è concessa al viticoltore che acquisisca diritti di reimpianto pari al 150% della superficie irregolarmente impiantata entro il 31 dicembre 2001, ovvero ottenga l'assegnazione dalla riserva regionale di un diritto di impianto versando un corrispettivo pari al 150% del prezzo di mercato rilevato al momento della richiesta di autorizzazione.

Si precisa al riguardo che, attualmente, la riserva regionale, istituita con la deliberazione dell'ERSA n. 35/2001 del 15 maggio 2001, non dispone di alcun diritto di impianto; il Servizio della vitivinicoltura dell'ERSA, entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicherà alla Direzione regionale dell'agricoltura i dati relativi ai diritti che confluiranno nella riserva, affinché la stessa provveda a predisporre un bando nel quale verranno definiti i criteri di assegnazione, le modalità e l'eventuale prezzo di cessione, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0438/2000.

C) Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres. l'autorizzazione in deroga è concessa soltanto nell'eventualità che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1493/1999, l'Unione Europea assegni alla Regione diritti di reimpianto che in ambito regionale non sono stati fatti valere, ma che sarebbero ancora validi se fossero stati richiesti, come risulta dall'inventario del potenziale viticolo regionale.

L'eventuale assegnazione comunitaria, che comunque non potrà eccedere la percentuale dell'1,2% dell'intera superficie vitata regionale, verrà riassegnata dall'ERSA ai produttori che ne abbiano fatto richiesta entro il 31 dicembre 2001, secondo le seguenti priorità:

1. ai viticoltori che hanno impiantato vigneti irregolari nelle zone D.O.C. Carso, Collio e Colli Orientali del Friuli;
2. ai viticoltori che hanno impiantato vigneti irregolari nelle restanti zone D.O.C. della Regione;
3. ai viticoltori che hanno impiantato vigneti irregolari nel restante territorio regionale.

All'interno di ognuna delle priorità menzionate, hanno precedenza i viticoltori che dimostrano - in ambito regionale - di possedere il minor rapporto percentuale tra la superficie vitata irregolarmente e l'intera superficie vitata aziendale.

Nel caso in cui l'Unione Europea provveda all'assegnazione sopra descritta, la sanatoria è concessa previo pagamento di una sanzione pari a:

1. euro 1.291,14 (lire 2.500.000) nel caso in cui la superficie irregolarmente impiantata sia inferiore a 1 ha (l'importo è fisso indipendentemente dall'estensione della superficie irregolare);
2. euro 3.615,20 (lire 7.000.000) per ettaro nel caso in cui la superficie irregolarmente impiantata sia compresa tra 1 ha e 5 ha (la sanzione è determinata

moltiplicando l'importo di euro 3.615,20 - lire 7.000.000 - per la superficie irregolare);

3. euro 6.197,48 (lire 12.000.000) per ettaro nel caso in cui la superficie irregolarmente impiantata sia superiore a 5 ha (la sanzione è determinata moltiplicando l'importo di euro 6.197,48 - lire 12.000.000 - per la superficie irregolare).

Qualora l'impianto irregolare sia stato realizzato all'interno delle zone a D.O. i suddetti importi sono rispettivamente elevati a euro 2.582,28 (lire 5.000.000) per il punto 1, euro 6.197,48 (lire 12.000.000) per ettaro per il punto 2 ed euro 12.911,42 (lire 25.000.000) per ettaro per il punto 3.

D) Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres. l'autorizzazione in deroga è concessa al viticoltore che si impegni a procedere, entro tre anni, all'estirpazione di una superficie equivalente in coltura pura e tale superficie sia stata registrata nello schedario viticolo.

Vigneti irregolarmente impiantati successivamente al 1° settembre 1998.

Le superfici vitate irregolarmente dopo il 1° settembre 1998 non sono sanabili e vanno estirpate con spese a carico dei viticoltori.

Si considerano irregolari le superfici vitate che:

1. contravvengono alle disposizioni comunitarie nazionali in materia di nuovi impianti di viti (Regolamento (CE) n. 822/1987, articolo 6, comma 3);
2. contravvengono alle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di reimpianti di viti (Regolamento (CE) n. 822/1987, articolo 7, comma 4);
3. contravvengono alle disposizioni del Regolamento n. 1493/1999, articolo 2, comma 1, che vieta l'impianto di vigneti con varietà di uve da vino fino al 31 luglio 2010 ad eccezione degli impianti autorizzati in virtù di uno dei seguenti diritti:
   - diritti di nuovo impianto;
   - diritti di reimpianto;
   - diritti di impianto prelevati dalla riserva.

Le uve prodotte dalle superfici vitate irregolarmente vanno, di norma, distrutte prima dell'invaiatura. In alternativa alla distruzione, il Servizio della vitivinicoltura dell'ERSA, su specifica domanda del viticoltore, può autorizzare la distillazione per la produzione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 80% vol.. La distillazione autorizzata è corrispondente alla quantità di uva prodotta dal vigneto irregolare secondo la stima effettuata dallo stesso Servizio dell'ERSA.

Per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vinicoli ottenuti da superfici vitate irregolarmente, il viticoltore è tenuto a pagare la sanzione pecuniaria come di seguito specificata:

1. euro 2.582,28 (lire 5.000.000) quando la superficie irregolare è inferiore ad 1 ha(l'importo è fisso indipendentemente dall'estensione della superficie irregolare);
2. euro 3.873,43 (lire 7.500.000) per ettaro o frazione di ettaro quando la superficie irregolare è compresa fra 1 ha e 5 ha (ogni frazione di ettaro superiore al numero intero è sanzionata con l'importo corrispondente all'abuso di 1 ettaro intero).
3. euro 5.164,57 (lire 10.000.000) per ettaro o frazione di ettaro quando la superficie irregolare è superiore a 5 ha (ogni frazione di ettaro superiore al numero intero è sanzionata con l'importo corrispondente all'abuso di 1 ettaro intero).

Ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del Regolamento (CE) n. 1227/2000, qualora una superficie vitata irregolarmente debba essere estirpata a norma dell'articolo 2, comma 7 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 (vigneti realizzati dopo il 1° settembre 1998 senza la prescritta autorizzazione, oppure autorizzati ma impiantati con varietà di viti non menzionate nella classificazione regionale delle uve da vino) i prodotti ottenuti dalle superfici irregolari vanno destinati alla distillazione. In deroga a tale disposizione, il Servizio della vitivinicoltura dell'ERSA può autorizzare, su richiesta del viticoltore interessato, previo il pagamento di una sanzione paria ad euro 387,34 (lire 750.000) per ettaro o frazione di ettaro irregolarmente impiantato, la distillazione di vino di valore equivalente.

In entrambi i casi si può distillare alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o superiore a 80% vol.

VISTO: IL DIRETTORE: PINAT

COMUNE DI AZZANO DECIMO
(Pordenone)

Avviso di gara esperita per la fornitura di un autocarro ad uso del locale gruppo di protezione civile.

Si rende noto che questo Ente ha esperito gara a mezzo asta pubblica a sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c) e succ. articolo 76 del Regio decreto n. 827/1924, per l'affidamento della fornitura di un autocarro ad uso esclusivo del locale gruppo di protezione civile, per il trasporto di persone e cose.

Che a tale gara hanno partecipato n. 2 Ditte.

Che la ditta aggiudicataria risulta essere la:

- Ditta Germacar S.r.l. di Pordenone che ha offerto

lire 85.600.000 I.V.A. compresa per la fornitura in parola.

Il presente avviso viene affisso all'Albo pretorio del Comune dal 18 settembre 2001 al 1° ottobre 2001.

Azzano Decimo, lì 14 settembre 2001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Piergiuseppe Gregoris

COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI
(Gorizia)

Avviso di asta pubblica per l'affidamento della fornitura di una autospazzatrice stradale omologata per guida con patente «B».

L'Amministrazione comunale di Capriva del Friuli ha indetto, con determinazione del Segretario comunale n. 100/2001 dell' 11 settembre 2001, asta pubblica per l'affidamento della fornitura di un'autospazzatrice stradale omologata per guida con patente «B» per il giorno 9 ottobre 2001 alle ore 12.00 presso la Sede municipale.

Importo a base d'asta: lire 210.000.000 (pari a euro 108.455,94) (I.V.A. compresa).

Offerta entro il giorno 8 ottobre 2001, ore 12.00.

Chiunque fosse interessato, può richiedere informazioni all'Ufficio segreteria (0481/80032) e prendere visione del relativo bando affisso all'Albo pretorio comunale.

Capriva del Friuli, 14 settembre 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dr. Gianluigi Savino

COMUNE DI RONCHIS
(Udine)

Avviso di gara esperita per l'appalto quadriennale del servizio si sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali e di alcune aree verdi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 della legge 19 marzo 1990 n. 55,

RENDE NOTO CHE

• che l'Amministrazione comunale di Ronchis (corso Italia 72) con determinazione n. 526/2001 del 25 giugno 2001 - esecutiva a termini di legge - ha indetto un'asta pubblica ad offerta segreta ad unico incanto ai sensi dell'articolo 73 lettera c) del reg. di Cont. dello Stato, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, per l'appalto quadriennale del servizio di sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali e di alcune aree verdi;

• che a seguito della pubblicazione del Bando di gara, che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 18 luglio 2001 ed affisso all'Albo comunale dal 29 giugno 2001 per almeno 26 giorni, nei termini prescritti è pervenuta l'offerta di n. 1 ditte e precisamente: Mauro & Stefanini S.n.c. di Teor (Udine);

• che con determinazione n. 669/2001 del 3 agosto 2001 l'appalto è stato aggiudicato alla ditta Mauro & Stefanini S.n.c. di Teor (Udine) che ha offerto il prezzo complessivo netto nel quadriennio di lire 63.250.000 euro 32.665,89 + I.V.A. al 20%.

Ronchis, lì 6 settembre 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Fausto Prampero

COMUNE DI SGONICO
(Trieste)

Avviso di asta pubblica per la fornitura di generi alimentari alla mensa scolastica.

Il Comune di Sgonico/Zgonik ha indetto un'asta pubblica per l'affidamento dell'appalto per la somministrazione dei generi alimentari alla mensa scolastica per il periodo dall' 1 novembre 2001 al 31 luglio 2003 con le procedure di cui agli articoli 73 lettera c) e 76 del Regio decreto 827/1924.

L'importo a base d'asta soggetto a ribasso ammonta a lire 46.500.000, (I.V.A. esclusa) pari a 24.015,25 euro.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13 del giorno 19 ottobre 2001.

Gli interessati possono ritirare il bando di gara ed il capitolato d'appalto presso l'ufficio di segreteria (tel. 040/229101).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Nada Simonetta

COMUNE DI TRIESTE

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di

restauro ed adeguamento della scuola elementare «Degrassi-Bevk» di Opicina (Trieste).

(Pubblicazione a' sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 29 e del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, articolo 80.)

Imprese invitate: 1. Mattioli S.p.A. - Padova; 2. Luci Costruzioni S.r.l. - Trieste; 3. I.C.I. Soc. Coop. a r.l. - Impianti Civili Industriali - Ronchi dei Legionari (Gorizia); 4. Consorzio Cooperative Costruzioni - Bologna; 5. Riccesi S.p.A. - Trieste; 6. Savino S.p.A. - Trieste; 7. A.T.I. S.I.C.E.S. S.n.c. - Casteldaccia (Palermo)/SO.GE.A. S.r.l. - Palermo; 8. Clocchiatti S.p.A. - Povoletto (Udine); 9. Consorzio Ravennate delle Cooperative di produzione e lavoro - Ravenna; 10. Geosonda S.p.A. - Roma; 11. Cramer Giovanni & Figli S.n.c. - Trieste; 12. Ingg. innocente & Stipanovich S.r.l. - Trieste; 13. Arch. Giuseppe Capoti - Lecce; 14. IN.TE.CO. S.r.l. - Trieste; 15. Cerbone Giovanni & Figlio S.a.s. - Trieste; 16. Tecnoimpianti S.r.l. - Ragusa; 17. Sedel S.r.l. - Ragusa; 18. Eurocos S.r.l. - Monfalcone (Gorizia); 19. Costruzioni Edili Cieffe S.n.c. - Trieste; 20. SO.C.R.Edil. S.r.l. - Trieste; 21. I.L.S.E. S.a.s. - Trieste; 22. Ferracin S.r.l. - Iesolo (Venezia); 23. S.O.Edil a r.l. - Cisterna di Latina (Latina); 24. SO.L.E.S. S.p.A. - Forlì; 25. S.E.C. S.r.l. - Ragusa; 26. C.E.A. S.r.l. - Afragola (Napoli); 27. Mark Color S.p.A. - Castelminio di Resana (Treviso); 28. Encoser S.r.l. - Reana del Rojale (Udine); 29. Sgherza Leonardo S.a.s. - Bari; 30. Cividin & Co. S.p.A. - Trieste; 31. F M S Costruzioni S.r.l. - Bari; 32. Bruno Crostruzioni S.a.s. - Potenza; 33. DE.CO.MA S.r.l. - Trieste; 34. C.E.A.R. S.c.a. r.l. - Roma; 35. Imprerama S.a.s. - Napoli; 36. Consorzio Artigiano Edile Comiso Soc. Coop. a r.l. - Comiso; 37. A.T.I. GE.CO. S.p.A. - Trieste/Nuova Termoidrica S.n.c.- Palmanova (Udine)/Central Serramenti S.r.l. - Trieste; 38. dott. ing. Renzo Nostini S.r.l. - Roma; 39. Costruzioni Edili Pascon - Trieste; 40. Iniziative Edili Bi Zeta S.r.l. - Trieste; 41. A.T.I. Edilsaf S.r.l./Riconversion S.r.l. - Roma.

Imprese partecipanti: 1. C.E.A.R. S.c. a r.l. - Roma; 2. Consorzio Artigiano Edile Comiso - Soc. Coop. a r.l. - Comiso (Ragusa); 3. Imprerama S.a.s. - Napoli; 4. Innocente & Stipanovich S.r.l. - Trieste; 5. Eurocos S.r.l. - Monfalcone (GO); 6.DE.CO.MA. S.r.l. - Trieste; 7. Savino S.p.A. - Trieste.

Impresa aggiudicataria: Innocente & Stipanovich S.r.l. - Trieste

Importo di aggiudicazione: lire 2.047.576.305 euro 1.057.484,91 + I.V.A.

Tempi di realizzazione: 210 giorni.

Direttore dei lavori: dott. ing. Massimo Liberale dell'Ufficio tecnico comunale.

Modalità di aggiudicazione: Licitazione privata a' sensi degli articoli 73 lettera c) e 89 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e dell'articolo 21, 1° comma, lettera c) legge 11 febbraio 1994 n. 109.

Trieste, 31 agosto 2001

IL DIRIGENTE DI U.O.:
Guido Giannini

Bando di gara mediante licitazione privata per la fornitura di personal computer, periferiche ed altri prodotti hardware.

1) *Ente appaltante:* Comune di Trieste - n. Partita I.V.A. 00210240321 - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - 34121 Trieste - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

2) *Procedura di aggiudicazione:* Procedura ristretta

3) a) *Luogo di consegna:* magazzini comunali

b) *Natura e quantità dei prodotti da fornire* suddivisa nei sottoelencati lotti:

Lotto 1 119 personal computer

Prezzo base lire 464.100.000 euro 239.687,65

Lotto 2 3 personal computer grafico

Prezzo base lire 30.450.000 euro 15.726,11

Lotto 3 3 personal computer portatile Pentium

Prezzo base lire 22.500.000 euro 11.620,28

Lotto 4 3 personal computer portatile Celeron

Prezzo base lire 16.200.000 euro 8.366,60

Lotto 5 11 monitor 17"

Prezzo base lire 8.250.000 euro 4.260,77

Lotto 6 20 monitor 15"

Prezzo base lire 26.000.000 euro 13.427,88

Lotto 7 5 monitor 21"

Prezzo base lire 12.000.000 euro 6.197,48

Lotto 8 2 monitor 18,1"

Prezzo base lire 11.000.000 euro 5.681,03

Lotto 9 1 stampante Laser a colori

Prezzo base lire 15.300.000 euro 7.901,79

c) i concorrenti possono formulare offerta per uno o più lotti. Gli articoli da fornire devono possedere le caratteristiche minime indicate in Capitolato.

4) *Termini di consegna:* specificati all'articolo 7 del Capitolato speciale d'oneri.

5) *Forma giuridica del raggruppamento di fornitori:* Sono ammesse a presentare offerta anche Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi del decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358.

6) a) *Termine di ricezione delle domande di partecipazione:* ore 12.00 del giorno 19 ottobre 2001

b) Indirizzo al quale devono pervenire le domande: vedi punto 1)

c) Domande in carta bollata redatte in lingua italiana.

7) *Termine per l'invio degli inviti a presentare offerta:* il giorno 30 novembre 2001

8) *Cauzioni:* gli importi delle cauzioni per i singoli lotti saranno riportati nella lettera d'invito; cauzione definitiva pari al 10% del prezzo di aggiudicazione.

9) *Condizioni minime:*

Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione:

A) dichiarazione, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata, a scanso di esclusione dalla gara, per lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante:

a) l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato o per i concorrenti stranieri, ai corrispondenti registri commerciali, per attività inerenti la presente fornitura;

b) il possesso di un fatturato per le forniture cui si riferisce l'appalto, relativamente agli ultimi tre esercizi finanziari (1998-1999 e 2000) complessivamente non inferiore o pari all'importo a base di gara, per ciascun lotto;

c) il possesso di una struttura imprenditoriale ed organizzativa adeguata alla produzione delle apparecchiature, ovvero di essere concessionari o rappresentanti di Imprese aventi i requisiti di cui sopra e delle quali verranno fornite le apparecchiature, illustrando in maniera esauriente la struttura relativa all'assistenza tecnica, che potrà essere indiretta, specificando il numero dei dipendenti che sono o saranno messi a disposizione in zona.

In caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei d'imprese dovrà essere indicata l'Impresa capogruppo e ciascuna Impresa facente parte del raggruppamento, compresa la capogruppo stessa, dovrà produrre tutta la documentazione sopra richiesta, con le seguenti precisazioni: il requisito economico del precedente punto A) b) dovrà essere posseduto in misura non inferiore al 40% in capo all'Impresa capogruppo e in misura non inferiore al 10% in capo a ciascuna delle mandanti; nella dichiarazione del punto A) c) la specifica del numero dei dipendenti che sono o saranno messi a disposizione in zona, potrà essere resa da almeno una delle Imprese facenti parte del Raggruppamento medesimo.

In ogni caso il Raggruppamento dovrà risultare in possesso del 100% dei requisiti richiesti nel suo complesso a pena di esclusione dalla gara.

L'Impresa partecipante a titolo individuale o facente parte di un Raggruppamento temporaneo non può far parte di altri Raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa stessa e dei Raggruppamenti cui essa partecipi.

10) *Criteri di aggiudicazione della fornitura:*

Licitazione privata da effettuarsi con il criterio di cui agli articoli 73 lettera c) e 89 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni e 19 - comma 1 - lettera a) del decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402 a favore del prezzo più basso, rispetto al prezzo base, di ogni singolo lotto.

La procedura prevista all'articolo 19 - comma 4 del succitato decreto legislativo 358/1992 verrà esperita limitatamente al lotto 1).

Non sono ammesse offerte in aumento.

11)/ 12) Non sono ammesse varianti.

13) *Altre indicazioni:*

- *di carattere tecnico* - rivolgersi al Comune di Trieste - Servizi sistemi informativi - passo Costanzi n. 2 - cancelleria - telefono 040/6754515 - presso il quale sono in visione il Capitolato speciale d'oneri ed i relativi allegati.

- *di carattere amministrativo* - rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - via Procureria n. 2 - piano III - stanza n. 34 - telefono 040/6754668.

14) Il presente Bando viene inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee il giorno 11 settembre 2001.

Trieste, 11 settembre 2001

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

COMUNE DI VARMO
(Udine)

Avviso di asta pubblica per l'appalto del servizio di trasporto scolastico.

Il Comune di Varmo ha indetto un'asta pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, con automezzi di proprietà comunale affidati in usufrutto, degli alunni delle locali scuole materne, elementari e medie per il periodo 2 novembre 2001 fine anno scolastico 2001-2002.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a lire 110.000.000 (euro 56.810,26) al netto dell'I.V.A. 10%.

Le offerte dovranno pervenire al Protocollo dell'ente intestato entro le ore 12.00 del 20º giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, esclusivamente a mezzo del Servizio Postale di Stato, in busta sigillata e raccomandata.

L'apertura delle offerte avverrà alle ore 12.00 del primo giorno feriale successivo a quello del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Si procederà all'affidamento dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purchè in ribasso rispetto al prezzo a base d'asta.

Il Capitolato speciale d'appalto ed i documenti complementari potranno essere richiesti all'Ufficio tecnico durante l'orario di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.30 - lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.00 - sabato dalle 9.00 alle 12.00) - tel. 0432.778750 - fax 0432.778608.

Varmo, 12 settembre 2001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
p.i. Flavio De Giusti

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3
«ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Bilancio degli esercizi 1999 e 2000.

pubblicazione ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49)

(in migliaia di lire)

STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO 2000	ESERCIZIO 1999
ATTIVO		
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali nette	99.787	120.172
II. Immobilizzazioni materiali nette		
1.-Terreni	1.242.845	1.205.871
2.-Fabbricati	77.806.543	80,307.693
3.-Inpianti e macchinari	4.208.751	4,808.019
4.-Attrezzature sanitarie	7.836.263	7.239.849
5.-Mobili e arredi	930.361	451.783
6.-Automezzi	466.630	392.132
7.-Altri beni	1.879.539	1.745.032
8.-Immobilizzazioni in corso e acconti	6.730.805	3.463.932
III. Immobilizzazioni finanziarie	4.108.185	4.898.185
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	105.309.710	104.632.668
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze	1.532.201	1.719.378
II. Crediti	12.334.221	19.597.693
III. Titoli	0	0
IV. Disponibilità liquide	34.487.087	21.800.376
C) RATEI E RISCONTI	635.966	0
TOTALE ATTIVO	154.299.185	147.750.114
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	105.147.698	109.095.659
II. Contributi c/capitale da Regione indistinti	9.800.000	0
III. Contributi c/capitale da Regione vincolati	3.296.731	4.722.115
IV. Altri contributi in conto capitale	465.266	453.896
V. Contributi per ripiani perdite	0	0
VI. Riserve di rivalutazione	0	0
VII. Altre riserve	446.514	347.684
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	-202.518	-202.874
IX. Utili (perdite) dell'esercizio	-6.818.647	358
TOTALE PATRIMONIO NETTO	112.135.046	114.416.838
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	7.291.116	6.850.897
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	338.001	298.396
D) DEBITI	33.621.224	26.067.732
E) RATEI E RISCONTI	913.798	116.251
TOTALE PASSIVO E NETTO	154.299.185	147.750.114

CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO 2000	ESERCIZIO 1999
RICAVI		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Contributi d'esercizio	184.125.955	151.354.098
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	15.852.963	11.161.350
3 Ricavi per altre prestazioni	7.605.374	7.937.129
4 Costi capitalizzati	5.705.066	5.542.829
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	193.289.358	175.995.406
COSTI		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di beni	-20.499.862	-17.863.750
2 Acquisti di servizi		
a) Prestazioni in regime di ricovero	-21.511.925	-19.519.680
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	-2.187.860	-2.307.738
c) Farmaceutica	-20.230.993	-18.021.001
d) Medicina di base	-11.095.680	-14.091.030
e) Altre convenzioni	-4.724.682	-3.780.150
f) servizi appaltati	-12.092.764	-10.177.551
g) manutenzioni	-3.277.867	-2.130.400
h) Utenze	-1.494.680	-1.517.025
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	-6.570.307	-2.796.673
3 Godimento di beni di terzi	-1.326.945	-1.085.646
4 Costi del personale		
a) Personale sanitario	-60.640.532	-52.357.633
b) Personale professionale	-194.125	-187.081
c) Personale tecnico	-12.782.795	-12.092.210
d) Personale amministrativo	-3.958.893	-3.699.555
e) Altri costi del personale	-2.156.177	-2.604.108
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	-8.169.356	-6.535.894
6 Ammortamenti e svalutazioni	-5.813.365	-5.635.122
7 Variazione delle rimanenze	-187.177	366.529
8 Accantonamenti per rischi	0	-4.658
9 Altri accantonamenti	0	-20.685
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	-198.915.987	-176.061.061
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE.	-5.626.629	-65.655
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-80.015	6.099
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-1.028.624	59.915
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-6.735.268	358
Imposte sul reddito dell'esercizio	-83.379	0
UTILE/-PERDITA DELL'ESERCIZIO	-6.818.647	358

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Paolo BASAGLIA

COMUNE DI ATTIMIS
(Udine)

Avviso di adozione del progetto di Piano regolatore particolareggiato comunale (P.R.P.C.) di iniziativa privata in Porzus - Zona H2.2.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

VISTA la deliberazione consiliare n. 35 del 27 agosto 2001, divenuta esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni il 27 agosto 2001, con la quale è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata in Porzus - Zona H2.2;

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, integrata con la legge regionale 14 luglio 1992, n. 19 e legge regionale 12 novembre 1997, n. 34;

RENDE NOTO

Che la deliberazione consiliare n. 35/2001 di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati è depositata presso l'Ufficio tecnico comunale - Settore edilizia privata - del Comune di Faedis per la durata di giorni 30 effettivi a partire dal giorno 27 settembre 2001 e fino al giorno 8 novembre 2001, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suo elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C..

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare osservazioni ed opposizioni ai sensi del 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/1991.

Le osservazioni ed opposizioni eventualmente redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco dovranno pervenire entro i termini sopraindicati.

Attimis, lì 4 settembre 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
p.i. Renzo Dri

COMUNE DI CHIONS
(Pordenone)

Statuto comunale.

TITOLO I

IL COMUNE DI CHIONS

Art. 1

(Il Comune)

1. Il Comune di Chions, di seguito chiamato Comune, è costituito dalle Comunità delle popolazioni e dai territori di Chions Capoluogo e delle frazioni di Villotta, Taiedo e di Basedo. Viene riconosciuta la funzione storica del Borgo di Torrate.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 33,47 e confina con i territori dei Comuni di San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Cinto Caomaggiore, Pramaggiore, Pravisdomini, Azzano Decimo e Fiume Veneto.

3. Il Comune ha il proprio stemma e il gonfalone approvati con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1955, reg. n. 9 Presidenza foglio n. 301.

4. Il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune a una particolare iniziativa.

5. La Giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

6. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella frazione di Villotta.

Art. 2

(Autonomia statutaria)

1. Lo Statuto comunale, di seguito chiamato Statuto, è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi pubblici, le forme di collaborazione tra Comuni e Province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

2. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

3. Il Comune, nel rispetto della sua autonomia di

azione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

Art. 3

(Principi e finalità)

1. Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale.

2. Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della Comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri Enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse.

3. Il Comune collabora con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti e Istituzioni, nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.

4. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più Comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 4

(Funzioni)

1. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento giuridico italiano, è l'Ente locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei Servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione.

Art. 5

(Organi)

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.

2. Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali propri, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti.

Art. 6

(Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l'intera Comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di sua assenza è presieduto dal Vicesindaco. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dall'Assessore più anziano di età. Al fine di potere assumere l'ufficio di presidenza del Consiglio comunale, sia il Vicesindaco che l'Assessore devono essere anche Consiglieri comunali.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel Regolamento del Consiglio comunale.

4. Il Regolamento del Consiglio comunale, approvato a maggioranza assoluta, prevede le modalità di funzionamento dell'Organo, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

5. Il medesimo Regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le commissioni devono essere composte con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

6. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale all'uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale. Il medesimo Regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei Consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.

7. Alle sedute del Consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

Art. 7

(Convocazione del Consiglio comunale)

1. La convocazione dei Consiglieri deve essere disposta dal Sindaco con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte all'ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal Consigliere interessato. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve avere luogo nei dieci giorni successivi.

3. Le sedute del Consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco. E' fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.

4. A tutela dei diritti delle opposizioni, l'avviso della convocazione deve contenere la data della seconda convocazione che potrà avere luogo anche il giorno successivo.

5. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie o straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

6. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni lavorativi prima del giorno stabilito per la riunione mentre quelle straordinarie almeno tre giorni lavorativi prima.

7. In caso di eccezionale urgenza il Consiglio comunale può essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.

8. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del Consiglio comunale deve essere pubblicato nell'Albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai Consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.

9. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma 1 e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta. In tale caso, qualora il Consiglio non ne ravvisasse l'opportunità o l'urgenza della trattazione, può rinviare la deliberazione alla seduta successiva.

10. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'Albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 8

(Consiglieri comunali)

1. L'entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.

2. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera Comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal Regolamento per l'accesso agli atti.

4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal Consigliere, è trasmessa al Sindaco che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale dopo che l'Ufficio competente ne ha concluso l'istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all'esame del Consiglio comunale.

5. Ogni Consigliere può rivolgere al Sindaco e agli Assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dell'Amministrazione comunale ed ogni altro istanza di sindacato ispettivo. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.

6. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai Consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

7. I Consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 9

(Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Se-

gretario comunale unitamente all'indicazione del nominativo del capogruppo.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

3. E' istituita la conferenza dei capigruppo, anche allo scopo di fornire ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri comunali un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale.

4. La convocazione della conferenza avviene senza particolari formalità e le relative decisioni sono assunte a maggioranza relativa dei presenti indipendentemente dal loro numero.

5. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo sono contenute nel Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 10

(Decadenza dalla carica)

1. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale scopo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicare al Consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo.

2. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.

3. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Art. 11

(Sindaco)

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del Consiglio comunale, rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.

2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.

3. Il Sindaco convoca e presiede le sedute del Consiglio comunale, ne fissa la data di convocazione, determina l'ordine del giorno dei lavori. Provvede, inoltre, a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza un quinto dei Consiglieri comunali assegnati, ponendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il Sindaco convoca e presiede le sedute della Giunta comunale, ne fissa la data di convocazione e determina l'ordine del giorno dei lavori.

5. Il Sindaco può delegare singole attività ad Assessori e Consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l'incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.

Art. 12

(Cessazione dalla carica)

1. Il Sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Sino alle nuove elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale. In tale caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta comunale.

Art. 13

(Impedimento permanente del Sindaco)

1. L'impedimento permanente del Sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del Consiglio comunale, viene accertato da una commissione di tre persone nominata dalla Giunta comunale e composta da soggetti estranei all'Amministrazione comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede sentita la conferenza dei capigruppo.

3. La commissione nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio comunale sulle ragioni dell'impedimento.

4. Il Consiglio comunale si pronuncia sulla relazio-

ne in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presentazione.

Art. 14

(Linee programmatiche di mandato)

1. Entro il termine di 100 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel Regolamento del Consiglio comunale.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori comunali. In tale occasione è facoltà del Sindaco e dei singoli Consiglieri proporre al Consiglio comunale l'approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.

Art. 15

(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

4. La convocazione e la presidenza della seduta consiliare in cui si discute la mozione di sfiducia spetta al Sindaco in carica.

Art. 16

(Vicesindaco)

1. Il Sindaco procede alla nomina del Vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della Giunta comunale.

2. L'incarico di Vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.

3. Il Vicesindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza.

4. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall'esercizio della funzione e sino alle successive elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore comunale presente a partire dal più anziano di età.

Art. 17

(Nomina della Giunta comunale)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori fino a sei.

2. Il Sindaco nomina gli Assessori, decidendone il numero esatto, anche al di fuori del Consiglio comunale, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

3. Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere Comunicato al Consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.

4. La Giunta, salvo il caso di revoca totale o parziale da parte del Sindaco, rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della Giunta comunale.

5. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale la nomina della giunta nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più Assessori.

6. Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano alle sedute di consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.

7. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza. Ogni Assessore può dimettersi dall'incarico con comunicazione diretta al Sindaco.

Art. 18

(Competenze della Giunta comunale)

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di governo, anche per l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli Assessori comunali.

2. La Giunta compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore generale o ai Responsabili dei Servizi comunali.

3. La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.

4. In particolare, la Giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.

5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 19

(Funzionamento della Giunta comunale)

1. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Il Sindaco determina gli oggetti all'Ordine del giorno della seduta. Gli Assessori comunali possono chiedere l'inserimento all'Ordine del giorno di argomenti di loro competenza.

2. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l'Assessore anziano. L'anzianità tra gli Assessori è determinata dall'età.

5. Alle sedute della Giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, Consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

Art. 20

(Verbali degli organi collegiali)

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli Uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che il Consiglio è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dall'autore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.

3. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati a partire dal giorno in cui viene consegnato l'avviso di convocazione della seduta. Nel caso di proposta di deliberazione giuntale il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la Giunta comunale.

4. La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione previa lettura della sola parte dispositiva. E' fatta salva la possibilità di chiedere la lettura anche delle premesse quando hanno subito integrazioni o modifiche rispetto al testo in visione nel periodo di deposito.

5. Il componente dell'Organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado.

6. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. In entrambe le votazioni chi dichiara di non parteciparvi è computato nel numero dei presenti e non in quello dei votanti.

7. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate seduta stante dall'organo deliberante. E' completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell'atto pubblico amministrativo, tra i quali l'esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l'approvazione dell'atto.

8. Il Segretario comunale redige il verbale della seduta del Consiglio comunale descrivendo ogni fatto o avvenimento che abbia avuto luogo nel corso della discussione dell'Ordine del giorno e inserendo gli interventi dei Consiglieri comunali in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazione o documento da essi espressamente richiesti, purché attinenti agli argomenti

discussi. Nel verbale della seduta sono richiamate, mediante il riferimento all'oggetto e alla numerazione, le deliberazioni formalmente assunte dal Consiglio comunale.

9. L'originale del verbale della seduta del Consiglio comunale e del verbale della deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta comunale è sottoscritto dal Segretario comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Le relative copie sono dichiarate conformi all'originale dal Segretario comunale o dal dipendente dell'Ufficio segreteria da lui delegato.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 21

(Principi e criteri organizzativi)

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli Organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli Uffici e dei Servizi.

2. Gli Uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal Consiglio e dalla Giunta comunale.

4. La copertura dei posti di responsabile degli Uffici e dei Servizi, di Funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.

5. L'esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al Segretario comunale o al responsabile di Ufficio o Servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.

6. L'esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita dal Sindaco al Segretario comunale o al responsabile di Ufficio o Servizio, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.

7. Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune.

8. La Giunta comunale, nell'interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.

Art. 22

(Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi)

1. La Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, approva il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

2. Il Regolamento sull'ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli Uffici, il ruolo del Segretario comunale e del Direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun Responsabile di Ufficio o Servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra Uffici e Servizi e tra questi, il Direttore generale, il Segretario comunale e gli Organi elettivi.

3. Il medesimo Regolamento individua gli Uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei Responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.

4. Il medesimo Regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al Segretario comunale.

Art. 23

(Segretario comunale)

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Segretari comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La nomina a Segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo nomina. Il Segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.

3. Il Segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, per violazione dei doveri d'Ufficio.

4. Il Segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo Statuto comunale, i Regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il Sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.

5. Per l'esercizio delle sue funzioni il Segretario comunale si avvale del personale degli Uffici e dei Servizi comunali.

6. Il Segretario comunale può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo Statuto, i Regolamenti o le direttive del Sindaco.

Art. 24

(Direttore Generale)

1. E' consentito procedere alla nomina del Direttore generale previa stipula di convenzione con altri Comuni con le cui popolazioni assommate si raggiungano i 15.000 abitanti.

2. La nomina è fatta con contratto a tempo determinato secondo criteri di professionalità e di procedura stabiliti dalla convenzione.

3. Le funzioni di Direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario del Comune, previo parere della Giunta comunale.

4. Il Direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

5. Il Direttore generale svolge le funzioni che la legge, lo Statuto, i Regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi o gli atti di indirizzo assunti dagli Organi comunali gli attribuiscono.

6. Per l'esercizio delle sue funzioni il Direttore generale si avvale del personale degli Uffici e dei Servizi comunali.

Art. 25

(Responsabili degli uffici e dei servizi)

1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, di norma, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

2. I Responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

3. Ai Responsabili di Uffici e Servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. A tale scopo la Giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell'ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.

4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo Statuto, i Regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri Organi o Funzionari del Comune.

5. I predetti Responsabili, nel rispetto del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, possono affidare l'istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.

6. Il Sindaco può affidare ai Responsabili degli Uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai Regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

7. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei Responsabili di Ufficio o Servizio sono affidate al Direttore generale o al Segretario comunale, nel caso in cui il Direttore generale non sia stato nominato o le relative funzioni non siano state affidate al Segretario comunale.

Art. 26

(Dipendenti comunali)

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. Il Regolamento sull'ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4 Il Direttore generale, sentita la Giunta comunale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.

5. Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera orga-

nizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 27

(Servizi pubblici comunali)

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della Comunità locale.

2. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di Servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

f) a mezzo di Società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 28

(Aziende speciali ed istituzioni)

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.

2. Il Consiglio comunale può costituire anche istituzioni che sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

3. Il Consiglio di amministrazione e il Presidente delle Aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per Uffici ricoperti.

4. Gli Amministratori delle Aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della Giunta comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.

5. I servizi di competenza delle Aziende speciali possono essere esercitati anche fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 29

(Società per azioni o a responsabilità limitata)

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a Società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli Organi di amministrazione.

3. Il Consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.

Art. 30

(Convenzioni)

1. Il Consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di Uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Art. 31

(Consorzi)

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di

uno o più servizi secondo le norme previste per le Aziende speciali, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

Art. 32

(Accordi e conferenze)

1. L'Accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della Regione, degli Enti locali, di Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.

2. Allo stesso modo si procede per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'Amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.

3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.

4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche.

5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.

TITOLO III

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 33

(Finanza e Contabilità)

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.

3. Il Regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l'ordinamento contabile del Comune.

4. Nell'ambito dei Servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il Servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese d'ufficio.

Art. 34

(Ordinamento tributario)

1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.

3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 35

(Bilancio e rendiconto di gestione)

1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

2. Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Friuli-Venezia Giulia e gli altri atti e documenti prescritti.

3. Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

4. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 36

(Disciplina dei contratti)

1. Il Comune, nel rispetto del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all'assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

2. Il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con

utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.

3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.

Art. 37

(Revisione economico-finanziaria)

1. Il Revisore dei conti del Comune di Chions è eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Il Revisore può partecipare anche ad organismi di controllo e a nuclei di valutazione operanti nell'ambito del Comune.

Art. 38

(Principi generali del controllo interno)

1. Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La loro organizzazione è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Il Regolamento di contabilità ed il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ciascuno per l'ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri Comuni e ad incarichi esterni.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 39

(Partecipazione dei cittadini)

1. L'Amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell'Amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.

3. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal Consiglio o dalla Giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale o limitato alla singola frazione.

4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l'intervento dell'Organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'Amministrazione.

5. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 persone avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti il parere dei Responsabili interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'Organo competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.

6. Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.

7. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il Sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il Consiglio e la Giunta comunale di norma entro quarantacinque giorni.

8. Il Regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente l'esercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo.

Art. 40

(Referendum comunale)

1. Il Comune istituisce il referendum quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-amministrative di interesse pubblico.

2. I referendum sono indetti su decisione del Consiglio comunale, approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. L'indizione del referendum può essere chiesta anche dal 10% degli elettori del Comune, regolarmente iscritti nelle liste elettorali.

4. I quesiti referendari devono riguardare materie di competenza comunale e soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità ed univocità.

5. Non è ammesso il ricorso al referendum in materia di Statuto comunale e Regolamento del Consiglio comunale, di tributi, di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette, di bilancio di previsione e rendiconto della gestione, di piano regolatore comunale generale e relativi strumenti urbanistici attuativi. Non è ammesso il referendum anche quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli Organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 5.

7. I risultati del referendum di cui al presente articolo devono essere discussi dal Consiglio comunale entro quarantacinque giorni dalla data della consultazione.

8. Il Regolamento disciplina i tempi, le modalità di svolgimento dei referendum e la costituzione di una commissione di garanti incaricata di sovrintendere alle operazioni referendarie.

Art. 41

(Associazionismo)

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme.

2. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, anche a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico Regolamento comunale.

3. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.

Art. 42

(Volontariato)

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

3. La Giunta comunale dispone gli interventi dell'Amministrazione nel rispetto del documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.

Art. 43

(Accesso agli atti)

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel Regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.

2. Il medesimo Regolamento determina per ciascun tipo di procedimento comunale l'Ufficio competente a trattare l'affare, il Responsabile del procedimento, il Responsabile dell'istruttoria se diverso dal Responsabile del procedimento, il titolare del potere di assumere il provvedimento finale se diverso dal Responsabile del procedimento, i termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini.

3. Il Comune istituisce l'Ufficio per le relazioni con il pubblico. La titolarità e la gestione dell'Ufficio sono attribuiti dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Il Regolamento previsto dal primo comma ne stabilisce le modalità di funzionamento.

4. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico sono organizzati al fine di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 44

(Diritto di informazione)

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato o sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai Regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla Giunta comunale.

2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti e situato nell'ambito della sede municipale, denominato «Albo pretorio». Può essere effettuata, a seconda dell'interesse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e Regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.

4. Il Comune può dotarsi, anche in forma associata, di un Ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

5. L'Ufficio stampa è costituito e diretto nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 45

(Modifiche dello Statuto)

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 46

(Entrata in vigore dello Statuto)

1. Il presente Statuto comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'Albo pretorio del Comune.

(Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 55 del 18 settembre 2000, ravvisata priva di vizi di legittimità dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 4 dicembre 2000, reg. Co.Re.Co. n. 6575, avuto riguardo alle modifiche introdotte, a seguito di ordinanza istruttoria, con deliberazione consiliare n. 68 del 24 novembre 2000, ravvisata priva di vizi di legittimità dal medesimo Comitato nella seduta del 4 dicembre 2000, reg. Co.Re.Co. n. 6576.)

COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
(Pordenone)

Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano di recupero del Centro storico.

IL SINDACO

AVVERTE

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 31 luglio 2001 è stata adottata la variante n. 5 al Piano di recupero del Centro storico, relativa al collegamento pedonale tra piazza del Popolo e via Cesarini, redatta dall'arch. Paolo Zampese dell'Ufficio tecnico del C.I.S.E.S.

La deliberazione predetta unitamente atti tecnici ed amministrativi, è depositata presso la segreteria del Comune per trenta giorni effettivi.

Chiunque può prendere visione e presentare osservazioni durante il periodo di deposito.

San Vito al Tagliamento, 4 settembre 2001

IL SINDACO:
Gino Gregoris

Decreto legislativo 267/2000, articolo 34 e legge regionale 7/2000, articolo 19, comma 6. Approvazione dell'Accordo di programma per adozione del piano d'intervento per la promozione dei diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 285/1997 nell'Ambito territoriale est 6.2, San Vito al Tagliamento, Arzene, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena e Valvasone. Decreto del Sindaco del 28 agosto 2001.

IL SINDACO

RICHIAMATA la legge 285/1997 ad oggetto «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza» la quale prevede che gli Enti locali ricompresi negli Ambiti territoriali - definiti dalla Regione - approvino mediante accordi di programma i piani territoriali d'intervento in favore dei minori;

RICHIAMATO, in particolare l'articolo 2, comma 2, della citata legge, il quale individua fra i soggetti partecipanti agli Accordi di programma oltre agli Enti locali i Provveditorati agli studi, le Aziende sanitarie, i Centri per la giustizia minorile;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 19, comma 1, della legge regionale 7/2000 che amplia il novero dei soggetti legittimati alla sottoscrizione degli Accordi di programma, includendo anche i soggetti privati;

VISTA, altresì la delibera della Giunta regionale n. 400 del 12 febbraio 2001 la quale, all'allegato B), reca gli indirizzi generali per la predisposizione dei piani d'intervento per il secondo triennio, ai quali i soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma si sono attenuti;

PREMESSO che al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nella fase di programmazione degli interventi a favore dei minori si è proceduto all'indizione di una Conferenza dei servizi, ai sensi del decreto legislativo 267/2000 articolo 34 e della legge regionale 7/2000 articolo 19;

ATTESO che la concertazione tra le diverse istituzioni propedeutica alla stipula dell'Accordo di programma ha considerato:

- la costituzione di un gruppo tecnico di lavoro in rappresentanza, fra gli altri, degli Enti facenti parte della Conferenza dei Servizi;
- incontri con le varie realtà comunali con le associazioni, organizzazioni del privato sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);

VISTO l'Accordo di programma per l'adozione del piano d'intervento per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza nell'Ambito territoriale EST 6.2, stipulato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 285/1997 in data 25 maggio 2001, fra il Comune di San Vito al Tagliamento, Arzene, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone, l'Azienda Servizi Sanitari n. 6, l'Amministrazione provinciale di Pordenone, l'Ufficio di Servizio sociale minorenni - Ministero di grazia e giustizia di Trieste, le Scuole Media ed Elementare di Casarsa della Delizia, le Scuole Media ed Elementare di San Vito al Tagliamento, l'Istituto Comprensivo di Cordovado, l'associazione di Volontariato «Il Noce» di Casarsa della Delizia;

RITENUTO di condividere i contenuti e gli obiettivi dell'Accordo di Programma in argomento e di approvare, pertanto, l'Accordo stesso, il cui testo allegato è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 2 ai sensi del decreto legislativo 267/2000, articolo 34, e della legge regionale 7/2000, articolo 19, comma 6;

DECRETA

1. E' approvato, nel testo allegato al presente decreto quale sua parte integrante e contestuale, l'Accordo di programma, promosso dal Comune di San Vito al Tagliamento, per adozione del piano d'intervento per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 285/1997 nell'Ambito territoriale est 6.2 - San Vito al Tagliamento, stipulato in data 25 Maggio 2001 ai sensi del decreto legislativo 267/2000 articolo 34 e della legge regionale 7 del 20 marzo 2000, articolo 19, comma 6, fra i Comuni di San Vito al Tagliamento, Arzene, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Martino al Tagliamento, Sesto al Regliena e Valvasone, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6, l'Amministrazione provinciale di Pordenone, l'Ufficio di Servizio sociale minorenni - Ministero di grazia e giustizia di Trieste, le Scuole Media ed Elementare di Casarsa della Delizia, le Scuole Media ed Elementare di San Vito al Tagliamento, l'Istituto Comprensivo di Cordovado, l'Associazione di volontariato «Il Noce» di Casarsa della Delizia;

2. il testo dell'Accordo di programma, con i relativi allegati, è depositato presso gli Uffici del Servizio sociale del Comune di San Vito al Tagliamento, a libera visione del pubblico.

San Vito al Tagliamento, lì 28 agosto 2001

IL SINDACO: Gino Gregoris

Estratto dell'Accordo di programma per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza nell'ambito territoriale d'intervento 6.2 - San Vito al Tagliamento, per l'attuazione della legge 285/1997.

TRA

- il Comune di San Vito al Tagliamento, rappresentato dal Presidente dell' Ambito territoriale sig. Gregoris Gino;

- il Comune di Arzene, rappresentato, dall'Assessore sig.ra Raffin Lucia;

- il Comune di Casarsa della Delizia, rappresentato dall'Assessore sig. Agrusti Ferdinando;

- il Comune di Cordovado, rappresentato dal Vice-Sindaco sig.ra Vendraime Paola;

- il Comune di Morsano al Tagliamento, rappresentato dal Sindaco sig.ra Zanet Roberta;

- il Comune di San Martino al Tagliamento, rappresentato dall'Assessore sig. Pittaro Loris;

- il Comune di Sesto al Reghena, rappresentato dal Sindaco sig. Gerolin Daniele

- il Comune di Valvasone, rappresentato dal Consigliere sig. Gisonni Enzo;

- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 - distretto est, rappresentata dal Coordinatore dei Servizi sociali sig.ra Bonato Maria;

- l'Amministrazione provinciale di Pordenone, rappresentata dall'Assessore sig. Grandi Arnaldo;

l'Ufficio del Servizio sociale minorenni - Ministero di grazia e giustizia di Trieste, rappresentato dal Coordinatore sig.ra Gregoris Daniela;

- la scuola Media di Casarsa della Delizia, rappresentata dal Dirigente scolastico sig. Borghetto Vittorio;

- la Scuola Elementare di Casarsa della Delizia, rappresentata dal Vicario sig. Bortolussi Lucio;

- la Scuola Media di San Vito al Tagliamento, rappresentata dal Dirigente scolastico sig.ra Pangia Amalia;

- la Scuola Elementare di San Vito al Tagliamento, rappresentata dal Vicario Verri Rosanna;

- l'Istituto Comprensivo di Cordovado, rappresentato dal Dirigente Scolastico sig. Giuseppin Vinicio;

- l'Associazione di Volontariato «Il Noce» di Casarsa della Delizia, rappresentata dal Presidente sig. Piccoli Luigi.

Art. 1

Ente Gestore e Promotore

(omissis)

Art. 2

Criteri generali

(omissis)

Art. 3

Linee d'intervento ed obiettivi prioritari

Gli obiettivi prioritari tenuto conto delle indicazioni della Regione individuati in relazione all'analisi della condizione minorile e delle risorse del territorio dell'ambito, sono:

Obiettivi generali del Piano:

1) Rispondere con efficacia e tempestivamente alle situazioni di disagio con una maggior integrazione fra le varie agenzie istituzionali e non.
2) Prevenire e sostenere il disagio psicologico, sociale dei minori/adolescenti.
3) Migliorare la qualità di vita dei bambini/bambine, ragazzi/ragazze.
4) Migliorare la qualità delle relazioni genitori-figli supportando con strategie innovative i genitori in grave difficoltà.
5) Integrazione di minori extracomunitari.
6) Promozioni di una rete di supporto alle famiglie.
7) Promozioni di gruppi di auto-mutuo aiuto a sostegno della genitorialità in cui i genitori possano acquisire consapevolezza, responsabilità, competenza, maggior stima di sé ed un ruolo attivo all'interno della rete comunitaria.
8) Sperimentare strumenti e metodologie di lavoro innovative.
9) Promozione di una cultura dei diritti dei minori mettendo al centro il minore stesso.

Art. 4

Campi di applicazione

(omissis)

Art. 5

Impegni dei firmatari

(omissis)

Art. 6

Verifiche e controllo

(omissis)

Art. 7

Collegio di vigilanza

(omissis)

Art. 8

Stesura e validità dell'Accordo di programma

(omissis)

Art. 9

Durata dell'accordo e sua conclusione

(omissis)

Visto, letto e confermato

San Vito al Tagliamento, 25 maggio 2001

per il Comune di San Vito al Tagliamento:
Il Presidente Ambito:
G. Gregoris

per il Comune di Arzene:
l'Assessore:
L. Raffin

per il Comune di Casarsa della Delizia:
l'Assessore:
F. Agrusti

per il Comune di Cordovado:
il Vice-Sindaco:
P. Vendrame

per il Comune di Morsano al Tagliamento:
il Sindaco:
R. Zanet

per il Comune di San Martino al Tagliamento:
l'Assessore:
L. Pittaro

per il Comune di Sesto al Reghena:
il Sindaco:
D. Gerolin

per il Comune di Valvasone:
il Consigliere:
E. Gisonni

per l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6
- distretto est il Coordinatore dei Servizi sociali:
M. Bonato

per l'Amministrazione provinciale di Pordenone:
l'Assessore:
A. Grandi

per l'Ufficio del Servizio sociale
minorenni Ministero di grazia e giustizia:
il Coordinatore:
D. Gregoris

per la Scuola Media di Casarsa della Delizia:
il Dirigente scolastico:
V. Borghetto

per la Scuola Elementare di Casarsa della Delizia:
il Vicario:
L. Bortolussi

per la Scuola Media di San Vito al Tagliamento:
il Dirigente scolastico:
A. Pangia

per la Scuola Elementare di San Vito al Tagliamento:
il Vicario:
R. Verri

per l'Istituto Comprensivo di Cordovado:
il Dirigente scolastico:
V. Giuseppin

per l'associazione di Volontariato «Il Noce»
di Casarsa della Delizia:
il Presidente:
L. Piccoli

COMUNE DI TOLMEZZO
(Udine)

Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa privata relativo alla zona C2 (residenziale di espansione prospiciente la via A. Petsalys) ditta Val di Sole S.r.l.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 40 del 23 agosto 2001 il Comune di Tolmezzo ha adottato, ai sensi dell'articolo 45, comma 1 della legge regionale 52/1991 il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata relativo alla zona C2 (residenziale di espansione prospiciente la via A. Petsalys) ditta Val di Sole S.r.l.

Successivamente alla presente pubblicazione, il P.R.P.C. sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Tolmezzo, 5 settembre 2001

IL RESPONSABILE U.O.S. PIANIFICAZIONE:
arch. Giorgio Adami

PROVINCIA DI PORDENONE

Determinazione dirigenziale Num. Reg. Gen. 2001/1627 esecutiva in data 5 settembre 2001. Ditta Fornaci Ermacora S.r.l. di Arzene. Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di incenerimento rifiuti, di cui alla Determinazione dirigenziale n. 2000/1283 esecutiva in data 2 agosto 2000.

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R 915/1982, norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell' 8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO che la Ditta Fornaci Ermacora S.p.A. di Arzene è titolare di un impianto sito in via Grava n. 16, di termodistruzione di rifiuti speciali non pericolosi per l'alimentazione delle fornaci di produzione della calce, per un quantitativo massimo annuo di 5.562,3 tonnellate di rifiuti di terzi, provenienti dall'industria del mobile, dell'arredamento e della lavorazione del legno;

RICHIAMATI quindi i precedenti provvedimenti autorizzativi relativi al predetto impianto:

- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 28 del 4 maggio 1990, con il quale è stato approvato il progetto di adeguamento ed è stata autorizzata la Ditta Fornaci Ermacora Luigi & c. s.a.s., di Arzene, a gestire n. 3 fornaci di calce per lo smaltimento di rifiuti speciali non tossici e nocivi;

- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 56 del 12 aprile 1991, con il quale è stata approvata una variante realizzativa a favore della predetta Ditta;

- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 54 del 6 settembre 1993, con il quale le autorizzazioni di cui ai decreti n. 28/1990 e n. 56/1991 sono state volturate a favore della Ditta Fornaci Ermacora S.r.l. di Arzene;

- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 113 del 29 dicembre 1993, con il quale è stata autorizzata la modifica della composizione della miscela combustibile e l'aumento della quantità dei rifiuti da incenerire;

- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 142 del 2 novembre 1994, con il quale è stata approvata una variante realizzativa;

- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 57 del 21 aprile 1995, con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione di cui al decreto n. 28/1990, per ulteriori cinque anni;

- Decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 141 del 10 settembre 1995, con il quale è stata approvata una variante relativa alla sostituzione del mulino e l'installazione di un separatore inerziale;

- Deliberazione di Giunta provinciale della Provincia di Pordenone n. 66 del 9 marzo 2000, con la quale è stata approvata una variante di modifica sia del sistema di alimentazione della fornace, sia della tettoia adibita a stoccaggio e dato atto che la Ditta Fornaci Ermacora S.r.l. ha modificato la propria ragione sociale in Fornaci Ermacora S.p.A.;

- Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone Num. Reg. Gen. 2000/1283 esecutiva il 2 agosto 2000, con la quale è stata rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto fino al 4 maggio 2002 alla Ditta Fornaci Ermacora S.p.A.;

RILEVATO che il punto 4. della predetta Determinazione Dirigenziale Num. Reg. Gen. 2000/1283 esecutiva il 2 agosto 2000, prevedeva che la Ditta dovesse presentare entro il 31 gennaio 2001 un progetto definitivo di variante, soggetto all'approvazione ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998, per la ristrutturazione dell'impianto con i necessari ammodernamenti tecnologici e infrastrutturali;

RILEVATO, altresì, che il disposto del predetto punto 4. è stato previsto in quanto l'istruttoria per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio ha evidenziato la generale obsolescenza dell'impianto e delle infrastrutture di servizio. Tale situazione è stata anche evidenziata nelle osservazioni rese dall'A.S.S. n. 6 con nota prot. 12342/ISP del 6 giugno 2000 e dall'A.R.P.A. Dipartimento di Pordenone con nota prot. n. 975/DP-PN/00 del 12 luglio 2000;

RILEVATO che la Ditta Fornaci Ermacora S.p.A., in data 31 gennaio 2001 ha presentato il predetto progetto di variante;

RILEVATO quindi che il progetto di variante risultava carente ed incompleto e pertanto il Servizio tutela ambientale della Provincia con nota prot. 10136 del 19 febbraio 2001 ha chiesto alla Ditta l'invio, entro 45 giorni dal ricevimento della stessa, di integrazioni progettuali al fine di avviare il procedimento secondo le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998;

CONSIDERATO che il predetto termine è scaduto il 5 aprile 2001 e la Ditta Fornaci Ermacora S.p.A. non ha inviato quanto richiesto, il Servizio tutela ambientale della Provincia con nota prot. 10136 del 17 aprile 2001 ha provveduto a:

- contestare il mancato invio delle integrazioni;

- diffidare formalmente la Ditta ad inviare quanto richiesto entro 15 giorni dal ricevimento;

- informare la Ditta dell'avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio che si sarebbe concluso entro il termine indicato nella nota stessa;

RICHIAMATA quindi la Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone Num. Reg. Gen. 2001/1052 esecutiva il 5 giugno 2001, con la quale è stata sospesa l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto fino al 5 settembre 2001 alla Ditta Fornaci Ermacora S.p.A.;

RILEVATO inoltre che il punto 2 della predetta Determinazione dirigenziale Num. Reg. Gen. 2001/1052 esecutiva il 5 giugno 2001, prevedeva che, qualora la Ditta non avesse inviato le integrazioni progettuali sopra richiamate, si sarebbe proceduto alla revoca dell'autorizzazione, senza ulteriori comunicazioni;

DATO ATTO quindi, che durante il periodo di sospensione l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio, non risultano pervenute le integrazioni progettuali nè altre comunicazioni di sorta dalla Ditta Fornaci Ermacora S.p.A.

VISTA la nota di questo Ente prot. n. 39378 del 28 agosto 2001, con la quale si ricorda, comunque, alla Ditta che il mancato rispetto del termine per la presentazione della documentazione di cui al punto 2. della determinazione 2001/1052, comporterà la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;

RICORDATO che la ditta Fornaci Ermacora ha comunicato l'interruzione dell'attività, per effettuare lavori di manutenzione, con le comunicazioni del 7 aprile 2000 per la fornace n. 1, dell'11 ottobre 2000 per la fornace n. 3 e del 24 aprile 2001 per la fornace n. 2.

RICORDATO INOLTRE che l'attività della Ditta risultava sospesa, come accertato anche nel corso del sopralluogo effettuato dal Servizio tutela ambientale in data 28 maggio 2001 e successivi eseguiti dall'Azienda Servizi Sanitari n. 6, in data 30 maggio 2001, 27 giugno 2001 e 18 luglio 2001;

DATO ATTO che nel corso dei suddetti sopralluoghi è stata tra l'altro accertata la presenza di rifiuti per l'alimentazione delle fornaci e di rifiuti prodotti dall'impianto di che trattasi;

VISTO l'articolo 17, comma 2° della legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO il disposto dell'articolo 28, comma 4° del decreto legislativo n. 22/1997: «Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'articolo 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata»;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 2, comma 2° del decreto legislativo n. 22/1997 i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente;

DATO ATTO che la Ditta Fornaci Ermacora S.p.A. ha prestato la garanzia finanziaria di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 1991 n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, di lire 147.840.000 a favore del Comune di Arzene;

CONSIDERATO che nella Regione Friuli-Venezia Giulia le competenze autorizzatorie previste dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997 sono demandate alle Provincie ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998, come riconfermato dall'articolo 5, comma 8° della legge regionale n. 13/1998;

CONSIDERATO che le irregolarità riscontrate permangono, per cui ai sensi della normativa sopraccitata si rende necessaria la revoca dell'autorizzazione n. 2000/1283 dalla data di esecutività della presente;

RILEVATO che la Ditta dovrà provvedere al recupero e risanamento dell'impianto e delle aree di pertinenza dello stesso e che a tal fine si ritiene congruo un periodo massimo di sei mesi;

RILEVATO altresì, che dagli atti del Servizio tutela ambientale della Provincia, la Ditta Fornaci Ermacora S.p.A. pare aver modificato la propria ragione sociale in Fornaci Ermacora S.r.l.;

PRESO ATTO della visura della C.C.I.A.A. di Pordenone acquisita a mezzo fax il 4 settembre 2001 in cui si certifica che la forma giuridica della Ditta è Società a responsabilità limitata;

DETERMINA

1. Di revocare dalla data di esecutività della presente, l'autorizzazione all'esercizio di cui alla Determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone Num. Reg. Gen 2000/1283 esecutiva in data 2 agosto 2000, relativa all'impianto di incenerimento per rifiuti speciali, sito in Comune di Arzene.

2. La Ditta Fornaci Ermacora S.r.l. dovrà adottare tutte le misure di sicurezza necessarie al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche, in particolare entro 6 mesi dalla data di esecutività della presente dovrà provvedere:

- al corretto smaltimento di tutti i rifiuti giacenti presso l'impianto;

- alla messa in sicurezza delle infrastrutture presenti.

3. La Ditta Fornaci Ermacora S.r.l. dovrà inviare una apposita comunicazione di avvenuto adempimento alle prescrizioni di cui al precedente punto 2.

4. La garanzia finanziaria sarà svincolata, a richiesta, a norma dell'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991 n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni.

5. Qualora la Ditta Fornaci Ermacora S.r.l. non ottemperasse alle prescrizioni di cui al precedente punto 2 entro il termine stabilito, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni, a ciò provvederà il Comune di Arzene rivalendosi sulla garanzia finanziaria prestata.

6. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1997.

7. Di stabilire che il presente atto verrà trasmesso alla Ditta Fornaci Ermacora S.r.l. di Arzene, al Comune di Arzene, al Dipartimento di prevenzione della A.S.S. n. 6 «Friuli Occidentale», al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone, al Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico della Direzione regionale dell'ambiente e al gestore dell'impianto dr. Giancarlo Chiaradia residente in via Cavarserani n. 3, Caneva (Pordenone).

8. Di stabilire che copia integrale del presente provvedimento viene trasmessa al Bollettino Ufficiale della Regionale per la sua pubblicazione integrale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 30/1987 e che la relativa spesa è già stata assunta con Determinazione dirigenziale n. 2001/105 esecutiva il 17 gennaio 2001;

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge n. 241/1990, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, 5 settembre 2001

IL DIRIGENTE:
S. Cristante

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale 19 luglio 2001, n. 709. (Estratto). Ditta Cogolo S.p.A. di San Giorgio di Nogaro - Comune di San Giorgio di Nogaro. Proroga al 3 settembre 2002 per la sistemazione finale della discarica di 2ª categoria tipo B).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO la propria precedente determina n. 321/1998 del 4 settembre 1998, con la quale la Ditta Cogolo S.p.A. veniva autorizzata alla realizzazione delle opere di ripristino finale della discarica di 2ª categoria tipo B) sita in Comune di San Giorgio di Nogaro;

VISTO che con la sopracitata determinazione veniva stabilita la scadenza dell'autorizzazione al 3 settembre 2001;

VISTA la richiesta di proroga presentata da parte della ditta esclusivamente per realizzare la sistemazione finale;

CONSIDERATO che tale richiesta è giustificata dalle eccezionali precipitazioni atmosferiche verificatesi negli ultimi sei mesi;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di prorogare il termine per la sola sistemazione finale della discarica in questione al 3 settembre 2002.

(omissis)

Udine, 19 luglio 2001

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale 25 luglio 2001, n. 725. (Estratto). Ditta Greenland S.r.l. di Pradamano. Comune di Pradamano - Integrazione prescrizioni e condizioni per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani pericolosi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti di questa Amministrazione n. 7991/1996 del 16 febbraio 1996, n. 37/1998 del 13 febbraio 1998 e n. 67/1999 del 1° marzo 1999 con i quali la Ditta Greenland S.r.l. di Pradamano è stata autorizzata alla realizzazione e gestione di uno stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani pericolosi quali batterie e pile - prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo «T» e/o «F» - prodotti farmaceutici, provenienti esclusivamente dalle raccolte differenziate comunali, ubicato nel medesimo Comune, in via Cussignacco, n. 61;

(omissis)

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta provinciale n. 535 del 27 agosto 1998 con la quale, tra l'altro si autorizzava l'installazione di una cappa aspirante con emissioni in atmosfera, presso l'insediamento in questione;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di riassumere le condizioni e prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n. 535 del 27 agosto 1998, ed integrarle come di seguito esposto:

(omissis)

Udine, 25 luglio 2001

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale 27 luglio 2001 n. 729. (Estratto). Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano - Comune di Fagagna. Conferimento in discarica di 1ª categoria di rifiuti con fermentescibilità e putrescibilità debole (allegato 4, allegato B norme tecniche Piano provinciale smaltimento rifiuti).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i provvedimenti provinciali n. 27500/1990 del 22 agosto 1990, n. 72/1998 del 10 marzo 1998, n. 591/1999 del 24 settembre 1999 e n. 207/2001 del 21 febbraio 2001 con i quali la Comunità Collinare del Friuli, con sede in Comune di Colloredo di Monte Abano, piazza Castello n. 7, è stata autorizzata a realizzare e gestire una discarica di 1ª categoria, sita nel Comune di Fagagna, della capacità di mc. 220.000, fino al 2 marzo 2003;

(omissis)

VISTO le proprie determinazioni n. 561/2001 del 25 maggio 2001 e 624/2001 del 25 giugno 2001 con le quali veniva tra l'altro sospesa l'attività di conferimento dei rifiuti in discarica fino al 17 agosto 2001, in attesa degli approfondimenti necessari ad inquadrare correttamente in fenomeno segnalato dall'A.R.P.A. con la sopracitata nota;

(omissis)

VISTA la successiva nota della Comunità Collinare n. 3463 dell'11 luglio 2001, con la quale vengono specificate le caratteristiche di alcuni rifiuti ritenuti smaltibili nella discarica in questione, nella vigenza della sospensione prima richiamata;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

In deroga a quanto prescritto dalle proprie determinazioni n. 561/2001 del 25 maggio 2001 e 624/2001 del 25 giugno 2001, viene consentito alla Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di Monte Albano, il conferimento presso la discarica di 1ª categoria sita in Comune di Fagagna, di rifiuti già autorizzati ma che abbiano caratteristiche di fermentescibilità e putrescibilità debole e debolissima secondo come disposto dall'allegato 4 dell'allegato B) norme tecniche al Piano provinciale smaltimento rifiuti.

(omissis)

Udine, 27 luglio 2001.

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale 30 luglio 2001, n. 730. (Estratto). Ifim S.r.l. di Udine - Comune di Udine località San Gottardo. Autorizzazione ricopertura rifiuti scaricati, una sola volta al giorno, alla fine della giornata lavorativa. Discarica 1ª categoria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. 2980-UD/ESR/34 del 27 novembre 1987, gli atti in esso richiamati, e successivi decreti di modifica e di variante, con cui si autorizzava la ditta Ifim S.r.l. di Udine alla costruzione e gestione di una discarica di 1ª categoria da realizzarsi in Comune di Udine, località San Gottardo;

(omissis)

VISTI gli ulteriori provvedimenti provinciali n. 28/1999 del 1° febbraio 1999, n. 519/1999 del 26 luglio 1999 n. 26/2000 del 31 gennaio 2000, n. 353/2000 del 28 luglio 2000 e n. 87/2001 del 31 gennaio 2001 con i quali la Ditta Ifim S.r.l. è stata autorizzata, in via sperimentale, a ricoprire i rifiuti scaricati una sola volta al giorno, alla fine della giornata lavorativa e ciò fino al 1° agosto 2001;

VISTA la richiesta del 12 luglio 2001, presentata dalla ditta Ifim S.r.l. di Udine, di trasformazione dell'autorizzazione da provvisoria a definitiva alla deroga, non essendosi verificati gli inconvenienti indicati nell'articolo 2 della Determina n. 623/1998 del 23 novembre 1998 e successive;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

In deroga a quanto disposto dalla lettera d) dell'articolo 1 del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. 2123-UD/ESR/34 del 23 ottobre 1992, si autorizza, la Ditta Ifim S.r.l. con sede in via Prefettura 13 Udine, in via definitiva, alla ricopertura dei rifiuti scaricati una sola volta al giorno, alla fine della giornata lavorativa.

(omissis)

Udine, 30 luglio 2001

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale 10 agosto 2001, n. 773. (Estratto). Comune di Pagnacco. Elevazione capacità annua movimentazione accumulatori al piombo esausti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA la determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale di questa Amministrazione n. 12/2001 del 10 gennaio 2001, con la quale si autorizzava il Comune di Pagnacco all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, per una movimentazione massima di Kg. 1800, pari alla capacità stoccabile;

VISTA la richiesta n. 8154 del 26 luglio 2001 con la quale il Comune di Pagnacco, causa eccesso di produzione di tale tipologia di rifiuto, richiede l'aumento della capacità massima movimentabile annua a 3600 Kg;

(omissis)

DETERMINA

Art. Unico

Nella determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale di questa Amministrazione n. 12/2001 del 10 gennaio 2001, con la quale si autorizzava il Comune di Pagnacco all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) di rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, la capacità annua di movimentazione rifiuti viene elevata a Kg. 3600;.

(omissis)

Udine, 10 agosto 2001

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale 10 agosto 2001, n. 774. (Estratto) - Ditta R. Casini S.r.l. di Tavagnacco - Comune di Tavagnacco. Proroga termine per installazione centralina di rilevamento polveri.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO i provvedimenti di questa Amministrazione n. 60040 dell'11 dicembre 1989, n. 46520/1992 del 3 dicembre 1992, 732/1999 del 10 dicembre 1999 e n. 428/2000 del 26 settembre 2000 con i quali la ditta R. Casini S.r.l. di Tavagnacco è stata autorizzata alla realizzazione e gestione di uno stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali prodotti da terzi, quali i rottami metallici ferrosi e non ferrosi, e di un centro di raccolta e demo-

lizione veicoli a motore rimorchi e simili e loro parti, ubicato nel medesimo Comune, in via Paderno, n. 3;

VISTA la deliberazione giuntale n. 233 d'ordine del 2 agosto 2000 con la quale la ditta in questione è stata autorizzata ad effettuare lavori di mitigazione e adeguamento ambientale dell'impianto in oggetto secondo un determinato programma stabilito nella deliberazione stessa;

(omissis)

VISTA l'istanza del 29 giugno 2001 con la quale la Ditta R. Casini S.r.l. chiede una proroga dei termini fissati per l'installazione della centralina di rilevamento polveri;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di prorogare alla Ditta R. Casini S.r.l., con sede legale e operativa in Comune di Tavagnacco, via Paderno, n. 3, il termine per l'installazione della centralina di rilevamento polveri inderogabilmente al 30 settembre 2001

(omissis)

Udine, 10 agosto 2001

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale 17 agosto 2001 n. 785. (Estratto). Comunità Collinare di Colloredo di Monte Albano - Comune di Fagagna. Revoca termine sospensione conferimento rifiuti con prescrizioni. Discarica di 1ª categoria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

- Decreto provinciale n. 27500/1990 del 22 agosto 1990 di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica di 1ª categoria in Comune di Fagagna;

(omissis)

- Determina n. 629/2001 del 18 giugno 2001 di questa Amministrazione con la quale veniva tra l'altro richiesto di proteggere l'acquifero a valle della discarica, di continuare l'asportazione giornaliera del percolato, di pervenire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa all'esaustivo inquadramento del fenomeno in atto fino ad un livello conoscitivo che consenta la completa caratterizzazione idrogeologica dell'area in questione, di predisporre ulteriori approfondimenti finalizzati a formulare un'ipotesi tecnicamente circostanziata e di attivarsi per individuare ogni ulteriore iniziativa utile alla definizione di altre misure di salvaguardia;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di revocare il termine sospensione del conferimento di rifiuti, così come determinato dalla determina n. 629/2001 e come tra l'altro derogato dalla determina n. 729/2001, avente come data di scadenza il 17 agosto 2001;

(omissis)

Udine, 17 agosto 2001

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale 24 agosto 2001, n. 796 (estratto). Comune di Sedegliano. Esercizio operazioni di messa in riserva (R13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTA l'istanza pervenuta in data 7 agosto 2001 con la quale il Comune di Sedegliano chiede l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, stoccaggio da effettuarsi presso il magazzino comunale sito in via XXIV Maggio n. 2, per una quantità complessiva annua di Kg. 5.000;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si autorizza

il Comune di Sedegliano, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R 13 allegato C del decreto legislativo 22/1997) dei rifiuti pericolosi costituiti da accumulatori al piombo esausti, stoccaggio da effettuarsi presso il magazzino comunale sito in via XXIV Maggio n. 2, per una quantità complessiva annua di Kg. 5.000.

Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Udine, 24 agosto 2001

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale 24 agosto 2001, n. 797. (Estratto). - Ditta Praedium Ecologica di Pradamano - Comune di Pozzuolo del Friuli. Discarica di 1ª categoria voltura provvedimenti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTI i propri provvedimenti n. 23810/1990 dell'1 agosto 1990, n. 16616/1994 del 6 aprile 1994, n. 24118/1995 del 26 aprile 1995, n. 55880/1995 del 28 settembre 1995, determinazione 1/1998 del 12 gennaio 1998 e determinazione n. 680/1998 del 12 dicembre 1998 con i quali si autorizzava la Ditta Praedium Ecologica S.r.l. di Pradamano alla costruzione e gestione di una discarica di 1ª categoria sita in Comune di Pozzuolo del Friuli;

VISTA la determinazione n. 51/1999 del 12 febbraio 1999 con la quale sono stati volturati gli atti autorizzativi relativi alla discarica in oggetto dalla ditta Praedium Ecologica S.r.l. di Pradamano alla ditta Eco Felix S.p.A. di Udine;

(omissis)

VISTA la richiesta pervenuta in data 5 luglio 2001 da parte della Ditta Praedium Ecologica S.r.l., avente sede legale in Comune di Pradamano, via Cussignacco 39, di subentrare nella titolarità delle sopracitate autorizzazioni;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di volturare i provvedimenti citati in premessa dalla Ditta Ecofelix S.p.A.. alla Ditta Praedium Ecologica, avente sede legale in Comune di Pradamano, Via Cussignacco 39.

(omissis)

Udine, 24 agosto 2001

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale 27 agosto 2001, n. 801. (Estratto). Società NET S.p.A. di Udine - Comune di Udine. Operazioni di recupero da effettuarsi con la messa in riserva di rifiuti legno-cellulosici provenienti dalla raccolta differenziata e rifiuti compostabili da giardini e parchi, e alla successiva riduzione volumetrica dei medesimi rifiuti mediante biotrituratore.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA AMBIENTALE

(omissis)

VISTO l'istanza presentata in data 7 novembre 2000 con la quale l'A.T.M. di Udine ora NET S.p.A. chiede l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero, da effettuarsi con la messa in riserva di rifiuti legno-cellulosici provenienti dalla raccolta differenziata e rifiuti compostabili da giardini e parchi, individuati ai codici CER 20 01 07 (legno) e 20 02 01 (rifiuti compostabili), e con una successiva riduzione volumetrica dei medesimi rifiuti mediante biotrituratore, presso l'impianto di trattamento RSU situato in Comune di Udine, via Gonars 40, di proprietà del Comune medesimo e catastalmente distinto sul foglio 63, mappale n. 19.

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa si autorizza la Società NET S.p.A. di Udine all'esercizio delle operazioni di recupero, da effettuarsi con la messa in riserva di rifiuti legno-cellulosici provenienti dalla raccolta differenziata e rifiuti compostabili da giardini e parchi, e alla successiva riduzione volumetrica dei medesimi rifiuti mediante biotrituratore, presso un'area pertinen-

te l'impianto di trattamento RSU situato in Comune di Udine, via Gonars 40, di proprietà del Comune medesimo e catastalmente distinto sul foglio 63, mappale n. 19, per una capacità di trattamento annua pari a 1.400 t./anno.

Art. 2

L'autorizzazione è concessa per un periodo di cinque anni dalla data del presente provvedimento ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Provincia che decide prima della scadenza della stessa.

(omissis)

Udine, 27 agosto 2001

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

AZIENDA OSPEDALIERA «SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

Sorteggio componenti commissione esaminatrici.

Ai sensi di legge, si rende noto che nel giorno sottoindicato si riunirà l'apposita Commissione per procedere al sorteggio di alcuni componenti le Commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami:

5 novembre 2001 - con inizio ore 9.00

- n. 2 posti di dirigente medico (ex 1° livello) di anestesia e rianimazione (con destinazione Azienda autonoma Policlinico universitario di Udine) - scadenza 30 agosto 2001;

- n. 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di anestesia e rianimazione - scadenza 3 settembre 2001.

I sorteggi verranno effettuati con la procedura dei numeri casuali ed avranno luogo presso la Struttura operativa complessa politiche del personale - Ufficio acquisizione del personale - dell'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» - 1° piano - piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine.

IL RESPONSABILE S.O.C.
POLITICHE DEL PERSONALE:
Gianpaolo Benedetti

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1
«TRIESTINA»
TRIESTE

Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) in disciplina pediatria.

In esecuzione della deliberazione n. 681 del 19 luglio 2001 del Direttore generale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

- n. 1 posto di dirigente medico (ex I livello) in disciplina «Pediatria» con riserva del posto ai sensi della legge 401/2000

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 24, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483)

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o servizio prestato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge 401/2000, per un periodo complessivo non inferiore a sedici mesi e a titolo di incarico provvisorio nella predetta disciplina, presso aziende, unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, o presso gli IRCCS.

c) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo dalla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le UU.SS.LL. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi del D.P.R. 9 marzo 2000 n. 56, per un ulteriore biennio dal 1° febbraio 2000 al 31 gennaio 2002, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in un disciplina affine (articolo 74 D.P.R. 483/1997)

PROVE DI ESAME:
(articolo 26, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483)

Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.

Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomica in sala autoptica, ovvero con altre modalità a giudizio insindacabile della Commissione.

La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione europea.

b) idoneità fisica all'impiego

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità Sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.

c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere.

d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.

L'iscrizione corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel Bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione e l'omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 e successive modificazioni, le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate al Direttore generale dell'azienda - via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite Raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello: da lunedì a giovedì 8-13.00/13.30-15.30; venerdì 8-13; sabato chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di lire 7.500 pari a 3,9 euro, in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via del Farneto n. 3 - III piano - orario di sportello: lunedì-venerdì 8-12; sabato chiuso - o per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 10347342 intestato al Servizio di tesoreria dell'azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi, nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994 n. 174);

c) il Comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

d) eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso. I candidati che hanno diritto alla riserva ai sensi della legge 401/2000 devono autocertificare di aver prestato servizio nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge 401/2000, per un periodo complessivo non inferiore a sedici mesi e a titolo di incarico provvisorio nella predetta disciplina, presso aziende, unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, o presso gli IRCCS;

f) per i maschi la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse, di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) indicazione dell'eventuale numero dei figli.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 debbono specificare, qualora lo ritengano necessario, l' eventuale ausilio per l'espletamento della prove d'esame in relazione al proprio handicap.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

I documenti eventualmente allegati in fotocopia dovranno essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. (allegato)

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente, è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato.

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

In tale caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1 comma 1 lettera f) D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998).

Alla domanda deve essere unito l' elenco dei documenti e dei titoli presentati redatto in carta semplice e in triplice copia, la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale ed il curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale dovrà essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui all'articolo 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione dal concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso, è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al decreto legge 502/1992 nonché al citato D.P.R.

483/1997.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale dell'azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

Punteggio (articolo 27, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483)

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera:punti 10,

b) titoli accademici e di studio: punti 3,

c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3,

d) curriculum formativo e professionale: punti 4.

Vautazione delle prove d'esame (articolo 14, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483)

Il superamento di ciascuno delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127, successivamente modificato con legge 16 giugno 1998 n. 191, si dispone che in caso in cui alcuni candidati avessero il medesimo punteggio, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga attribuito valore preferenziale ad alcune componenti del punteggio finale con osservanza del seguente ordine di priorità:

- somma del punteggio globale attribuito alle prove d'esame
- punteggio attribuito all'ultima prova d'esame
- appar articolo 9 legge 16 giugno 1998 n. 191 - preferenza al candidato più giovane di età.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Conferimento dei posti e assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19 D.P.R. 483/1997).

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi alla Struttura operativa del personale - U.O. Acquisizione del personale - via del Farneto n. 3 Trieste, tel. 040/3995158-5079.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Franco Zigrino

Fac-simile della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice:

Al Direttore generale
dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina»
via del Farneto n. 3
34142 Trieste

...l...... sottoscritt ....(a)

CHIEDE

di essere ammess......... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. ....post............ di ....

A tal fine, sotto propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di esser nat............ a .... il ....;
- di risiedere a .... via... n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana: SI NO

  ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....;
- di essere di stato civile ....;
- di essere iscritt .... nelle liste elettorali del Comune di ....;

  ovvero: di non essere iscritt............ nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione:
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: .... conseguito il .... presso .... (b):
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o - sessione) .... presso (Università) ....
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscrizione all'Albo professionale di ....;
  - libera docenza o specializzazione nella disciplina ....;
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (c): ....;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le sotto indicate pubbliche amministrazioni: .... (d);
- di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ....
- (allegare documentazione probatoria);
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale dev'essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  sig. ....
  via/piazza .... n..........
  telefono n. ....
  c.a.p. n. ....
  città ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia in carta semplice.

Data ....

Firma ....
(fotocopia documento d'identità)

Note

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni, etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.

La domanda e la documentazione devono essere inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: Al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» - via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste

ovvero

- presentate all'Ufficio protocollo generale dell'Azienda - via del Farneto n. 3, nelle ore d'ufficio: da lunedì a giovedì dalle ore 8 alle 13.30/13.30-15.30, venerdì dalle ore 8 alle 13, sabato chiuso).